



RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA, CITTÀ METROPOLITANA E NUOVE PROVINCE E RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA P.A. IN LOMBARDIA

ALLEGATO NORMATIVO E FINANZIARIO



POLICY PAPER



RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DEGLI ENTI DI AREA VASTA, CITTÀ
METROPOLITANA E NUOVE PROVINCE E
RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
DELLA P.A. IN LOMBARDIA
ALLEGATO NORMATIVO E FINANZIARIO

FEBBRAIO 2017

Consiglio della Lombardia, nell'ambito del Piano delle ricerche 2016

Ricerca promossa dal Policy Paper "Riorganizzazione territoriale degli enti di area regionale vasta, città metropolitana e nuove province e riorganizzazione territoriale della PA in Lombardia" (Codice Éupolis Lombardia IST16003)

Consiglio della Lombardia

regionale Dirigente referente: Elvira Carola

Éupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione

Dirigente di riferimento: Filippo Bongiovanni Project Leader: Alberto Ceriani

Gruppo di ricerca: Alberto Ceriani, Federica Signoretti

Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Fondazione Romagnosi - Scuola di Governo Locale

Responsabile scientifico: Giovanni Cordini

Gruppo di ricerca:

Giovanni Cordini, Francesco Ciro Rampulla, Franco Osculati, Andrea Zatti, Alessandro Venturi, Giuseppe Carlo Ricciardi, Marco Pompilio, Luca Drisaldi

Hanno altresì contribuito alla revisione del Paper: Elisabetta Colombo, Flavio Spalla, Vittorio Poma

Pubblicazione non in vendita.

Nessuna riproduzione, traduzione o adattamento può essere pubblicata senza citarne la fonte.

Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione via Taramelli 12/F - Milano www.eupolislombardia.it

Contatti: alberto.ceriani@eupolislombardia.it

Indice

PRE	MESSA	5		
	PROFILI STORIOGRAFICI E GIURIDICI DELLE PROVINCE			
1.1	ORIGINE STORICA E SVILUPPO DELL'ENTE INTERMEDIO	7		
1.2	L'ASSETTO ISTITUZIONALE MUTUATO DALLA COSTITUZIONE	11		
1.3	LA TRANSIZIONE DEGLI ANNI SESSANTA/SETTANTA	13		
1.4	LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE INTERVENUTA CON LA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142	15		
1.5	IL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (TUEL)	17		
1.6	LA RIFORMA DEL TITOLO V, PARTE SECONDA, DELLA COSTITUZIONE	20		
2.	SCHEMA NORMATIVO	25		
3.	AMBITI TERRITORIALI INTERMEDI IN LOMBARDIA E NORME CORRELATE	37		
4.	PROFILO NORMATIVO DELLA ZONA OMOGENEA	139		
5.	BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	143		
SITOGRAFIA154				
6.	ALLEGATI FINANZIARI	155		
6.1	CASO-STUDIO. ANALISI FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA	155		
6.2	DATI FINANZIARI DELLE PROVINCE LOMBARDE UTILI PER I BILANCI DI PREVISIONE 2016	.160		

Allegato statistico-cartografico

PREMESSA

L'Allegato raccoglie materiali di corredo del paper riguardanti aspetti normativi e finanziari. Sono stati organizzati per sei aggregazioni tematiche. Il primo capitolo fornisce un profilo storico e giuridico delle Province. E' considerata la loro prima citazione, nel 1847, in una norma riguardante il territorio italiano e, a seguire, sono analizzate le successive e complesse evoluzioni giuridiche dell'ente intermedio fino alla riforma del Titolo V Cost. del 2001. Le innovazioni più recenti (L. 7 aprile 2014. N. 56), che riportano all'attualità più stretta, sono state trattate nel 1 capitolo del paper.

Il secondo capitolo presenta uno schema normativo inteso come possibile traccia per eventuali futuri progetti di legge regionale in materia di ente intermedio. In quest'ottica, assolve ad una funzione di indirizzo, traducendo in norme di principio alcuni concetti espressi nel paper.

Il terzo capitolo si occupa di ambiti territoriali previsti in Lombardia da norme regionali di settore che organizzano l'esercizio di funzioni amministrative e di servizio nel livello intermedio, corrispondente allo spazio operativo tra Comuni e Province.

Il quarto capitolo traccia un profilo normativo delle zone omogenee.

Seguono bibliografia e sitografia attinenti a quanto complessivamente analizzato nel paper.

L'ultimo capitolo riguarda i temi finanziari. Dedica un approfondimento allo stato finanziario della Provincia di Pavia e porta in evidenza i dati finanziari delle Province lombarde inerenti ai Bilanci di previsione 2016.

1. PROFILI STORIOGRAFICI E GIURIDICI DELLE PROVINCE

Le radici storiche dell'attuale assetto istituzionale riguardante l'Ente intermedio¹ rivelano molto del dibattito contingente circa cosa sia, o cosa dovrebbe essere, l'Area vasta. Infatti, nell'evoluzione assunta dai poteri locali nel nostro Paese sono rintracciabili corsi e ricorsi che lasciano trasparire in filigrana le ragioni più profonde del riordino territoriale cui devono oggi far fronte le Regioni italiane e segnatamente, per quanto interessa in questa sede, la Lombardia.

1.1 Origine storica e sviluppo dell'Ente intermedio

La comparsa delle Province nel contesto territoriale della penisola risale all'Editto Albertino del 27 novembre 1847, n. 659². Solo pochi mesi oltre – precisamente il 4 marzo 1848 – Comuni e Province trovano un riconoscimento costituzionale nell'art. 71 dello Statuto Albertino³ il quale, tuttavia, ne demanda alla legge l'integrale disciplina, negando qualsiasi principio di differenziazione ed autonomia statutaria nell'organizzazione amministrativa degli enti locali⁴.

Avvenuta ufficialmente il 17 marzo 1861⁵, l'unificazione del Paese viene condotta assumendo come principio cardine l'accentramento amministrativo di origine napoleonica; a tal proposito, si parla della cosiddetta "piemontesizzazione"⁶, ovvero l'estensione a tutti i territori compresi nel nuovo Regno delle leggi vigenti nel precedente Regno di Sardegna. Con tale approdo, svanisce il progetto di conferire all'amministrazione del Regno un assetto istituzionale imperniato sul decentramento amministrativo⁷, come era stato proposto da Minghetti, il quale aveva suggerito la

¹ Per approfondire il tema dell'evoluzione dell'ordinamento amministrativo italiano, su tutti, si veda G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993)*, Bologna, 1996.

² Cfr. F. STADERINI, *Diritto degli enti locali*, Padova, 2006, pp. 47 ss. Si segnala, nel periodo di transizione, l'emanazione della Legge provvisoria del 7 ottobre 1848, elaborata con l'intento di adattare il precedente Editto allo Statuto.

³ Per un approfondimento e per una copia anastatica dello Statuto Albertino si veda http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-leggi/nf-statuto-albertino.

⁴ Naturalmente l'istituzione comunale, a differenza della Provincia, affonda le proprie radici nel Medioevo, in quella che è nota come età comunale. Pare significativo rammentare, peraltro, come essa abbia avuto origine nell'XI sec. proprio nell'Italia centrale e settentrionale.

⁵ V. Legge 17 marzo 1861, n. 4671, del Regno di Sardegna. La proclamazione del Regno d'Italia si deve, successivamente, alla Legge 21 aprile 1861, n. 1, la quale riprende quanto sancito nel testo di legge richiamato.

⁶ F. CAMMARANO, G. GUAZZALOCA, M.S. PIRETTI, Storia contemporanea, Milano, 2009, p. 46.

⁷ Tale impostazione, antitetica rispetto a quella centralista effettivamente realizzata, affonda le proprie radici nel pensiero federalista di Carlo Cattaneo, allievo di Gian Domenico Romagnosi e studente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia. Sul federalismo di Cattaneo – improntato alla concezione di istituzioni garanti della più ampia libertà personale e collettiva e basato sul modello federale svizzero, contrapposto a quello centralista francese – la letteratura è sconfinata: cfr. *ex multis* G. ARMANI, *Carlo Cattaneo una biografia. Il padre del Federalismo italiano*, Milano, 1997; A. COLOMBO, C. MONTALEONE, *Carlo Cattaneo e il Politecnico*, Milano, 1993. A Carlo Cattaneo, del resto, si devono

> previsione di aggregazioni consortili – che potremmo oggi definire "concentriche" – di Comuni in Province nonché delle Province tra loro, in sei macroregioni8. La Legge Comunale e Provinciale di riferimento per il Regno d'Italia è, dunque, un testo di matrice piemontese: la Legge 23 ottobre 1859, n. 3702, meglio conosciuta come "Legge Rattazzi", dal nome del firmatario Urbano Rattazzi⁹, il quale nel 1862 andrà anche a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio. Tale normativa, ideata per il Regno sabaudo, viene applicata a tutti gli Stati annessi al Regno d'Italia e fisserà nei decenni a venire, ancorché superata da altre legislazioni, i lineamenti del governo locale italiano. L'Articolo 1 dispone che il Regno si divide in Province, Circondari, Mandamenti e Comuni¹⁰. In particolare, la Provincia è sia corpo morale (dotato di personalità giuridica), sia circoscrizione statale¹¹. È composta da un Consiglio provinciale, da una Deputazione provinciale e da un Governatore (Prefetto). In questo momento storico, le Province iniziano a caratterizzarsi per la loro "fisionomia ibrida" 12, ovvero sono allo stesso tempo sia circoscrizioni governative decentrate, sia enti autarchici territoriali. Nel corso del tempo, la dimensione provinciale si è, inoltre, prestata a divenire l'ambito territoriale prediletto da una serie di soggetti quali - ad esempio - le diocesi, le compagini partitiche e le camere di commercio, nonché le organizzazioni sindacali e numerose categorie portatrici di interessi, che hanno organizzato le proprie attività su scala provinciale, creando in tal modo forti connessioni con le collettività residenti¹³. In generale, i confini amministrativi che ripartiscono il territorio di uno Stato assumono certamente rilevanza per ciò che attiene alla definizione degli ambiti di erogazione di funzioni e servizi, ma si spingono anche oltre, rappresentando "la struttura profonda entro cui non solo prendono forma i fatti sociali ed economici ma si realizza la vita delle istituzioni e il senso di appartenenza civica, territoriale, nazionale dei cittadini"¹⁴.

> Nel 1865 Vittorio Emanuele II promulga la Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Si può affermare che la finalità precipua di tale normativa è quella di addivenire all'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Tra i vari allegati alla Legge – altrimenti nota come "Legge Lanza", dal nome del suo promotore – l'allegato A, contiene la nuova Legge Comunale Provinciale italiana. Questo

anche parecchi studi di natura macro territoriale che ancora oggi rivelano una notevole attualità: si pensi al celebre saggio C. CATTANEO, *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, 1858, ed. a cura di G.A. BELLONI, Firenze, 1931. Per un'ampia panoramica delle posizioni di Cattaneo sui temi geografici e territoriali cfr., ad es., C. DE SETA, *Città e territorio in Carlo Cattaneo*, in *Studi Storici*, n. 2/1975, pp. 439 ss.

⁸ Cfr. S.B. GALLI, *La libertà in Carlo Cattaneo*, in *Confronti*, n. 1-2/2011, p. 47.

⁹ Per una biografia del personaggio v. http://storia.camera.it/presidenti/rattazzi-urbano.

¹⁰ Per l'evoluzione e la mappa amministrativa delle Province italiane, cfr. http://sistat.istat.it.

¹¹ Cfr. V.G. PACIFICI, La provincia nel Regno d'Italia, Roma, 1995.

 $^{^{12}}$ F. MANGANARO, M. VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, in Federalismi.it, n. 4/2012, p. 3.

¹³ Questo aspetto emerge chiaramente dalla lettura del saggio di G.C. DE MARTIN, *Un ente strategico ancorché misconosciuto: la Provincia*, in *Federalismi.it*, n. 17/2009.

¹⁴ Testualmente, v. L. BLANCO, Territorio e amministrazione: appunti di lavoro sul tema delle circoscrizioni amministrative nell'Italia unita, in P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE, Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea, Pavia, 2014, p. 34.

testo, anch'esso firmato da Rattazzi, si pone, senza stravolgimenti, in successione alla Legge 23 ottobre 1859, n. 3702. Si segnala, tuttavia, la singolare disposizione dell'art. 2 della richiamata Legge 20 marzo 1865, n. 2248¹⁵, nella quale, curiosamente, si ravvisano – benché in un contesto storico e teleologico assai distante – i germi delle esigenze di semplificazione dell'amministrazione e della riduzione delle spese che ancor'oggi connotano buona parte delle istanze di riordino imposte ai territori dallo Stato.

Alcune modifiche all'allegato A della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, le apporta la Legge 30 dicembre 1888, n. 5865, successivamente trasfusa nel Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 10 febbraio 1889, n. 5291. La novità più rilevante è rappresentata dall'istituzione della Giunta Provinciale Amministrativa (GPA), composta dal Prefetto-Presidente, da due Consiglieri di Prefettura e da quattro membri scelti dal Consiglio provinciale. I principali compiti attribuiti a tale organo sono i controlli, di merito e sostitutivi, in precedenza spettanti alla Deputazione provinciale. Tale normativa prevede che la Deputazione provinciale abbia un Presidente scelto dal Consiglio tra i propri componenti. Quest'ultimo detiene le funzioni di capo della Deputazione provinciale che prima erano attribuite al Prefetto. La Deputazione provinciale va, dunque, a configurarsi quale organo titolare di mere funzioni esecutive; sulla base di tale assetto, dunque, "la Provincia si svincolò dalla funzione di organo governativo e ricoprì definitivamente quella di ente autarchico territoriale, vigilato ma non amministrato dal Prefetto" del Prefetto" del

I Testi Unici del 1898, del 1908 e del 1915 non introducono nell'ordinamento sostanziali mutamenti, se non taluni emendamenti di lieve entità concernenti, in particolar modo, le normative elettorali.

La transizione dall'epoca liberale al regime fascista¹⁷ si materializza attraverso un sostanziale rispetto della legalità statutaria. Nel settore degli enti locali il governo guidato da Benito Mussolini si limitò, nei primi anni, a riforme inorganiche, dal carattere eminentemente tecnico, che non hanno snaturato l'essenza del sistema sino ad allora vigente. Con la Legge 27 dicembre 1928, n. 2962, tuttavia, viene varata una riforma dal sapore fortemente centralista e lesiva delle prerogative delle autarchie locali. Questo testo stabilisce che ogni Provincia è composta da un Preside, coadiuvato nelle proprie funzioni da un Vice Preside e da un organo collegiale definito Rettorato provinciale¹⁸. Le cariche di Preside, Vice Preside e di componente del Rettorato vengono nominate con Decreto Reale, su proposta del Ministero dell'Interno. La durata di queste

¹⁵ L'art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, stabilisce che: "È data facoltà al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Province e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessità, udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonché il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese".

¹⁶ Così, cfr. F. SPALLA, *Il governo locale in Italia*, Milano, 2012, p. 209.

¹⁷ Sul punto si vedano E. ROTELLI, *Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e provinciale durante il regime fascista*, in S. FONTANA, *Il fascismo e le autonomie locali*, Bologna, 1973, pp. 145 ss.; A. ACQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino, 1965.

¹⁸ Cfr. Art. 1, L. 27 dicembre 1928, n. 2962.

cariche è pari a quattro anni, sono sempre rieleggibili ed esercitate a titolo gratuito¹⁹. I precedenti organi fondamentali della Provincia, vale a dire Presidente della deputazione, Deputazione e Consiglio, scompaiono dall'ordinamento. Il Preside della Provincia esercita ora le funzioni una volta attribuite al Presidente della deputazione e alla Deputazione²⁰; il Rettorato, invece, esercita le funzioni che precedentemente erano attribuite al Consiglio provinciale²¹. Lo stesso anno, la Legge 21 dicembre 1928, n. 2123, peraltro, modifica la composizione dei membri della GPA; dispone un ampliamento dei componenti di estrazione burocratica e un avvicendamento di quelli elettivi (conseguente alla soppressione dei Consigli provinciali), con altri provenienti dal PNF²².

Il Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali del 3 marzo 1934, n. 383, aggiunge un ulteriore, fondamentale, tassello al progetto di riforma fascista²³. Esso ricomprende e sistematizza la legislazione in tema di enti locali sino ad allora vigente, incluse tutte le normative di natura contabile e finanziaria precedentemente previste dal Testo Unico del 1931. Limitandosi ad un primigenio ragionamento di ordine generale, nell'ordinamento finanziario codificato nel 1931, di fondamentale rilevanza risultano essere i fondi d'integrazione²⁴, contemporaneamente abbinati ad un cospicuo calo dell'autonomia tributaria degli enti locali²⁵. Tra le più rilevanti novità introdotte nel Testo Unico del 1934 si registrano alcune modifiche al sistema dei controlli, che si fanno ancor più rigorosi, con l'ingerenza ricorrente e ferrea di Prefetti e GPA²⁶; il disegno di riforma fascista, in sostanza, perviene ad ottenere un sistema in cui la differenza tra controllore e controllato si diluisce sempre più sino ad annullarsi, in quanto entrambe le parti facevano parte o erano state designate dal partito fascista. Si può affermare che nel regime fascista la Provincia sopravvive in quanto riesce a garantire al Governo centrale un riferimento nell'azione delle amministrazioni periferiche dello Stato, grazie anche e soprattutto alle Prefetture che espletano capillarmente il loro ruolo di controllo sul territorio. In questo frangente storico, dunque, la duplice natura dell'ente intermedio appare notevolmente attenuata, in quanto, a fronte della preponderante qualificazione come articolazione statale, emerge lampante una considerevole cessione dell'originaria "autonomia" locale a favore dello Stato centrale.

¹⁹ Cfr. Art. 2 e 3, L. 27 dicembre 1928, n. 2962.

²⁰ Cfr. Art. 7, L. 27 dicembre 1928, n. 2962.

²¹ Cfr. Art. 8, L. 27 dicembre 1928, n. 2962.

²² Cfr. E. ROTELLI, L'alternativa delle autonomie, Milano, 1978.

²³ Cfr. G. DE CESARE, L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 1942, Milano, 1977, pp. 591 ss.

²⁴ Lo Stato centrale interveniva in modo discrezionale ad integrare le entrate degli enti locali.

²⁵ Una corrente riformista di matrice spiccatamente centralistica postulava, invece, una totale eliminazione delle entrate di natura propria degli enti locali.

²⁶ La GPA vede nuovamente cambiare la composizione dei propri membri: il Partito Nazionale Fascista ha diritto a scegliere altri tre membri.

1.2 L'assetto istituzionale mutuato dalla Costituzione

La Costituzione della Repubblicana Italiana – frutto del lavoro congiunto di tutte le forze politiche del Paese²⁷ – per taluni aspetti ha fissato un cambio di passo netto rispetto al periodo precedente²⁸, diversamente da quanto avvenuto in numerosi altri ambiti dell'organizzazione statale in cui si può rinvenire una marcata continuità con il passato.

L'impostazione autonomista si ritrova, in particolare, nell'art. 114 Cost.²⁹, il quale prevede che la Repubblica si riparta in Regioni, Province e Comuni e nell'art. 5 Cost.³⁰, collocato tra i principi fondamentali, che sottolinea come le autonomie locali vengano riconosciute e promosse dalla Repubblica stessa³¹. Tale previsione costituzionale riferita, appunto, anche alle Province, le pone al riparo da eventuali interventi normativi ordinari che in futuro potrebbero accogliere orientamenti tesi alla loro soppressione. Tuttavia, l'art. 128 Cost. sancisce che le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. In tal modo, viene esplicitato che l'ordinamento delle autonomie locali è rimesso alla potestà legislativa centrale. Un ulteriore elemento che pregiudica sul nascere le reali potenzialità autonomistiche degli enti locali si può rintracciare guardando alla finanza locale, per larga parte derivata e riconducibile a trasferimenti statali; l'unico riferimento costituzionale circa l'autonomia finanziaria è relativo alle Regioni che, secondo l'art. 119 Cost., la esercitano nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge della Repubblica³². Alla luce di queste prime brevi considerazioni si evince che il quadro emerso dal dettato costituzionale postula una "scelta sostanzialmente intermedia"³³, tra un'impostazione centralista, "che fin dall'unità aveva

²⁷ Cfr. P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori*, in P. CALAMANDREI, A. LEVI, *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, Firenze, 1950.

²⁸ Uno degli obiettivi dei Costituenti era, infatti, quello di addivenire a una rottura netta rispetto al precedente periodo fascista e segnare in tal modo una chiara discontinuità con l'esperienza dei vent'anni di regime.

²⁹ L'art. 114 Cost. è stato sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁰ L'art. 5 Cost. prevede quanto segue: "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

³¹ Cfr. C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1994.

³² Il testo dell'art. 119 Cost., poi sostituito dall'art. 5 della L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in origine recitava: "Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica".

³³ T. F. GIUPPONI, Autonomie territoriali e processi di riforma: le forme associative degli enti locali tra legge statale e legge regionale, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, I, Torino, 2012, pp. 757 ss., in particolare pp. 758-759.

caratterizzato l'Italia"³⁴ e un'impostazione autonomista-federalista come è, ad esempio, quella statunitense.

È qui opportuno soffermarsi a esplicitare taluni elementi che caratterizzano l'ente Provincia e contribuiscono a chiarirne identità e funzioni all'interno dell'architettura dello Stato. Innanzitutto, terminato il secondo conflitto mondiale, viene reintrodotta l'elettività degli organi degli Enti locali; in tal guisa, anche il Presidente della Provincia diviene espressione di un Consiglio provinciale eletto democraticamente. Tale previsione andava a smarcare la Provincia dalla sovrapposizione che l'aveva assimilata, negli anni del fascismo, alla Prefettura; analogamente, anche il Presidente della Provincia acquista una propria fisionomia e una sua legittimazione democratica, differenziandosi così dal Prefetto quale funzionario governativo. Inoltre, le cariche governative in seno agli Enti locali, che precedentemente erano esercitate a titolo gratuito, divengono indennizzabili. Anche l'Unione delle Province Italiane (UPI), soppressa nel 1929 durante il fascismo, viene rifondata nel maggio del 1946 a Firenze. Nella sede dell'amministrazione provinciale della città toscana viene organizzato un convegno, nel quale sono rappresentate 73 Province, non tutte quindi erano presenti, "ma tutte le Province italiane avevano espresso la loro adesione" si La rinascita dell'Unione delle Province Italiane al congresso di Firenze viene così approvata e perdura sino ai giorni nostri.

Un breve cenno merita anche la previsione in Costituzione delle Regioni, da considerarsi quale elemento che muove in senso autonomista; tuttavia, le disposizioni contenute nel dettato costituzionale non hanno trovato immediata attuazione, ma hanno dovuto aspettare l'intervento legislativo ordinario degli anni successivi. "Il quadro così dipinto dai Padri costituenti dovette attendere oltre vent'anni prima di ottenere fattiva realizzazione" le Regioni a statuto ordinario vengono ufficialmente istituite solo nel 1970³⁷, mentre, sono le Regioni a statuto speciale "a tenere a battesimo il regionalismo italiano" nel a Sicilia a far da capofila nel 1946 tramite il Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2³⁹.

In generale, dunque, l'architettura prevista dal formulato costituzionale, seppur con i riconoscimenti in senso autonomista appena accennati, risulta informata ad una visione sostanzialmente centralistica dello Stato, che si sostanzia in una ripartizione in più livelli di

³⁴ F. FABRIZZI, La provincia: storia istituzionale dell'ente locale più discusso. Dall'assemblea costituente ad oggi, in Federalismi.it, n. 23/2008, p. 2.

³⁵ O. GASPARI, ANCI e UPI nel secondo dopoguerra. Continuità e mutamenti nella ricerca dell'affermazione dell'autonomia locale, in P.L. BALLINI, Le autonomie locali. Dalla resistenza alla I legislatura della Repubblica, Soveria Mannelli, 2010, p. 167.

³⁶ L. VIOLINI, Q. CAMERLENGO, *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia*, Torino, 2014, p. 4.

³⁷ Vedi la L. 17 febbraio 1968, n. 108, Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

³⁸ A. D'ATENA, La specialità regionale, tra deroga ed omologazione, in Rivista AIC, n. 1/2016, p. 2.

³⁹ Per un approfondimento sulla natura giuridica degli enti regionali si veda E. SPAGNA MUSSO, *Scritti di diritto costituzionale, volume I*, Bologna, 2008, pp. 787 ss.

autonomia locale. L'ordine dei poteri si conforma a un'impostazione verticale, sottolineata anche dall'enunciato dell'art. 114, il quale gerarchicamente esplicita che la Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni⁴⁰. In definitiva, si può affermare che "il Comune e la Provincia, pur nell'incontestabile nuovo rilievo istituzionale assunto, si configuravano a ben considerare come i livelli meno elevati di autonomia, le ultime articolazioni di sfere circoscritte di autodeterminazione, secondo un ordine derivato di poteri"⁴¹.

1.3 La transizione degli anni Sessanta/Settanta

La nuova architettura istituzionale concepita dalla Costituzione repubblicana del 1948 inaugura una fase per gli Enti locali, che si contraddistingue per una certa discontinuità rispetto al passato; come detto nel paragrafo precedente, è significativo sottolineare che, per la prima volta, il principio di autonomia viene inserito tra i principi fondamentali del nuovo ordinamento costituzionale. Tuttavia, non si può affermare che le disposizioni di principio contenute nel dettato costituzionale trovino immediata e puntuale declinazione nella legislazione ordinaria. Abbiamo visto che le Regioni ordinarie ottengono concreta realizzazione solamente nel 1970 e discorsi analoghi si possono enucleare anche per quanto concerne l'attribuzione di funzioni agli Enti locali che, sostanzialmente, continuano ad essere disciplinati dal Testo Unico del 1934, chirurgicamente emendato dagli aspetti più marcatamente antidemocratici e autoritaristici. Una serie di leggi procedono nel regolare alcuni aspetti legati al governo locale, come la legislazione elettorale; "l'unica novità significativa in questo periodo deriva dal ripristino degli istituti democratici: l'elettività degli amministratori locali, il suffragio universale, il pluralismo dei partiti"⁴². In particolare, la Legge 9 giugno 1947, n. 530⁴³ richiama in vigore talune disposizioni contenute nel Testo Unico del 1915 e abroga altre norme del Testo Unico del 1934, andando a regolare le attribuzioni e il funzionamento degli organi degli Enti locali. A raccogliere e sistematizzare le varie normative, interviene nel 1960 il Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali⁴⁴ e, nel 1967, il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e passivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali⁴⁵. Per quanto attiene agli aspetti legati alla finanza locale il riferimento è ancora una volta il già citato

⁴⁰ L'ordine di enunciazione degli enti sancito dall'art. 114 Cost. verrà cambiato con la L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Il nuovo formulato, al primo comma, riporta: *La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato*.

⁴¹ E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma, in Rivista AIC, n. 2/2015, p. 11.

⁴² F. MANGANARO, M. VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit., p. 8.

⁴³ Cfr. ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO, Legge 9 giugno 1947, n. 530, contenente modifiche al T. U. 1934 della legge comunale e provinciale e successive modificazioni: istruzioni, Roma, 1947.

⁴⁴ Cfr. D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

⁴⁵ Cfr. D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

Testo Unico del 1931, che seguita a disciplinare tale settore, privilegiando i trasferimenti di risorse dal centro alla periferia, da parte dello Stato, in luogo della previsione di una finanza propria degli Enti locali.

Per circa due decenni, dunque, non si è mai verificato un reale intervento legislativo ordinario tale da imprimere un effettivo impulso ai principi autonomistici previsti dal testo costituzionale. La questione della riorganizzazione del comparto degli Enti locali, tuttavia, permane e nella seconda metà degli anni Sessanta – periodo caratterizzato da un marcato fervore sociale, politico ed economico – torna a dominare il dibattito giurisprudenziale; in particolare, si rivelerà di prioritario il tema dell'istituzione delle Regioni a statuto ordinario.

Nel 1970 si svolgono le prime elezioni dei Consigli regionali che, successivamente, provvedono ad approvare gli statuti dell'Ente⁴⁶. Tale ultimo strumento assurge a massima fonte dell'ordinamento regionale e custodisce "numerose disposizioni di principio, dirette ad affermare, in modo spesso enfatico, l'adozione di un modello di amministrazione regionale connotato dalla collaborazione con gli enti locali" i quali sono chiamati a partecipare, tra l'atro, alle politiche di programmazione regionali⁴⁸.

Negli anni successivi il dibattito pubblico, accademico, giuridico e politico circa le possibili forme da imprimere all'assetto del governo locale – e in particolar modo all'ente Provincia – si fa sempre più intenso. Numerosi sono i progetti di iniziativa parlamentare che vengono presentati⁴⁹, alcuni prevedono una modifica dei tratti peculiari della Provincia, mentre altri, ancor più incisivi, postulano la totale soppressione dell'Ente intermedio, ritenuto di scarsa utilità e gravoso per la finanza pubblica⁵⁰. In ogni caso, durante gli anni ottanta, nonostante la fertilità di progetti di studio⁵¹ e disegni di legge, non si addiviene a nessuna vera riforma in tema di ridefinizione degli assetti locali.

⁴⁶ Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2009, pp. 381 ss.; M. OLIVETTI, *Nuovi statuti e forma di governo delle regioni: verso le costituzioni regionali?*, Bologna, 2002.

⁴⁷ G. VESPERINI, *Poteri locali e Regioni: le dinamiche del cambiamento*, in www.irpa.eu., p. 13.

⁴⁸ L. PALADIN, *Diritto regionale*, Padova, 1992, pp. 409 ss.

⁴⁹ Vedi, ad es., Atti parl. Sen., VII Legislatura, doc. n. 320; Atti parl. Sen., VIII Legislatura, doc. n. 207; Atti parl. Cam., VIII Legislatura, doc. n. 423.

⁵⁰ Per una ricostruzione delle correnti di quel periodo, cfr. G.C. RICCIARDI, *Dalle leggende alle Città metropolitane*, manoscritto in corso di pubblicazione su volume curato da G.C. RICCIARDI e A. ZATTI e patrocinato dalla Fondazione Giandomenico Romagnosi – Scuola di Governo Locale.

⁵¹ In particolare, si veda la storica ricerca condotta, sotto la guida di U. POTOTSCHNIG, da un gruppo di ricerca dell'Università degli Studi di Pavia, dal titolo AA.VV., *Legge generale sull'amministrazione locale*, Padova, 1977. Sul punto cfr., ancora, G.C. RICCIARDI, *Dalle leggende alle Città metropolitane*, cit.

1.4 La riforma delle autonomie intervenuta con la Legge 8 giugno 1990, n. 142

Dopo un intervallo di oltre cinquanta anni dal Testo Unico del 1934, una vera riforma degli Enti locali si concretizza grazie alla Legge 8 giugno 1990, n. 142⁵², attuativa della riserva prevista dall'art. 128 della Costituzione⁵³. Con questa legge si pone mano al riassetto del governo locale italiano, fornendo, finalmente, piena attuazione ai principi costituzionali rimasti latenti per decenni e adeguando così la legislazione ordinaria ai principi e alle direttive dell'Unione Europea.

Le autonomie locali e, dunque, le Province, addivengono ad interpretare il ruolo – sino ad allora mai pienamente raggiunto – di articolazioni dello Stato rappresentative del proprio territorio e della propria collettività locale, sia dal punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista politico⁵⁴. La Legge 8 giugno 1990, n. 142, "valorizzando l'autonomia di Comuni e Province, pone le basi per la differenziazione dei relativi regimi e la delegificazione di parti importanti dell'ordinamento locale"55, traghettando l'ordinamento locale italiano – storicamente impostato ad una legislazione di tipo uniforme che disciplinava in modo dettagliato ogni materia – verso una nuova fase, caratterizzata da una legislazione di principi che concede maggiori spazi di manovra agli Enti locali. In particolare, l'art. 2 stabilisce alcuni principi cardine dell'ordinamento locale: viene ribadito che Comuni e Province sono Enti autonomi, detengono autonomia statutaria e finanziaria, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate da Stato e Regioni, curano gli interessi e promuovono lo sviluppo delle Comunità di riferimento. L'autonomia normativa si realizza appieno attribuendo agli Enti locali il potere di emanare statuti propri, ai quali è imputato il compito di dettare le norme fondamentali in merito all'organizzazione dell'ente, stabilendo i rapporti tra gli organi, le forme di partecipazione dei cittadini e delle minoranze, l'ordinamento degli uffici, la gestione dei servizi pubblici, la potestà regolamentare etc. È, inoltre, opportuno sottolineare che, alla luce di questa rinnovata autonomia, "vengono ridotti i controlli esterni sugli atti degli enti locali, fino alla loro totale eliminazione, avvenuta con la riforma costituzionale del 2001"56.

In sostanza, la tradizionale uniformità che da sempre ha caratterizzato l'ordinamento degli Enti locali in Italia viene meno, anche se occorre notare che gli organi di governo rimangono gli stessi. Per la Provincia ritroviamo il Consiglio, che rappresenta l'assemblea elettiva, la Giunta, quale

⁵² Cfr., in argomento, L. VANDELLI, *Ordinamento delle autonomie locali, commento alla legge 8 giugno 1990, n. 142*, Santarcangelo di Romagna, 1991; V. ITALIA, M. BASSANI, *Le autonomie locali. Legge 8 giugno 1990, n. 142*, Milano, 1990.

⁵³ L'art. 128 Cost., infatti, prevedeva quanto segue: "Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".

⁵⁴ Cfr. U. POTOTSCHNIG, *Per una nuova legislazione comunale e provinciale*, in ID., *Scritti scelti*, Padova, 1999, pp. 553 ss.

⁵⁵ G. VESPERINI, *La legge sulle autonomie locali venti anni dopo*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, n. 4/2010, p. 960.

⁵⁶ F. MANGANARO, M. VIOTTI, La Provincia negli attuali assetti istituzionali, cit., p. 10.

organo collegiale esecutivo e il Presidente della Provincia come organo monocratico. Per quanto concerne le funzioni, osserviamo che al Consiglio è attribuito un ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, atteso che pertiene al Consiglio l'approvazione di statuti, regolamenti, piani, programmi e bilanci⁵⁷; la Giunta detiene, invece, una competenza residuale, ovvero compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco o del Presidente della Provincia⁵⁸; al Presidente della Provincia, infine, spetta il ruolo di rappresentante dell'Ente, dal momento che convoca e presiede sia il Consiglio che la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e, da ultimo, offre esecuzione agli atti⁵⁹.

Principi autonomistici si rinvengono anche per ciò che attiene ai temi legati alla finanza e alla contabilità degli Enti locali, racchiusi all'interno del Capo XIV della Legge 8 giugno 1990, n. 142. In particolare, l'art. 54 riconosce alle Province autonomia finanziaria – fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite – e potestà impositiva autonoma. Grazie a tali previsioni, un sistema che vede integrarsi finanza trasferita e finanza autonoma si sostituisce alla precedente impostazione di pressoché totale dipendenza finanziaria degli Enti periferici dallo Stato centrale; un sistema, quest'ultimo, imperniato sull'erogazione di trasferimenti diretti agli Enti locali.

Per quanto concerne l'elezione degli esecutivi delle Province, l'art. 34 prevede che il Presidente della Provincia venga scelto con un'unica votazione, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta del Consiglio, in un lasso di tempo non superiore ai sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, o dalla vacanza, o dalle dimissioni degli stessi. La previsione dell'elezione del Presidente della provincia e della Giunta a scrutinio palese abroga il precedente metodo d'elezione a scrutinio segreto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 570/1960, "così da permettere a ciascun Consigliere di esternare il proprio convincimento, al riparo da possibili costrizioni, provenienti dal partito o gruppo di appartenenza"60.

Occorre, infine, fare riferimento al Capo V, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, per quanto riguarda le funzioni e i compiti attribuiti alla Provincia. In generale, alla Provincia viene riconosciuto un ruolo di programmazione e gestione delle funzioni amministrative relative ad una serie di settori, quali, ad esempio, la difesa del suolo, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dei beni culturali, la viabilità e i trasporti, la protezione della flora, della fauna dei parchi e delle riserve naturali, la caccia e la pesca, lo smaltimento dei rifiuti, nonché eventuali compiti connessi all'igiene e all'istruzione secondaria attribuiti dalla legislazione regionale e statale⁶¹. Occorre, tuttavia, osservare che, oltre all'individuazione degli ambiti di competenza provinciale, la legge determina alcuni settori di materie, ma non specifica nessun tipo di funzioni ad essa attribuite.

⁵⁷ Vedi art. 32, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

⁵⁸ Vedi art. 35, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

⁵⁹ Vedi art. 36, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

⁶⁰ C. SCHILARDI, Gli organi elettivi dei Comuni e delle Province, in Pubblicazione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno (SSAI), Roma, 2001, http://ssai.interno.it, p. 31.

⁶¹ Vedi art. 14, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Infine, passando in rassegna l'enunciato della Legge 8 giugno 1990, n. 142, si nota come per la prima volta una legge ordinaria parli espressamente di Aree metropolitane e di Città metropolitane⁶². Tali Enti, tuttavia, per molti anni non hanno trovato una loro declinazione attuativa concreta. Per quanto concerne le Aree metropolitane si rileva che il Governo non ha usufruito della delega legislativa assegnatagli al fine della costituzione di tali organismi⁶³. Per ciò che riguarda l'istituzione delle Città metropolitane, occorre notare che loro costituzione si è lungamente procrastinata nel tempo, non realizzandosi neppure dopo la riforma del Titolo V del 2001, che ha fornito la copertura costituzionale a tali Enti. Come rilevato nel seguente capitolo⁶⁴, tuttavia, l'istituzione delle Città metropolitane si realizza solamente con l'introduzione nell'ordinamento della Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente: "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni".

A completamento del quadro sin qui fornito, è opportuno sottolineare che la nuova fisionomia istituzionale assunta della Provincia trae ulteriore sviluppo grazie alla Legge 25 marzo 1993, n. 81⁶⁵, la quale prevede l'elezione diretta del Presidente della Provincia (oltre che dei Sindaci). Tale previsione accentua e rinsalda il legame tra la comunità territoriale di riferimento e la classe politica dell'ente Provincia, avvicinando l'amministrazione ai cittadini e contribuendo, altresì, ad instaurare un modo nuovo di intendere la rappresentanza politica, in precedenza sostanzialmente monopolizzata dalle scelte interne al sistema partitico⁶⁶.

1.5 Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, introduce nell'ordinamento italiano il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali⁶⁷. Il nuovo Testo Unico pone ordine al settore degli Enti locali rimanendo nell'ambito della legislazione ordinaria; l'impianto di riferimento è rappresentato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificata ed integrata dai successivi interventi legislativi. Tuttavia, il Testo Unico non si limita meramente a raccogliere le leggi precedenti, bensì interviene apportando una novazione dei testi legislativi ivi raccolti. Nel compiere tale operazione tiene in considerazione, innanzitutto, le sentenze della Corte costituzionale emanate nel corso degli anni in riferimento alle norme oggetto di sistematizzazione e, in secondo luogo, incorpora anche gli "orientamenti giurisprudenziali - sia ordinari che

⁶² Vedi artt. 17-21, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

⁶³ Vedi art. 21, Legge 8 giugno 1990, n. 142.

⁶⁴ V. *infra*, par. 7, in questo stesso capitolo.

⁶⁵ Su cui cfr. P. BARRERA, La nuova legge elettorale per i comuni e le province. La sfida della democrazia locale, Roma, 1993.

⁶⁶ Tali aspetti sono sottolineati, in particolare, da G. PALOMBELLI, *L'evoluzione delle circoscrizioni provinciali dall'Unità d'Italia ad oggi*, in http://www.upinet.it, 2012, p. 16.

⁶⁷ Cfr. R. CARPINO, *Testo unico degli enti locali commentato*, Santarcangelo di Romagna, 2016.

amministrativi - riferiti ad aspetti particolarmente problematici emersi in sede di applicazione della normativa, purché siano indiscutibilmente entrati nella prassi amministrativa"68.

Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, racchiude al proprio interno duecentosettantacinque articoli ed è ripartito in quattro parti. La parte I riguarda l'ordinamento istituzionale; la parte II è dedicata all'ordinamento finanziario e contabile; la parte III disciplina le associazioni degli Enti locali; la parte IV concerne le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

Senza entrare nei dettagli, poiché – come detto – non vi sono innovazioni sostanziali nella materia, preme tracciare il quadro di massima nel quale si inserisce la Provincia. L'art. 3, al terzo comma, definisce la Provincia come l'Ente locale intermedio tra Comune e Regione, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Il quarto comma del medesimo articolo prevede che la Provincia sia dotata di autonomia statutaria (statuto), normativa (regolamenti), organizzativa ed amministrativa (struttura organizzativa propria), nonché finanziaria e impositiva (finanza e tributi propri). Sempre l'art. 3, al quinto comma attribuisce alla Provincia funzioni proprie e funzioni conferite o delegate da Stato e Regioni, secondo il principio di sussidiarietà⁶⁹.

Lo statuto della Provincia⁷⁰, assurge a strumento fondamentale mediante il quale si esplica l'autonomia dell'Ente stesso. L'art. 6 riconosce espressamente alle Province (oltre che ai Comuni) la potestà nell'adottare tale documento; la previsione statutaria, del resto, trova fondamento in Costituzione e, allo stesso tempo, contribuisce a declinare i principi autonomistici degli Enti locali previsti nella Carta costituzionale stessa⁷¹. Nello specifico, secondo il comma 2 dell'art. 6, lo statuto deve stabilire le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia per le minoranze e di partecipazione dei cittadini, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. Inoltre, lo statuto fissa i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, le forme della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone. Lo statuto, infine, secondo il comma 5, dell'art. 6, è approvato con delibera del Consiglio provinciale in seduta pubblica con voto palese, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno al fine di essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

Le funzioni di competenza provinciale vengono specificate dall'art. 19 del TUEL che, sostanzialmente, ricalca le funzioni già previste dalla Legge n. 142/1990⁷². I principali settori in

⁶⁸ C. SCHILARDI, Gli organi elettivi dei Comuni e delle Province, cit., p. 83.

⁶⁹ Il principio di sussidiarietà che qui viene in luce si riferisce alla c.d. dimensione "verticale".

 $^{^{70}}$ Cfr. M. DI FOLCO, L 'ordinamento comunale riportato nel T.U.E.L., in SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, Roma, 2008, p. 6.

⁷¹ Cfr. art. 114, comma 2, Cost., il quale stabilisce che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione".

⁷² V. *supra*, nel presente capitolo, il par. 1.4.

cui si esplica l'azione provinciale sono, dunque, quello della programmazione territoriale e di sviluppo, il settore ambientale, culturale, della viabilità e trasporti, della caccia e pesca, dell'istruzione secondaria di secondo grado, della raccolta ed elaborazione dei dati, nonché dell'assistenza tecnico amministrativa agli Enti locali. Inoltre, alle Province sono riconosciuti compiti di promozione e coordinamento delle attività, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo. Alla Provincia spettano poi competenze in tema di programmazione e coordinamento, così come delineato dall'art. 20 del TUEL. In generale, l'ente Provincia si configura come una sorta di collettore delle istanze comunali e, al tempo stesso, assicura il coordinamento tra l'attività comunale e quella di livello regionale. In particolare, alla Provincia viene affidato un fondamentale ruolo di programmazione territoriale; in base al comma 2 dell'art. 20, compete ad essa la predisposizione e l'adozione del Piano territoriale di coordinamento⁷³. Tale strumento urbanistico, "sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali"74, assume il compito di determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio, con particolare riguardo nei confronti della vocazione e delle caratteristiche di ogni sua parte. Inoltre, spetta alla Provincia verificare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali rispetto agli indirizzi del Piano territoriale di coordinamento⁷⁵. La pianificazione di area vasta concerne sia la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, sia quanto attiene alle linee d'intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico forestale e, in genere, per il consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque, nonché le aree nelle quali è opportuno istituire parchi o riserve naturali.

Gli Enti locali, comprese le Province, godono del potere regolamentare. Il Testo Unico, all'art. 7, sancisce che le Province (così come i Comuni), nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Secondo l'art. 42, comma 2, lett. a), del TUEL, l'approvazione dei regolamenti compete al Consiglio provinciale, con l'eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione è di competenza della Giunta provinciale, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio, così come disposto dal comma 3, art. 48, dello stesso Testo Unico.

In definitiva, il Testo Unico pone ordine all'assetto degli enti locali del nostro Paese, rimanendo, tuttavia, confinato nell'ambito della legislazione ordinaria. L'esigenza di un intervento legislativo di rango costituzionale in grado di conferire nuova forma all'assetto territoriale dello Stato va però intensificandosi nel dibattito dottrinale, giurisprudenziale e anche

⁷³ Cfr. P. SANTINELLO, *La pianificazione territoriale intermedia fra piani urbanistici e piani di settore*, Milano, 2002, pp. 61 ss.

⁷⁴ F. SALVIA, *Manuale di diritto urbanistico*, Padova, 2012, p. 64.

⁷⁵ V. quanto diffusamente esposto sul tema da CERULLI IRELLI, R. CAMELI, *L'autonomia delle Province nel nuovo quadro istituzionale*, in www.upinet.it, 2004, *passim*.

politico. Tale necessità trova concretezza nel 2001, con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che è oggetto d'analisi nel prossimo paragrafo.

1.6 La riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione

Con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, viene modificato il Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, ottenendo così una "costituzionalizzazione" dell'opera di decentramento e semplificazione amministrativa realizzatasi nel corso degli anni Novanta mediante la legislazione ordinaria, sotto la spinta dell'allora Ministro della Funzione pubblica Franco Bassanini⁷⁶. In quel periodo, peraltro, non solo in Italia ma anche in molti altri Stati europei si attuano riforme tese a imprimere maggiore autonomia agli ordinamenti locali, con il trasferimento di funzioni dal centro alla periferia⁷⁷.

Passiamo ora ad analizzare i principali elementi di novità, riguardanti l'ente Provincia, introdotti in Costituzione dall'articolato della L. Cost. 3/2001. L'art. 1 della Legge in esame modifica l'art. 114 Cost. Il precedente ordine in cui venivano presentati gli enti territoriali viene invertito dal novellato articolo, che oggi recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". L'ordine di presentazione procede dal basso verso l'alto, come a "rimarcare una esplicita volontà di rifondare, ab imis, e ad iniziare dalle istituzioni più vicine ai cittadini, l'intero ordinamento della Repubblica" Viene così in evidenza il ruolo riconosciuto agli enti locali, Comuni in primis ma anche Province e Città metropolitane, quali Enti vicini ai cittadini, chiamati a soddisfare i loro interessi, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Principio, quest'ultimo, introdotto esplicitamente all'art. 118 Cost., recependo gli indirizzi europei⁷⁹ contenuti nel Trattato di Maastricht⁸⁰. Il secondo comma sancisce, inoltre, che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni costitusicono Enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Il principio dell'autonomia statutaria acquisisce, dunque, una nuova rilevanza costituzionale per tutti gli Enti locali. Tale principio era, infatti, già previsto a livello costituzionale dall'art. 123

⁷⁶ Vedi le cosiddette "Leggi Bassanini". In particolare, cfr. la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Bassanini bis), recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

 $^{^{77}}$ Cfr. F. COVINO, Costituzione e federalismo fiscale in nove ordinamenti dell'Unione europea, in Federalismi.it, n. 16/2005.

⁷⁸ P. AIMO, Stato e poteri locali in Italia: dal 1848 ad oggi, Roma, 2010, p. 173.

⁷⁹ Cfr. G. TESAURO, Diritto dell'Unione Europea, Padova, 2010, pp. 105 ss.

⁸⁰ Trattato sull'Unione europea, in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, C 326/13, c.d. Trattato di Maastricht. In particolare, per quanto concerne il principio di sussidiarietà, si veda l'art. 5. Per un approfondimento sulle origini e sul contenuto del Trattato di Maastricht si veda: N. NUGENT, *Governo e politiche dell'Unione europea*, Vol. I, Bologna, 2008, pp. 85 ss.

Cost. per quanto riguarda le Regioni, ma per i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, l'autonomia statutaria era sancita soltanto a livello di legislazione ordinaria⁸¹.

L'art. 3 concerne l'art. 117 della Costituzione; in particolare, il sesto comma prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva – eccetto un'eventuale delega alle Regioni – mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane godono della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. È la Costituzione stessa, dunque, che fissa le basi dell'autonomia degli Enti locali; tuttavia, spetta, successivamente, alla legge ordinaria determinare le competenze e le modalità di esercizio di tale autonomia. L'autonomia normativa degli Enti locali si svolge interamente con atti subordinati alla legge, a quella statale, come a quella regionale; entrambe, nondimeno, devono rispettare l'autonomia regolamentare degli Enti locali così come riconosciuta dal dettato costituzionale. La Corte costituzionale chiarisce il punto, affermando che il legislatore regionale, nell'ambito della propria competenza per materia, può decidere o meno di decentrare le proprie funzioni amministrative agli Enti locali; la legge regionale non può, tuttavia, limitare la potestà regolamentare delle Province (e dei Comuni), in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle funzioni loro attribuite⁸².

L'art. 4 innova l'enunciato dell'art. 118 della Costituzione in tema di funzioni amministrative, che ora vengono di norma attribuite ai Comuni, salvo conferirle a Province, Regioni o Stato, qualora necessitino di un esercizio unitario meglio perseguibile da Enti sovraordinati secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il secondo comma dell'art. 118 si concentra sulle funzioni proprie degli Enti locali. Tali funzioni non possono essere erose dall'azione legislativa di nessun altro Ente, né regionale, né statale e si configurano come "il nucleo identificativo indefettibile degli enti stessi come enti di governo della propria collettività" andando così a realizzare pienamente l'autonomia dell'Ente locale. Il quarto comma sancisce che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà⁸⁴.

L'art. 5 della Legge cost. n. 3/2001 innova l'art. 119 della Costituzione, introducendo l'autonomia finanziaria in capo a Regioni ed Enti locali; tale previsione risulta assai innovativa se rapportata al contesto italiano, "tradizionalmente fondato su una tipologia di Stato fortemente centralizzato" In particolare, il primo comma sancisce che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dispongono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Il secondo

⁸¹ Vedi l'art. 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

⁸² Vedi Corte cost. n. 246/2006.

⁸³ V. CERULLI IRELLI, R. CAMELI, *L'autonomia delle Province nel nuovo quadro istituzionale*, in www.upinet.it.

⁸⁴ La sussidiarietà che qui viene in luce è la c.d. sussidiarietà orizzontale.

⁸⁵ E. JORIO, *Le contraddizioni e i limiti applicativi dell'art. 119 della costituzione*, in *Federalismi.it* n. 14/2007, p. 3.

comma aggiunge che questi Enti hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio. L'articolo si chiude con il sesto comma, il quale prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni dispongono di un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Tali Enti possono poi ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento; inoltre, viene esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. Tale ultima disposizione ha conferito rilevanza costituzionale al principio del rispetto del pareggio di bilancio corrente⁸⁶, c.d. "golden rule", per gli Enti locali. Questi ultimi, dunque, possono ricorrere all'indebitamento esclusivamente al fine di finanziare investimenti e non possono, invece, ricorrervi per far fronte a spese correnti.

Per quanto riguarda l'art. 7 della Legge Costituzionale n. 3/2001, basti qui ricordare che aggiunge all'art. 123 della Costituzione il seguente comma: "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

L'art. 9, al primo comma, va ad integrare quanto disposto dall'art. 132 Cost., in tema di modifica territoriale di Province (e Comuni) che intendano staccarsi da una Regione per aggregarsi ad un altro Ente regionale. Posto che si può addivenire ad un mutamento dei confini per mezzo di legge ordinaria, l'art. 9 in esame va ad aggiungere che è necessario ottenere la preliminare approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate (delle Province o dei Comuni). È opportuno evidenziare come il coinvolgimento delle popolazioni interessate si presenti "quale carattere fondamentale dell'intero procedimento" di modifica territoriale. Il secondo comma dell'art. 9, da ultimo, gli articoli numero 115, 124, 125 primo comma, 128, 129 e 130 della Costituzione. Conseguentemente alla maggiore autonomia acquisita dagli Enti territoriali, è interessante notare la quasi totale scomparsa dei controlli statali sugli Enti stessi.

Abbiamo così – concisamente – delineato le principali novità introdotte dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. In conclusione, giova rammentare in questa sede anche la Legge 5 giugno 2003, n. 131⁸⁸ – passata alla storia come Legge "La Loggia", dal nome del Ministro proponente – che reca norme per adeguare l'ordinamento repubblicano a quanto previsto dalla Legge Costituzionale del 2001. Infine, non va sottaciuto il notevole apporto nel dipanare complesse questioni interpretative nell'applicazione del nuovo Titolo V fornito dalla giurisprudenza costituzionale⁸⁹; tantomeno, può omettersi di considerare la rilevante attività consultiva esercitata dalle Commissioni Affari costituzionali dei due rami del Parlamento che, soprattutto inizialmente "si sono trovate ad operare senza l'ausilio di una giurisprudenza costituzionale che offrisse spunti interpretativi per la soluzione dei nodi della riforma, e per

⁸⁶ V., ad es., M. BARBERO, Golden rule, non è tutto oro quel che luccica, in Le Regioni, n. 4/2005, pp. 675 ss.

⁸⁷ D. TRABUCCO, *Le variazioni territoriali ex art. 132*, 2° *comma Cost. Tra popolazioni interessate, quesiti referendari unitari e fonte competente*, in www.diritto.it., 18 settembre 2008.

⁸⁸ V. E. BETTINELLI, L'ordinamento repubblicano, Como – Pavia, 2014.

⁸⁹ Si può individuare la sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, quale punto d'avvio della fase che ha visto il contributo maggiormente significativo della Corte costituzionale.

qualche verso in taluni casi hanno anticipato interpretazioni poi confermate e sviluppate dalla Corte costituzionale"⁹⁰.

Il dibattito circa la possibile ridefinizione dello statuto normativo dell'Ente intermedio si snoda, sino alla riforma del 2014⁹¹, introdotta con la cosiddetta "Legge Delrio" i cui principali elementi sono esaminati nel primo capitolo del paper.

⁹⁰ CAMERA DEI DEPUTATI, *Titolo V e giurisprudenza costituzionale*, in http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap05_sch02.htm.
⁹¹ V, *infra*, par. 2.2.

2. SCHEMA NORMATIVO

Il presente schema normativo è stato redatto sulla base di alcune delle soluzioni prospettate nel presente *policy* paper. Il testo reca la "*Disciplina degli Enti di Area vasta in Lombardia*".

DISCIPLINA DEGLI ENTI DI AREA VASTA IN LOMBARDIA

SOMMARIO

TITOLO I –	Dienos	izioni	general	li
III OLO I –	$\boldsymbol{\nu}$	izioni	generai	ı

- Art. 1 Zonizzazione degli Enti di Area vasta
- Art. 2 Statuto degli Enti di Area vasta
- TITOLO II Funzioni, organi e proiezione territoriale degli enti di Area vasta
 - CAPO I Ricognizione delle funzioni di Area vasta
 - Art. 3 Le funzioni degli Enti di Area vasta
 - CAPO II Organi dell'ente di Area vasta e ripartizione delle competenze
 - Art. 4 Gli organi
 - Art. 5 L'Assemblea dei Sindaci e le sue competenze
 - Art. 6 Il Consiglio di Area vasta e le sue competenze
 - *Art.* 7 *Presidente e le sue competenze*
 - Art. 8 Gratuità degli incarichi
 - Art. 9 Revisore dei conti
 - Art. 10 L'organizzazione e il Direttore di Area
 - CAPO III Ambiti, zonizzazioni e gestioni associate
 - Art. 11 Ambiti e zonizzazioni
 - *Art.* 12 *Le Zone omogenee*
 - Art. 13 Funzioni di prossimità e vincoli al loro esercizio in forma associata
 - Art. 14 Disposizioni sulle aree montane
 - CAPO IV Le interconnessioni funzionali interne ed esterne all'Area vasta
 - Art. 15 I raccordi funzionali tra i soggetti
 - Art. 16 I tavoli tecnici orizzontali
 - Art. 17 I tavoli tecnici verticali
- TITOLO III Disposizioni finanziarie, contabili, transitorie e finali
 - CAPO I Disposizioni finanziarie e contabili
 - Art. 18 Disposizione finanziaria
 - Art. 19 Patrimonio
 - Art. 20 Disposizioni contabili
 - CAPO II Disposizioni transitorie e finali
 - Art. 21 Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Zonizzazione degli Enti di Area vasta

1.1. Le circoscrizioni amministrative degli Enti di Area vasta [denominati "Cantoni"] sono delimitate dai confini corrispondenti ai territori indicati nell'allegato n. 1 alla presente legge, che ne costituisce parte integrante, restando salve le disposizioni sulla Città Metropolitana di Milano. 1.2. Gli Enti di Area vasta sono zonizzati in funzione dei criteri di omogeneità territoriale, culturale, economica, demografica e di coerenza amministrativa, nel rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione e organizzazione amministrativa.

Art. 2 – Statuto degli Enti di Area vasta

- 2.1. Ciascun Ente di Area vasta è dotato di uno statuto, proposto ed approvato dal Consiglio di Area, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci.
- 2.2. Lo statuto contempla i seguenti contenuti:
 - le funzioni e i servizi, definiti dalla legge statale, ex comma 4 art. 40, della Legge cost. [...], e da quelle regionali;
 - gli organi dell'Ente, i modi di elezione, la durata dei mandati e le rispettive competenze;
 - gli istituti di partecipazione popolare e i loro caratteri di efficacia giuridica;
 - i criteri e le modalità per la definizione delle zone omogenee e quelli per l'esercizio associato tra Comuni delle funzioni amministrative di prossimità, anche obbligatorie, nonché dei correlativi servizi;
 - la definizione dei tavoli tecnici, sia orizzontali che verticali, per i coordinamento dell'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi e l'attività pattizia tra Enti;
 - le disposizioni particolari di tutela e promozione delle aree montane, così come definiti dalla legislazione in materia;
 - le disposizioni sul regime finanziario, sulla gestione del patrimonio e sulle disposizioni relative a contratti e concessioni previe, se del caso, gare ad evidenza pubblica;
 - le disposizioni transitorie e finali e la tabella di ponderazione dei voti riferiti ai singoli Comuni dell'Area vasta.

TITOLO II – FUNZIONI, ORGANI E PROIEZIONE TERRITORIALE DEGLI ENTI DI AREA VASTA

CAPO I – RICOGNIZIONE DELLE FUNZIONI DI AREA VASTA

Art. 3 – Le funzioni degli Enti di Area vasta

- 3.1. Gli Enti di Area vasta esercitano le funzioni ed erogano i servizi previsti dalla Legge dello Stato e dalle Leggi regionali, nonché quelli delegati dalla Regione.
- 3.2. In particolare, salvo quanto previsto da diverse norme statali e regionali, essi svolgono le attività amministrative nelle seguenti materie:

- a) piani poliennali di sviluppo socio-economico;
- b) piani territoriali di coordinamento di Area vasta, subordinatamente ai piani regionali;
- c) tutela ambientale, con particolare riferimento alla gestione degli ambiti ottimali del Servizio Idrico Integrato, di quelli per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, alle autorizzazioni uniche ambientali, ai piani di bacino e a quelli di risanamento ambientale, ai limiti e agli standards ambientali, ai parchi e riserve, anche di Area vasta, alle distanze di sicurezza, alla classificazione di industrie e impianti produttivi, alle ordinanze di necessità ed urgenza in materia ambientale, alla certificazioni verdi, alle aree contaminate ed alle loro bonifiche;
- d) caccia e pesca, limitatamente agli aspetti non regolati da diversa legge regionale;
- e) trasporti sovracomunali e strade di collegamento tra Comuni, limitatamente alla classificazione stabilita da Legge regionale;
- f) assistenza ai Comuni per l'effettuazione di gare a evidenza pubblica, per importi superiori a Euro [...] [...], con la possibilità di delega da parte dei Comuni agli Enti di Area vasta delle funzioni di stazione appaltante;
- g) programmazione ed edilizia scolastica;
- h) protezione civile, per quanto non demandato alla Regione e ai Comuni da diverse disposizioni;
- i) politiche in materia di occupazione, ivi compresi i fenomeni discriminatori e la tutela delle pari opportunità;
- j) promozione delle relazioni istituzionali tra l'Ente di Area vasta e enti locali, nonché gli Enti funzionali della circoscrizione;
- k) raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'Area vasta, per quanto non attribuita alla Regione e ai Comuni;
- 1) funzioni e servizi delegati da leggi regionali.

CAPO II – ORGANI DELL'ENTE DI AREA VASTA E RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Art. 4 – Gli organi

- 4.1. Gli organi politici dell'Ente di Area vasta sono l'Assemblea dei Sindaci, il Consiglio di Area e il Presidente.
- 4.2. Gli organi burocratici dell'Ente sono il Direttore di Area e i dirigenti amministrativi.
- 4.3. L'organo di controllo contabile è il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 – L'Assemblea dei Sindaci e le sue competenze

5.1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo di indirizzo politico, di coordinamento e di controllo dell'Ente. I suoi membri hanno un mandato di 4 anni, salva decadenza dalla carica dovuta alle cause stabilite dalla legge e sostituzione con il Sindaco subentrante.

- 5.2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione dell'Area vasta.
- 5.3. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proposta, consultazione da parte degli altri organi dell'Ente, secondo le disposizioni dello statuto, formulazione di un parere preventivo sugli schemi di bilancio, nonché sulla bozza dello statuto dell'Ente di Area vasta.

Art. 6 – Il Consiglio di Area vasta e le sue competenze

- 6.1. Il Consiglio dei Area è l'organo che esercita le funzioni a contenuto generale. I suoi membri hanno un mandato di 4 anni, salva decadenza dalla carica dovuta alle cause stabilite dalla legge e sostituzione con il Sindaco od il consigliere comunale subentranti.
- 6.2. Il Consiglio è composto da n. [...] consiglieri eletti dall'Assemblea dei Sindaci tra i Sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni appartenenti alla circoscrizione amministrativa dell'Ente di Area vasta.
- 6.3. L'elezione avviene sulla base di liste composte almeno da un numero di candidati pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da non meno del 5% degli aventi diritto al voto; i voti sono ponderati in relazione a quanto indicato nella tabella annessa allo statuto, facente parte integrante dello stesso e alle modalità di elezione previste dalla Legge dello Stato, nel rispetto della proporzionalità tra maggioranze e minoranze.
- 6.4. Le funzioni esercitate dal Consiglio di Area riguardano:
 - a) statuto e sue modifiche, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
 - b) piani e programmi;
 - c) regolamenti e altri atti a contenuto generale;
 - d) provvedimenti di carattere generale concernenti la gestione dell'organizzazione ed il personale;
 - e) atti di straordinaria amministrazione relativi alla gestione patrimoniale;
 - f) bilancio, previo parere dell'Assemblea dei Sindaci;
 - g) attuazione delle funzioni delegate o attribuite dalla legge dello Stato o dalla Regione, relative ad atti a contenuto generale;
 - h) assunzione di mutui, nei limiti della normazione in materia concernente gli Enti locali;
 - definizione dei criteri e delle modalità propedeutiche all'individuazione delle zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni e la creazione di organismi di coordinamento con l'Area vasta tenuto conto, in particolare, della specificità delle aree montane.

Art. 7 – Presidente e le sue competenze

7.1. Il Presidente dell'Area vasta è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione amministrativa dell'Area, tra i Sindaci dei Comuni stessi, il cui mandato scada almeno dopo quello del Presidente. La durata della carica è di 2 anni, salve le cause di decadenza stabilite dalla legge e sostituzione nelle forme e con le modalità stabilite dal presente articolo.

In alternativa:

- 7.1. Il Presidente dell'Area vasta è eletto dall'Assemblea dei Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione amministrativa dell'Area tra persone, indicate in apposito elenco formato dalla Giunta regionale, dotate di specifiche esperienze professionali, amministrative e manageriali. Al Presidente è attribuita una modica indennità di carica nella misura massima di quella prevista per il Sindaco della Città capoluogo dell'ex Provincia, fissata nello statuto dell'Ente. La durata della carica è di 4 anni.
- 7.2. L'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accompagnata da un preciso programma di azione amministrativa.
- 7.3. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede l'Assemblea dei Sindaci e il Consiglio di Area, rappresenta in giudizio l'Ente e nomina i legali nelle eventuali controversie che lo riguardano, dirige la politica dell'Ente ed attua le determinazioni degli altri organi, assume i provvedimenti secondo le disposizioni statutarie. Assume, altresì, i provvedimenti contingibili ed urgenti, nonché gli atti concernenti il personale e il patrimonio dell'Ente. Il Presidente può nominare, informandone il Consiglio, un Vice-Presidente scelto tra i componenti del Consiglio stesso per l'esercizio delle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, facendo fede la firma del Vice-Presidente nel caso impedimento del Presidente stesso. Il presidente può assegnare, sotto la sua responsabilità e vigilanza, deleghe operative a consiglieri, rispettando il principio della collegialità secondo quanto previsto dallo statuto; in questo caso, la firma del Consigliere delegato sostituisce a tutti gli effetti quella del Presidente.

Art. 8 – Gratuità degli incarichi

- 8.1. Salvo quanto previsto dal primo comma del precedente art. 7 [in alternativa] tutte le cariche degli Enti di Area vasta sono esercitate a titolo gratuito, eccezion fatta per i rimborsi delle spese vive opportunamente documentate, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
- 8.2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai Consigli di zona ed ai loro Coordinatori.

Art. 9 – Revisore dei conti

- 9.1. I revisori dei conti sono costituiti da un unico revisore.
- 9.2. Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Area tra gli iscritti al registro dei revisori dei conti.
- 9.3. Il revisore formula un parere sui bilanci poliennali ed annuali, esercita trimestralmente il controllo sugli atti contabili e rende parere sugli assetti organizzativi.

Art. 10 - L'organizzazione e il Direttore di Area

- 10.1. L'organizzazione dell'Ente è disciplinata da apposito regolamento, informato ai principi di contenimento dei costi, di snellezza amministrativa e di funzionalità ed efficienza.
- 10.2. L'organico del personale è deliberato dal Consiglio di Area, su proposta del Presidente, previo parere del Direttore; al personale stesso si applicano le disposizioni normative ed

economiche concernenti i dipendenti di enti locali, essendo i provvedimenti riguardanti il personale riservati al Presidente, previo parere del Direttore o suo delegato.

- 10.3. Il Direttore di Area è scelto dal Presidente, sulla base di apposita selezione, tra soggetti dotati di qualificata esperienza direttiva almeno quinquennale di entità pubbliche o private, di peculiare capacità amministrativa e di qualificazione manageriale, attestata da idoneo curriculum vitae
- 10.4. Il Direttore di Area è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale ed il suo compenso, ivi compresa la retribuzione di risultato, non può eccedere i limiti economici fissati per i dirigenti pubblici; alla scadenza del quadriennio, il Direttore può essere confermato nell'incarico.
- 10.5. Il Direttore di Area dirige le attività dell'Ente, assume i provvedimenti gestionale, anche in esecuzione dei deliberati degli organi politici, è responsabile della legalità e della trasparenza degli atti amministrativi, è di supporto consulenziale agli organi politici e affida a dirigenti dell'Ente, con atto scritto, specifiche funzioni o complessi omogenei di funzioni.
- 10.6. Gli organi competenti dell'Area Vasta, in coerenza con la pianta organica, determinano le unità di personale da trasferire all'Ente, tenendo conto dei principi stabiliti al precedente comma 1; di regola, il personale in servizio presso la Provincia, di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, è trasferito all'Ente di Area Vasta.

CAPO III - AMBITI, ZONIZZAZIONI E GESTIONI ASSOCIATE

Art. 11 – Ambiti e zonizzazioni

11.1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano in vigore gli ambiti e le zonizzazioni contemplate da normative regionali.

Art. 12 – Le Zone omogenee

- 12.1. Sulla base dei criteri fissati nello Statuto dell'Ente, sono individuate le Zone omogenee che svolgono funzioni di partecipazione alle attività degli organi dell'Ente di Area vasta, di fornitura di pareri, di assunzione di iniziative e di proposte su tematiche concernenti la Zona, nonché di azioni di coordinamento tra i Comuni della Zona.
- 12.2. Ciascuna Zona omogenea è dotata di un Consiglio di Zona, composto dai Sindaci dei Comuni della Zona e coordinato da un Coordinatore di Zona, eletto tra i Sindaci, cui spetta la convocazione del Consiglio e la tenuta dei rapporti con gli organi dell'Ente di Area vasta.
- 12.3. Il mandato nei Consigli di Zona e quello del Coordinatore hanno durata di due anni, salva scadenza dalla carica di Sindaco dovuta alle cause stabilite dalla legge e loro sostituzione con il subentrante.
- 12.4. Il Consiglio di Zona rende, altresì, parere preventivo in ordine alle forme associative dei Comuni appartenenti alla Zona omogenea ed in particolare sulle funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata.

12.5. Il parere del Consiglio di Zona può essere disatteso con deliberazione, idoneamente motivata, assunta da tutti i Comuni che intendono costituire forme associative.

Art. 13 – Funzioni di prossimità e vincoli al loro esercizio in forma associata

- 13.1. Le funzioni di prossimità da esercitarsi in forma associata, salvo diversa disposizione della legge regionale, sono:
 - a) organizzazione dell'amministrazione;
 - b) gestione finanziaria contabile e di controllo;
 - c) piani di governo del territorio;
 - d) formazione dei Piani di zona;
 - e) polizia locale urbana e rurale;
 - f) gestione del personale;
 - g) servizi di cui non sia economicamente conveniente la gestione da parte del singolo Comune.
 - h) Piani delle opere pubbliche locali;
 - i) Diritto allo studio ed i servizi inerenti l'istruzione, quali il trasporto alunni e simili;
 - j) Protezione civile;
 - k) Catasto;
 - 1) Servizi informatici e loro sicurezza.
- 13.2. Le funzioni di prossimità sono esercitate in forma associata mediante Unioni di Comuni ovvero convenzioni.
- 13.3. I Comuni, il cui indice demografico sia inferiore a [...] abitanti deliberano necessariamente le forme associative cui dar vita, previo parere del Consiglio di zona e fissano le funzioni da svolgersi obbligatoriamente in forma associata. Nel termine di [...] anni dalla costituzione di forme associative i Comuni sono tenuti obbligatoriamente a fondersi ovvero ad essere incorporati in un unico Comune.
- 13.4. Sono esentati da tale obbligo i Comuni con indice demografico superiore ma gli stessi possono comunque dar vita a forme associative, con gli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 14 – Disposizioni sulle aree montane

- 14.1. Lo Statuto dell'Ente di Area vasta dispone in ordine alle peculiari necessità ed esigenze delle zone montane, individuate dalla legislazione regionale in materia.
- 14.2. Ai Comuni, anche associati, delle zone montane sono assicurati idonei contributi per far fronte alle esigenze particolari di tali zone, caratterizzate da situazioni socio-economiche peculiari, da necessità infrastrutturali e di dotazione di servizi.
- 14.3. Le Comunità montane sono soppresse, restando in vigore le norme ragionali sulla individuazione delle aree montane, in applicazione del precedente art. 11.

CAPO IV – LE INTERCONNESSIONI FUNZIONALI INTERNE ED ESTERNE ALL'AREA VASTA

Art. 15 – I raccordi funzionali tra i soggetti

- 15.1. Le Aree vaste si raccordano tra loro sulla base di Tavoli di raccordo tecnico orizzontale e paritetico, denominati Tavoli interareali delle Aree vaste lombarde (TAVL). I Tavoli interareali delle Aree vaste lombarde sono preordinati al perseguimento dell'uniformità territoriale regionale e alla diffusione, finalizzata all'interscambio reciproco, delle buone prassi invalse in territori geomorfologicamente differenziati. Promuovono il raggiungimento del mutuo consenso per le attività, funzioni o servizi, che travalicano i confini dell'Area vasta e sono funzionali allo stimolo della proiezione interareale dell'autonomia di governo facente capo a ciascuna Area, anche tramite la stipulazione di appositi accordi territoriali interareali (ATI).
- 15.2. Il raccordo tra soggetti insistenti sul territorio dell'Area vasta è affidato a Tavoli di raccordo tecnico verticale di indirizzo e di gestione, denominati Tavoli di raccordo tecnico-funzionale di Area vasta (TRAV). I Tavoli di raccordo tecnico-funzionale di Area vasta assicurano la partecipazione dei soggetti funzionali interposti tra Comuni ed Area vasta e dei portatori di interesse operanti nel territorio dell'Area, ai fini del coordinamento delle politiche di governo interne.
- 15.3. I Tavoli di raccordo tecnico esplicano la propria funzione in un rapporto biunivoco di interconnessione.

Art. 16 – I Tavoli tecnici orizzontali

- 16.1. I Tavoli di raccordo tecnico orizzontale dispongono e riuniscono le Aree vaste su un piano paritetico intersoggettivo e collegano gli Enti di Area vasta al fine di garantire il coordinamento delle politiche comuni.
- 16.2. Le riunioni dei Tavoli interareali delle Aree vaste lombarde (TAVL) sono convocate, presiedute e dirette dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato. Si svolgono periodicamente secondo quanto disposto da apposito regolamento di attuazione della presente legge e non hanno luogo prima che siano decorsi almeno 15 giorni dalla convocazione.
- 16.3. Partecipano ai Tavoli interareali delle Aree vaste lombarde (TAVL):
 - 1) il Presidente della Regione o un Assessore delegato;
 - 2) il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
 - 3) i Presidenti di ciascuna Area vasta;
 - 4) il Sindaco metropolitano;
 - 5) i Direttori di ciascuna Area vasta.
- 16.4. Accanto ai membri di diritto, partecipano al Tavolo interareale di Area vasta con funzione consultiva e solo per specifiche questioni, i Prefetti di ciascun Ufficio territoriale di Governo e i Presidenti delle CCIAA. In ragione del particolare ordine del giorno oggetto di discussione in

assemblea, sono invitati a partecipare a singole sessioni del Tavolo, con funzione consultiva, ulteriori componenti espressione di altre istituzioni o enti.

16.5. Di ciascuna adunanza del Tavolo è redatto apposito verbale ad opera del Segretario, designato tra i componenti dello stesso nella prima riunione. Il verbale di ciascuna adunanza è trasmesso a tutti i componenti, anche se assenti a singole sessioni, nel termine di 3 giorni dall'avvenuta riunione.

Art. 17 – I tavoli tecnici verticali

- 17.1. I Tavoli di raccordo tecnico verticale concorrono al coordinamento delle funzioni amministrative esercitate dai soggetti a vario titolo operanti nei limiti dell'Area vasta. Ai Tavoli di raccordo tecnico-funzionale di Area vasta (TRAV) partecipano di diritto i soggetti che, per ciascuna Area vasta, prendono parte ai Tavoli di raccordo tecnico orizzontale, nonché quelli indicati nel successivo comma 3. Ogniqualvolta siano oggetto di discussione temi che, per il potenziale di sviluppo territoriale o delle possibili implicazioni sull'area vasta, coinvolgono anche tangenzialmente il relativo ufficio, ai Tavoli di raccordo tecnico-funzionale di Area vasta (TRAV) partecipano, su invito del Presidente dell'Area vasta o del Sindaco metropolitano, i soggetti di cui ai commi 5 e 6.
- 17.2. Le riunioni dei Tavoli di raccordo tecnico-funzionale di Area vasta (TRAV) sono convocate, presiedute e dirette dal Presidente dell'Area vasta o dal Sindaco metropolitano. Si svolgono periodicamente secondo quanto disposto da apposito regolamento di attuazione della presente legge e non hanno luogo prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla convocazione.
- 17.3. Partecipano ai Tavoli di Raccordo tecnico-funzionale di Area vasta (TRAV):
 - 1) il Presidente dell'Area vasta o il Sindaco metropolitano;
 - 2) il Direttore dell'Area vasta;
 - 3) i Coordinatori di Zona in rappresentanza delle Zone omogenee, ove istituite;
 - 4) i Presidenti delle Unioni di Comuni censite sul territorio dell'Area vasta;
 - 5) il Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS);
 - 6) il Prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo competente rispetto all'Area vasta.
- 17.4. I Presidenti delle Unioni di Comuni censite sul territorio dell'Area vasta espressione di una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti svolgono funzioni meramente consultive.
- 17.5. Su invito del Presidente dell'Area vasta ovvero del Sindaco metropolitano partecipano ai Tavoli disciplinati dal presente articolo, in ragione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno:
 - 1) il Presidente dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (ATPL) operante nell'Area vasta;
 - 2) il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito deputato alla gestione del Servizio Idrico Integrato (SII);
 - 3) il Presidente della CCIAA competente per territorio nell'Area vasta.

- 17.6. Su invito del Presidente dell'Area vasta ovvero del Sindaco metropolitano, partecipano altresì ai Tavoli disciplinati dal presente articolo, se istituiti, in ragione di specifiche questioni poste all'ordine del giorno:
 - 1) il Presidente del Consorzio di Bonifica;
 - 2) il Presidente del Consorzio di Bacino Imbrifero Montano;
 - 3) il Presidente dell'Ente Parco appartenente all'Area vasta.
- 17.7. Ciascun componente del Tavolo, in qualità di Responsabile d'ambito per le politiche di Area vasta, ha facoltà di farsi assistere, per lo svolgimento delle relative attività in Assemblea, da un funzionario di ruolo apicale dell'Ente di appartenenza. Il soggetto così individuato assume la funzione di Referente tecnico rispetto al Responsabile d'ambito per le politiche di Area vasta. Nel caso dei Direttori di Agenzia o Azienda, le funzioni di Responsabile d'ambito e Referente tecnico sono svolte dalla medesima persona.
- 17.8. Con regolamento di attuazione della presente legge sono individuate, se necessario, distinte composizioni fisse dei Tavoli, in considerazione dei soggetti e delle tempistiche della pianificazione e/o programmazione riferibili a ciascun ambito previsto nell'Area vasta.
- 17.9. La previsione di distinte composizioni fisse dei Tavoli ai sensi del comma 8 non preclude, in ogni caso, quanto previsto nelle ulteriori materie dai commi 5 e 6 del presente articolo.
- 17.10. Di ciascuna adunanza del Tavolo è redatto apposito verbale ad opera del Segretario, designato tra i componenti dello stesso nella prima riunione. Il verbale di ciascuna adunanza è trasmesso a tutti i componenti, anche se assenti a singole sessioni, nel termine di 3 giorni dall'avvenuta riunione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E CONTABILI

Art. 18 – Disposizione finanziaria

- 18.1. Regione Lombardia garantisce, gestisce e distribuisce le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di area vasta, salvo quanto diversamente disposto da norme statali o regionali.
- 18.2. Con provvedimento della Giunta regionale, previa audizione dei Presidenti degli Enti di Area vasta ed in ogni caso in considerazione delle specificità territoriali, sono stabiliti i criteri e i parametri di perequazione finalizzati ad assicurare l'esercizio delle funzioni e la redistribuzione delle risorse nel territorio dell'Area vasta.

Art. 19 - Patrimonio

19.1. Gli Enti di Area vasta sono dotati di un proprio patrimonio, costituito dagli immobili, dai mobili registrati e dagli altri beni mobili di proprietà degli Enti stessi.

19.2. I provvedimenti di disposizione del patrimonio sono assunti dal Presidente, previo parere del Direttore di Area o suo delegato.

Art. 20 – Disposizioni contabili

- 20.1. I bilanci poliennali ed annuali degli Enti di Area vasta sono disciplinati dalle disposizioni contabili degli enti locali e sono basati sui principi relativi alla contabilità economica ed a quella analitica.
- 20.2. Gli Enti di Area vasta tengono i libri contabili e le scritture previsti dalle normative in materia per gli enti locali.
- 20.3. Per quanto concerne i contratti e le concessioni essi applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e sue eventuali successive modificazioni.

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 – Disposizioni transitorie e finali

- 21.1. Nelle more dell'attuazione della presente legge e della formazione degli organi dell'Ente di Area vasta sono prorogati gli organi delle Province previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
- 21.2. Le Province redigono una prima bozza di Statuto degli Enti di Area vasta, che sarà successivamente sottoposto alla deliberazione, anche modificative, degli organi dell'Ente stesso.
- 21.3. In allegato allo Statuto dell'Ente, facente parte integrante dello stesso, è formata la tabella di ponderazione dei voti attribuiti ai singoli Comuni dell'Area vasta.

3. AMBITI TERRITORIALI INTERMEDI IN LOMBARDIA E NORME CORRELATE

In questo capitolo si elencano i principali ambiti territoriali presenti in Lombardia, mediante i quali si estrinseca l'organizzazione dell'esercizio di funzioni amministrative, nonché la programmazione e l'attuazione di servizi e politiche erogati verso i cittadini. Per ciascuno degli ambiti territoriali presenti in tabella (Province; Città metropolitane; Agenzie di Tutela della Salute; Comunità montane; Parchi; Bacini Imbriferi Montani, Agenzie Sociosanitarie Territoriali; Agenzie di Trasporto Pubblico Locale; Unioni di Comuni Lombarde; Distretti del commercio; Ambiti Territoriali Ottimali, Consorzi di bonifica, Ambiti Territoriali Ottimali per la distribuzione del gas naturale, Agenzie Lombarde per l'Edilizia Residenziale pubblica, Agglomerati e zone inquinamento) se ne riporta l'articolazione sul territorio e la relativa denominazione; inoltre vengono specificate le normative di natura statale e regionale di riferimento. Segue una selezione della normativa rilevante.

Tabella n. 1 – Ambiti territoriali principali, loro articolazione e localizzazione. Normativa statale e regionale di riferimento.

Ambiti territoriali	Articolazione	Localizzazione	Normativa nazionale	Normativa regionale
Province	11	- Bergamo - Mantova - Brescia - Monza Brianza - Como - Pavia - Cremona - Sondrio - Lecco - Varese - Lodi	L. 56/2014	L.r. 19/2015
Città metropolitana	1	- Milano	L. 56/2014	L.r. 32/2015
ATS (Agenzie di Tutela della Salute)	8	- Bergamo (Prov. BG) - Brescia (Prov. BS) - Brianza (Prov. Pavia (Prov. CO, e parte Prov. BS) - Città	J ,	L.r. 33/2009 L.r. 23/2015 L.r. 41/2015
Comunità montane	23	 Oltrepò Pavese Parco Alto Garda Bresciano Valle Sabbia Valle Trompia Valle Camonica Sebino Bresciano Valtellina di Tirano Valtellina di Sondrio 	e L. 1102/71 L. 97/1994 D.lgs. 267/2000 TUEL L. 244/2007 (Fin. 2008) L. 228/2012	L.r. 1/2008 Statuto Regione Lombardia, art. 4, comma 3 L.r. 6/2002

		Bergamaschi - Valle Seriana Scalve -	Valtellina di Morbegno Valchiavenna Del Piambello Valli del Verbano	(Stabilità 2013)	L.r. 25/2007 L.r. 19/2008 L.r. 11/2011 - art.10.
Parchi	24 (19 Enti di dir. pubbl., ex L.r. 86/83, art. 22 bis e 5 gestiti ex art. 3 L. r. 12/11 c.d. gestioni spec.)	S.) - Adda Nord - Adda Sud - Agricolo Sud Milano (G. S.) - Alto Garda Bresciano (G. S.) - Bosco delle Querce di Seveso e Meda (G. S.) - Campo dei Fiori -	Monte Netto Montevecchia e Valle del Curone Nord Milano Oglio Nord Oglio Sud Orobie Bergamasche Orobie Valtellinesi Pineta di Appiano gentile e Tradate Serio Spina Verde di Como Valle del Lambro Valle del Ticino Lombardo	L. 394/1991 D.lgs. 42/2004	L.r. 86/1983 L.r. 16/2007 L.r. 12/2011
BIM (Bacini Imbriferi Montani)	10	- Consorzio BIM Adda (SO) - Consorzio BIM Brembo Serio Lago di Como (BG) - Consorzio BIM Brembo Serio Lago di Como (CO) - Consorzio BIM Chiese Consiglio di Valle Sabbia (BS) - Consorzio BIM Oglio (BG) - Consorzio BIM Sarca Mincio Garda (BS) - Consorzio BIM Spöl (SO) - Consorzio BIM Ticino (CO) - Consorzio BIM Ticino (VA) - Consorzio Comuni BIM Valle Camonica (BS)		L. 959/1953 L. 925/1980	L.r. 27/1976
ASST (Agenzie Sociosanitarie Territoriali)	27	- Bergamo Ovest Centro - specialistico - ortopedico - traumatologico - Gaetano - Pini/CTO Crema Cremona Fatebenefratelli - Sacco -	Mantova Melegnano/Martesana Monza Nord Milano Ovest Milanese Papa Giovanni XXIII Pavia Rhodense Santi Paolo e Carlo Sette Laghi Spedali Civili di Brescia Valcamonica Valle Olona	D.lgs. 502/1992 D.lgs. 229/1999	L.r. 23/2015

		- Garda - Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Lariana - Lecco - Lodi	- Valtellina/Altolario - Vimercate		
ATPL (Agenzie Trasporto Pubblico Locale)	6	- Cremona e Mant - Città metropolita	ova ina di Milano, Monza e	L. 148/2011	L.r. 6/2012
(UCL) Unioni di Comuni Lombarde (cioè iscritte in apposito registro regionale)	72	- Brescia - Como, Lecco e Varese - Cremona e Mantova - Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia		L. 56/2014	L.r. 19/2008 D.G.R. 3304/2015

		- Terre dell'Oglio - Centro Val Sassina e della Grigna Settentrionale - Valvarrone - Della Valletta - Oltreadda Lodigiano - Lombarda Foedus - Delle Torri - Isola Mantovana - Terre d'Oglio - Basiano e Masate - Dei Navigli - Agorà - Alta Valle Versa - Campospinoso Albaredo - Bergamo (DUC)	- Fluvialis Civitas - Centuriati di Bonemerse e Malagnino - Oltrepo Lombardo - Camparada e Lesmo "Prime Terre di Brianza" Bellusco e Mezzago		
Distretti del commercio	200 Di cui 53 DUC (Distretti Urbani del Commercio) e 147 DID (Distretti diffusi di rilevanza intercomunale)	- Almenno San Salvatore - Alzano Lombardo - Antegnate - Bonate Sopra - Calusco D'Adda - Clusone - Cividate al Piano - Curno - Dalmine - Gandino - Lovere - Osio Sotto - Piazza Brembana - Ponte San Pietro	- Artogne - Breno - Castegnato - Ceto - Chiari (DUC) - Cividate Camuno - Coccaglio - Darfo Boario Terme (DUC) - Desenzano del Garda (DUC) - Gambara - Gardone Riviera - Gardone Val Trompia - Gargnano - Gavardo - Gussago - Idro - Lonato - Manerbio - Monticelli Brusati - Odolo - Orzinuovi - Ossimo - Palazzolo Sull'Oglio (DUC) - Paratico - Rezzato - Roè Volciano - Roncadelle - Rovato (DUC)	L. 580/1993 L. 180/2011	L.r. 6/2010 L.r. 3/2011 L.r. 7/2012 L.r. 32/2015 art. 8 c. 7 D.G.R. 8/7730 del 2008

- Tavernola	- Sulzano
Bergamasca	- Unione dei Comuni
- Treviglio (DUC)	dell'Alta Valle
- Valbondione	Camonica
- Comunità	- Comunità Montana
Montana d	łi Valle Trompia
Valle Imagna	- Unione dei Comuni
- Vertova	della Valsaviore
- Zogno	- Unione dei Comuni
	della Valtenesi
Como (DUC)	- Vestone
- Como (DUC)	
- Alzate Brianza	- Cremona (DUC)
- Argegno	- Casalbuttano ed Uniti
- Bellagio	
- Cantù (DUC)	- Casalmaggiore
- Cernobbio	- Crema (DUC)
- Domaso	- Offanengo
- Dongo	- Pandino
- Erba (DUC)	- Piadena
- Garzeno	- Pizzighettone
- Mariano	- Soresina
Comense (DUC	Sospiro - Sospiro
- Menaggio	
- Ponte Lambro	- Lodi (DUC)
- Porlezza	- Casalpusterlengo
- Unione Comur	ni - Lodi Vecchio
Lario e Monti	- Sant'Angelo Lodigiano
- Unione Comur	
della	- Monza (DUC)
Tremezzina	
	- Agrate Brianza
- Lecco (DUC)	- Brugherio (DUC)
- Barzio	- Concorezzo (DUC)
- Calolziocorte	- Cornate d'Adda
- Casargo	- Desio (DUC)
- Colico	- Giussano
- Costa Masnaga	- Lentate sul Seveso
- Galbiate	(= = =)
- Merate	- Lissone (DUC)
- Merate - Pescate	- Muggiò
- Pescate - Valmadrera	- Seregno (DUC)
	- Seveso
- Varenna	- Sovico
	- Usmate Velate
- Milano (DUC)	- Villasanta
- Abbiategrasso	- Vimercate (DUC)
(DUC)	
- Arconate	- Pavia (DUC)
- Arese (DUC)	- Belgioioso
- Bareggio	- Bereguardo
- Bellinzago	- Borgo Priolo
Lombardo	- Broni
- Bollate (DUC)	- Casteggio
- Buccinasco	Casteggio
(DUC)	

> Cernusco sul - Comunità Montana Naviglio (DUC) Oltrepo Pavese Cinisello - Gambolò Balsamo (DUC) - Giussago Corsico (DUC) - Mede Lainate (DUC) - Montebello della Legnano (DUC) Battaglia Magenta (DUC) - San Martino Siccomario Melzo - Sannazzaro Dé Motta Visconti Burgondi Parabiago - Santa Maria della (DUC) Versa Peschiera - Siziano Borromeo - Valle Lomellina Pioltello (DUC) Rho (DUC) - Varzi - Vigevano (DUC) Rosate - Voghera (DUC) Rozzano (DUC) Segrate (DUC) Sesto San - Varese (DUC) Giovanni (DUC) - Buguggiate Trezzo - Busto Arsizio (DUC) Sull'Adda - Cassano Magnago Zibido (DUC) Giacomo - Gallarate (DUC) - Gavirate Mantova (DUC) - Jerago con Orago Bagnolo San - Lavena Ponte Tresa Vito - Luino Castel Goffredo - Marchirolo Guidizzolo - Samarate Marmirolo - Saronno (DUC) Ostiglia - Solbiate Olona Sermide - Somma Lombardo Suzzara - Tradate (DUC) Viadana Sondrio (DUC) Comunità Montana Alta Valtellina Dubino Morbegno Piateda Piuro Ponte in Valtellina Tirano Unione della Valmalenco

ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) Consorzi di Bonifica	12	- Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Lomellina-Oltrepò - Est Ticino Villoresi - Muzza - Media Pianura Bergamasca - Adda-Oglio - Oglio-Mella - Mella e Chiese - Destra Mincio (comprensorio interregionale)	- Mantova - Milano - Monza Brianza - Pavia - Sondrio - Varese - Laghi di Mantova (comprensorio interregionale) - Navarolo - Terre dei Gonzaga in Destra Po (comprensorio interregionale) - Burana (comprensorio interregionale)	D. Lgs. 152/2006 L. 42/2010 D.L. 225/2010 (conv.L. 10/2011) R.D. 215/33	L.r. 26/2003 L.r. 21/2010 L. r. 31/2008 L.r. 7/2010 L.r. 25/2011 L. r. 4/2016 DGR 2994/2012 DGR 3121/2012 DGR 3110/2012 DGR 3399/2012
Ambiti Territoriali Ottimali per la distribuzione del gas naturale (ATEM)	36	- Milano 1 - Città e Impianto di Milano - Brescia 1 - Nord - Ovest - Pavia 1 - Lomellina Ovest - Pavia 4 - OltrePo Pavese - Lecco 1 - Nord - Monza e Brianza 1 - Est - Como 1 - Triangolo Lariano e Brianza Comasca - Como 3 - Impianto di - Cernobbio e nord - Sondrio - Milano 3 - Provincia Sud - Milano 4 - Provincia Nord - Est - Pavia 3 - Campagna	- Cremona 3 – Sud - Lecco 2 – Sud - Monza e Brianza 2 – Ovest - Pavia 2 - Città e Impianto di Pavia - Varese 2 – Centro - Bergamo 2 - Nord - Est - Bergamo 5 - Sud – Ovest - Milano 2 - Provincia Nord – Ovest - Bergamo 3 - Dintorni ad Ovest di Bergamo - Bergamo 4 - Bergamo - Birgamo 4 - Bergamo - Birgamo 5 - Sud – Impianto di Brescia - Brescia 3 - Città e Impianto di Brescia - Brescia 5 - Sud – Est - Mantova 2 - Sud e Est - Varese 3 – Sud - Brescia 2 - Nord – Est - Cremona 1 – nord - Mantova 1 - Città di Mantova e Nord Ovest - Varese 1 - nord	D. Lgs. 164/2000 D.M. 19/1/2011 D.M. 18/10/2011	R.R. 1/2012 DGR 1871/2014

		Sottana e Lomellina Est - Cremona 2 – Centro - Lodi 2 – Sud - Bergamo 1 - Nord – Ovest - Bergamo 6 - Sud – Est - Brescia 4 - Sud - Ovest - Como 2 - Como e Olgiatese			
Agenzie Lombarde per l'Edilizia Residenziale pubblica (ALER).	5	 Milano Lodi – Pavia Brescia – Cremona – Manto Bergamo –Lecco – Sondrio Busto Arsizio – Como – Mo Varese 		L. 21/2001	L.r. 27/2009
Agglomerati e Zone inquinamento	3 Agglomerati 4 Zone	 Agglomerato di Bergamo Agglomerato di Brescia Agglomerato di Milano Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; Zona B – pianura Zona C – montagna (per l'o si ripartisce in Zona C1 area appenninica e Zona C2 Area Zona D – fondovalle 	zono la Zona C I prealpina e	D. Lgs. 155/2010	DGR 2605/2011

Fonte: Elaborazione dati raccolti dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia e da Fondazione Romagnosi – Scuola di Governo Locale

Individuate le principali zonizzazioni e/o ambiti territoriali insistenti sul territorio regionale, si propone un'ulteriore tabella recante una selezione normativa avente ad oggetto, in larga misura, la normativa regionale relativa agli ambiti trattati nella tabella precedente (Tab. n. 1).

Il lavoro che segue (Tab. n. 2) riporta la normativa e la zonizzazione o Ente locale di riferimento, nella colonna di sinistra; nella colonna centrale sono richiamate le norme concernenti la territorializzazione dell'ambito e le funzioni amministrative esercitate nell'azzonamento; nella colonna di destra, infine, sono indicate le norme afferenti alla programmazione/pianificazione e alla *governance* d'ambito.

Tabella n. 2 – Oggetto e riferimenti legislativi. Aspetti di territorializzazione e governance. Selezione normativa.

LEGGE E OGGETTO	TERRITORIALIZZAZION	GOVERNANCE D'AMBITO /
LEGGE E OGGETTO	E /	PROGRAMMAZIONE E
	· ·	
	FUNZIONI	PIANIFICAZIONE
	AMMINISTRATIVE	
	<u>Territorializzazione</u>	Governance
	Territorianzzazione	Governance
LEGGE	Art. 1, comma 3, "Le province sono	Art. 1, comma 54 "Sono organi delle province di
7 APRILE 2014, N. 56	enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a	cui ai commi da 51 a 53 esclusivamente: a) il
	100. Alle province con territorio	presidente della provincia; b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci".
	interamente montano e confinanti con	provinciare, ey rassemblea del sindaer
PROVINCE	Paesi stranieri sono riconosciute le	Art. 1, comma 55 "Il presidente della provincia
	specificità di cui ai commi da 51 a 57	rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio
	e da 85 a 97".	provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende
	Art. 1, comma 6, "Il territorio della	al funzionamento dei servizi e degli uffici e
	città metropolitana coincide con	all'esecuzione degli atti; <u>esercita</u> le altre funzioni attribuite dallo statuto. <u>Il consiglio è l'organo di</u>
	quello della provincia omonima,	indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo
	ferma restando l'iniziativa dei comuni,	statuto, approva regolamenti, piani, programmi;
	ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi	approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto
	dell'articolo 133, primo comma, della	dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del
	Costituzione, per la modifica delle	presidente della provincia il consiglio adotta gli
	<u>circoscrizioni provinciali limitrofe e</u>	schemi di bilancio da sottoporre al parere
	<u>per l'adesione alla città</u> <u>metropolitana</u> . Qualora la regione	dell'assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'assemblea dei sindaci con i voti che
	interessata, entro trenta giorni dalla	rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi
	richiesta nell'ambito della procedura	nella provincia e la maggioranza della popolazione
	di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in	complessivamente residente, il consiglio approva in
	parte, con riguardo alle proposte	via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi, consultivi e di
	formulate dai comuni, il Governo	controllo secondo quanto disposto dallo statuto.
	promuove un'intesa tra la regione e i	L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto
	comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di	proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno
	espressione del parere. In caso di	un terzo dei comuni compresi nella provincia e la
	mancato raggiungimento dell'intesa	maggioranza della popolazione complessivamente
	entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del	residente".
	Ministro per gli affari regionali e del	
	Ministro dell'interno, udito il parere	Art. 1, comma 56 "L'assemblea dei sindaci è
	del presidente della regione, decide in	costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia".
	via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione	provincia .
	al Parlamento del disegno di legge	Art. 1, comma 58 " <u>Il presidente della provincia è</u>
	contenente modifiche territoriali di	eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della
	province e di città metropolitane, ai	provincia".
	sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione".	
	Continuations .	Art. 1, comma 59 "Il presidente della provincia
	Art. 1, comma 57 "Gli statuti delle	dura <u>in carica quattro anni</u> ".
	province di cui al comma 3, secondo	
	periodo, possono prevedere, d'intesa	Art. 1, comma 60 "Sono eleggibili a presidente
	con la regione, la <u>costituzione di zone</u> omogenee per specifiche funzioni, con	della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla
	organismi di coordinamento collegati	data di svolgimento delle elezioni".
	agli organi provinciali senza nuovi o	
	maggiori oneri per la finanza	
	pubblica".	

> Art. 1, comma 89 "Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale".

> Art. 1, comma 90 "Nello specifico caso in cui disposizioni normative <u>statali o regionali</u> di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti <u>o agenzie e l'attribuzione delle</u> funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i di adeguatezza principi sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali; b) per le regioni che approvano le leggi

Art. 1, comma 65 "<u>Il presidente della provincia</u> decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco".

Art. 1, comma 66 "Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Il presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto".

Art. 1, comma 67 "Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti".

Art. 1, comma 68 "<u>Il consiglio provinciale dura in</u> carica due anni".

Art. 1, comma 69 "Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale".

Art. 1, comma 84 "Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico".

Art. 1, comma 89 [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Art. 1, comma 90 [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Programmazione/Pianificazione

Art. 1, comma 85 [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]

Art. 1, comma 86 [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]

Art. 1, comma 147, [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 1, comma 147 "Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, <u>il livello</u> provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito territoriale obbligatorio o di necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. La riorganizzazione avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; i piani sono comunicati al <u>Ministero dell'economia e delle</u> finanze, al Ministero dell'interno per il coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi dalla riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora le amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per la redazione del piano".

Art. 1, comma 148 "Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

Funzioni amministrative

Art. 1, comma 1 "La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Art. 1, comma 51 "In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge".

Art. 1, comma 52 "Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al compa predetto articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione".

Art. 1, comma 53 "Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta"

Art. 1, comma 57, [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Art. 1, comma 85 "Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, <u>in coerenza con la</u> programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari

opportunità sul territorio provinciale".

Art. 1, comma 86 "Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con province, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti".

Art. 1, comma 87 "Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione".

Art. 1, comma 88 "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive".

Art. 1, comma 89 [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Art. 1, comma 90 [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Art. 1, comma 91 "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze".

Art. 1, comma 92 "Entro il medesimo termine di cui al comma 91 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di

> Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate <u>le</u> risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per <u>l'esercizio delle funzioni loro</u> attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale".

> Art. 1, comma 93 "In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 91 ovvero di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 92, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 92 dispone comunque sulle funzioni amministrative delle province di competenza statale".

Art. 1, comma 94 "Al fine di tener conto degli effetti anche finanziari dal trasferimento derivanti dell'esercizio delle funzioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 possono essere modificati gli obiettivi del patto di stabilità interno e le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti, fermo restando l'obiettivo complessivo. L'attuazione della presente disposizione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 1, comma 95 "La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si

applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131".

Art. 1, comma 96 "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la

posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, godimento all'atto trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; <u>le corrispondenti</u> risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla <u>dismissione</u> con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle c) <u>l'ente che subentra nella funzione</u> succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti; d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità

individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio".

Art. 1, comma 97 "Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) salva la necessità di diversa attribuzione per esigenze di tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e in particolare dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, <u>applicazione coordinata dei</u> principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III, IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) <u>le risorse</u> finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dai commi da 5 a 11, sono attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione".

Art. 1, comma 99 "I prefetti, nella nomina dei sub-commissari a supporto dei commissari straordinari dell'ente provincia, sono tenuti ad avvalersi di dirigenti o funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi".

Art. 1, comma 146 "Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione

quali previgente ovvero allesubentrano' **Territorializzazione** Programmazione/Pianificazio **LEGGE** Art. 1, comma 2 "Le città metropolitane sono enti 7 APRILE 2014, Art. 1, comma 10 [...] [v. supra, sez. territoriali di area vasta "Funzioni amministrative"] N. 56 con le funzioni di cui ai **Art. 1, comma 11** [...] [v. *supra*, sez. commi da 44 a 46 e con le "Territorializzazione"] seguenti finalità Art. 1, comma 14 "In deroga alle istituzionali generali: cura disposizioni di cui all'articolo 1, comma **CITTÀ** dello sviluppo strategico 325, della legge 27 dicembre 2013, n. METROPOLITAN del territorio 147, il presidente della provincia e la metropolitano; giunta provinciale, in carica alla data di promozione e gestione entrata in vigore della presente legge, integrata dei servizi, delle restano in carica, a titolo gratuito, fino infrastrutture e delle reti di al 31 dicembre 2014 per l'ordinaria comunicazione di interesse amministrazione e per gli atti urgenti e della città metropolitana: improrogabili; il presidente assume fino cura delle relazioni a tale data anche le funzioni del istituzionali afferenti al consiglio provinciale. Ove alla data di proprio livello, entrata in vigore della presente legge la comprese quelle con le provincia sia commissariata, il e lecittà commissariamento è prorogato fino al metropolitane europee". 31 dicembre 2014 secondo le modalità Art. 1, comma 5, "In previste dal comma 82. Alle funzioni attesa della riforma del della provincia si applicano le titolo V della parte disposizioni di riordino di cui ai commi seconda della Costituzione da 85 a 97. Restano a carico della e delle relative norme di provincia, anche nel caso di cui al attuazione, le comma 82 del presente articolo, gli metropolitane di Torino, oneri connessi con le attività in materia Milano, Venezia, Genova, di status degli amministratori, relativi ai Bologna, Firenze, Bari, permessi retribuiti, agli Napoli e Reggio Calabria previdenziali, assistenziali sono disciplinate dalla assicurativi i cui agli articoli 80, 84, 85 presente legge, ai sensi e <u>e 86 del testo unico</u> delle leggi nel rispetto di quanto sull'ordinamento degli enti locali, di cui previsto dagli articoli 114 al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. e 117, secondo comma, 267, e successive modificazioni, di lettera p), della seguito denominato 'testo unico" <u>Costituzione</u> e ferma restando la competenza Art. 1, comma 15 "Entro il 12 ottobre 2014 si svolgono le elezioni del regionale ai sensi del consiglio metropolitano, indette dal predetto articolo 117. I sindaco del comune capoluogo, e si principi della presente insediano il consiglio metropolitano e la valgono come legge conferenza metropolitana. Entro il 31 principi di grande riforma dicembre 2014 la conferenza economica e sociale per la metropolitana approva lo statuto". disciplina di città e aree Art. 1, comma 16 [...] [v. supra, sez. metropolitane da adottare "Funzioni amministrative"] dalla regione Sardegna, Art. 1, comma 17 "In caso di mancata dalla Regione siciliana e approvazione dello statuto entro il 30 regione Friulidalla giugno 2015 si applica la procedura per Venezia Giulia, in l'esercizio del potere sostitutivo di cui conformità ai rispettivi all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, statuti". Art. 1, comma 6, "Il Art. 1, comma 18 "La città territorio della città metropolitana di Reggio Calabria è metropolitana coincide costituita, con le procedure di cui ai con quello della provincia commi da 12 a 17, alla scadenza naturale degli organi della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi ovvero comunque entro trenta giorni compresi comuni i dalla decadenza o scioglimento capoluogo delle province anticipato dei medesimi organi e, limitrofe, aisensi comunque, non entra in funzione prima dell'articolo 133, primo del rinnovo degli organi del comune di

> comma, della Costituzione, per la <u>modifica delle</u> circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte, con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione alParlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma. Costituzione".

Art. 1, comma 11 "Oltre alle materie di cui al comma 10, lo statuto: a) regola le modalità e gli strumenti coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; b) disciplina i rapporti tra i comuni e le loro unioni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree Mediante territoriali. convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni e le loro unioni possono

- Reggio Calabria, I termini di cui ai commi da 12 a 17 conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data di costituzione della città metropolitana a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno dalla predetta data di costituzione. I termini del 31 dicembre 2014 e del 1º gennaio 2015 sostituiti sono dal duecentoquarantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali. Il termine del 30 giugno 2015 è sostituito dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla scadenza degli provinciali".
- Art. 1, comma 22 "Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. E' inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. E' altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla denominazione ai dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole popolazione metropolitane con superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza lodella con statuto metropolitana".
- **Art. 1, comma 44** [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]
- Art. 1, comma 46 [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]
- Art. 1, comma 47 "Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della

avvalersi di strutture della città metropolitana, viceversa, per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni e le loro unioni possono delegare esercizio predetto strutture della città metropolitana, e viceversa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c)риò prevedere, anche proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La mancata intesa può essere superata con decisione conferenza metropolitana maggioranza dei due terzi dei componenti; d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana".

- Art. 1, comma 12 "Le città metropolitane di cui al comma 5, primo periodo, salvo quanto previsto dal comma 18 per la città metropolitana di Reggio Calabria, e ai commi da 101 a 103 sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime".
- Art. 1, comma 101 "Salvo quanto previsto dai commi 102 e 103, la <u>città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge".</u>
- Art. 1, comma 147 "Fermi restando gli interventi di riduzione organizzativa e gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, il livello provinciale e delle città metropolitane non costituisce ambito

- provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali".
- Art. 1, comma 48 "Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento".
- Art. 1, comma 49 "In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, dell'interesse nonché regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, subentra in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015. Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni. azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza".
- 49-bis "Il <u>subentro</u> della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e della provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49,

> territoriale obbligatorio o necessaria corrispondenza per l'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente pubbliche amministrazioni riorganizzano la propria rete periferica individuando ambiti <u>territoriali ottimali di</u> esercizio delle funzioni non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana. riorganizzazione avviene secondo piani adottati <u>dalle</u> <u>pubbliche</u> amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata <u>in vigore della presente</u> <u>legge; i piani sono</u> comunicati al Ministero <u>dell'economia e delle</u> <u>finanze, al Ministero</u> <u>dell'interno per il</u> coordinamento della logistica sul territorio, al Commissario per la revisione della spesa e alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I piani indicano i risparmi attesi riorganizzazione nel successivo triennio. Qualora amministrazioni statali o gli enti pubblici nazionali non presentino i predetti piani nel termine indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un commissario per redazione del piano". Art. 1, comma 148 "Le

Art. 1, comma 148 "Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".

<u>Funzioni</u> amministrative

avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti. in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento delsubentro partecipazioni della Regione Lombardi, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento deltrasferimento. rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". 49-ter "Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante <u>società dalla stessa</u> controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e della provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i degli componenti <u>organi</u> amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del 49-bis comma decadono contestualmente ai successivo delletrasferimento relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La

- Art. 1, comma 1 "La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".
- Art. 1, comma 2 [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]
- Art. 1, comma 10 "Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9".
- Art. 1, comma 16 "Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi <u>e</u> ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno; alla predetta data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46. Ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia. Le disposizioni dello statuto provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano; disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano".
- Art. 1, comma 44 "A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, alla città metropolitana sono

- decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".
- Art. 1, comma 50 "Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131".
- Art. 1, comma 103 "Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste al comma 11, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali".
- Art. 1, comma 146 "Con riferimento alle città metropolitane e alle province trasformate ai sensi della presente legge, fino a una revisione del patto di stabilità che tenga conto delle funzioni a esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano".
- Art. 1, comma 147, [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Governance

- Art. 1, comma 7 "Sono <u>organi</u> della <u>città metropolitana</u>: a) il <u>sindaco</u> <u>metropolitano</u>; b) il <u>consiglio</u> <u>metropolitano</u>; c) la <u>conferenza</u> <u>metropolitana</u>".
- Art. 1, comma 8 "Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. <u>Il</u> consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza

> attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dei commi da 85 a 97 del presente articolo, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali: a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio. anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture comunicazione, le reti di servizi einfrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse di generale ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità, anche assicurando compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; promozione coordinamento dellosviluppo economico

- metropolitana con i voti rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della complessivamente popolazione residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 9".
- Art. 1, comma 9 "La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente".
- Art. 1, comma 19 "<u>Il sindaco</u> metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo".
- Art. 1, comma 20 "Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti; b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti; c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane".
- Art. 1, comma 21. "Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo".
- Art. 1, comma 24 "L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18 è esercitato a titolo gratuito. Restano a carico della città metropolitana gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico"
- Art. 1, comma 25 "Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano".
- Art. 1, comma 40 "Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone

sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a); f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano".

- Art. 1, comma 45

 "Restano comunque ferme le funzioni spettanti allo Stato e alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione".
- Art. 1, comma 46 "Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione".

immediata comunicazione al consiglio. Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano".

- Art. 1, comma 41 "Il sindaco metropolitano può altresì assegnare deleghe a consiglieri metropolitani, nel rispetto del principio di collegialità, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto".
- Art. 1, comma 42 "La <u>conferenza</u> metropolitana è <u>composta</u> dal <u>sindaco</u> metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai <u>sindaci dei comuni</u> appartenenti alla <u>città metropolitana</u>".

Territorializzazione

LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56

UNIONI DI COMUNI

Art. 1, c. 107 "All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 28-bis è sostituito dal seguente:

«28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica l'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;

b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

«31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite»".

Governance

Art. 1, c. 105 "All'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Il <u>consiglio</u> è composto da un numero di <u>consiglieri</u> definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione»;

c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Il <u>presidente</u> dell'unione di comuni <u>si avvale</u> del segretario di un comune facente parte

Art 1, c. 106 "Per quanto non previsto dai commi 3, 4 e 5-ter dell'articolo 32 del testo unico, come modificati dal comma 105, lo statuto dell'unione di comuni deve altresì rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale e assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti".

dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

Funzioni amministrative

Art. 1, c. 112 "Qualora i comuni appartenenti all'unione conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1907"

Art. 1, c. 113 "Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse".

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2015, N. 19

PROVINCE

Art. 4 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012)

1. "Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente: '1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 con settembre 2011, n. 148, in sei bacini <u>territoriali ottimali e omogenei,</u> corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano: a) Bergamo; b) Brescia; c) Como,

Programmazione/Pianificazione

Art. 4 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012) [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Art. 6 (Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all'art. 2 della l.r. 25/2007) [...] [v. supra. sez. "Territorializzazione"]

Art. 7 (Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani) [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]

Governance

Lecco e Varese; d) Cremona e Mantova; e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; f) Sondrio".

2. "All'articolo 60 della l.r. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1è sostituito dal seguente: '1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 7 provvedono all'adozione e all'approvazione definitiva dello <u>statuto</u> della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.'; b) dopo il comma 1è inserito il seguente: '1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.'; c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: '3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 sulle(Disposizioni città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'. 4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città

Art. 4 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012) [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Art. 5 (Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)

- 6. [...] [v. supra, sez. "Funzioni amministrative"]
 7. "L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge".
- 8. "Il Presidente della Provincia di Sondrio è componente di diritto, dalla data di cui al comma 7, del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)".
- 9. "La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia di Sondrio nella cura: a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con la Province Autonome di Trento e di Bolzano, con regioni diverse dalla Lombardia, incluse quelle a statuto speciale, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti; b) delle attività di mero rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia di Sondrio".
- 10. "E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale".

 11. "E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto
- comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali".
- 12. "Il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale".

> metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.'; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: '6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge e dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)' in merito agli interventi sostitutivi.'; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: '7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All'Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di

Art. 7 (Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani) [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]

Milano, Monza, Lodi e Pavia".

Art. 5 (Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)

1. "La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali".

Art. 6 (Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all'art. 2 della l.r. 25/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono aggiunti i seguenti: '3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, <u>dall'indice di dispersione territoriale e</u> dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS). 3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

> unioni e fusioni di comuni)', i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis".

Art. 7 (Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani)

- 1. "È istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, <u>di specifiche funzioni e servizi</u> comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell'ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".
- 2. "Fatte salve le funzioni del comitato paritetico costituito, ai sensi dell'articolo 5, per la specificità della Provincia di Sondrio, i tavoli istituzionali di confronto, di cui al comma 1, istituiti nelle altre province che comprendono territori montani, formulano proposte per l'applicazione ai rispettivi territori montani, in via sperimentale e comunque in accordo con la Regione, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio".
- 3. "Ai tavoli di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale. Ai tavoli possono partecipare, previa intesa, anche i rappresentanti degli organi statali competenti".
- **4.** "La Giunta regionale determina, altresì, le modalità di funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, fermo restando che dall'istituzione degli stessi non derivano oneri a carico della finanza pubblica".

Funzioni amministrative

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. "La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali <u>disposizioni sono</u> ispirate ai principi di sussidiarietà, <u>differenziazione</u>, <u>adeguatezza</u>, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello d'autonomia della Lombardia".

Art. 2 (Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)

- 1. "Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione".
- 2. "Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A".
- 3. "Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A".
- 4. "La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni_di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese".
- 5. "Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle

in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province".

- Art. 5 (Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)
- 2. "Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A, nonché le funzioni di polizia amministrativa locale".
- 3. "La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014".
- 4. "Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare conferisce le <u>funzioni:</u> a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava); b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d'intesa con la Regione; c) di partecipazione nella <u>definizione e programmazione dei</u>

servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)".

- 5. "Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia: a) governo del territorio; b) risorse energetiche; c) miniere, acque minerali e termali, torbiere; d) viabilità e trasporti; e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e alpicoltura; f) sostegno e promozione delle attività economiche; g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione organizzazione di attività culturali; h) istruzione e formazione professionale; i) usi civici; j) turismo e industria alberghiera; k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna".
- **6.** "Ferme restando le competenze delle comunità montane delle altre province lombarde, con una o più intese stipulate, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia e i consorzi B.I.M. dell'Adda sopra-lacuale e dello Spol, sono individuate le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio. Le intese regolano i rapporti tra la Provincia di Sondrio e le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia anche in riferimento alla ricollocazione del personale prioritariamente impegnato sulle funzioni, conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire ai sensi del primo periodo". 7. "L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. "Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento

> delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento".

> 2. "Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle provincie lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla

> base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, nei limiti di spesa riferito alla dotazione organica in essere alla data dell'8 aprile 2014".

- 3. "Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio".
- 4. "La <u>Regione</u>, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'organizzazione dei propri <u>uffici territoriali</u> e degli enti di cui all'art. 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali".
- 5. "Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni".
- 6. "La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con il

provvedimento di cui al comma 1. Le comunità montane comprese nel territorio della Provincia di Sondrio cessano di esercitare le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo".

7. "Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, l'<u>Osservatorio regionale</u> costituito con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti".

8. "La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione".

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2015, N. 32

CITTÀ METROPOLITANA

Art. 4 (Principi e procedure per l'individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Milano)

1. "Le zone omogenee, di cui all'articolo 1, comma 11, lettera c), della legge 56/2014, sono individuate per assicurare l'omogeneità, l'integrazione, l'adeguatezza, la stabilità e la continuità amministrativa dell'esercizio di una pluralità di funzioni conferite dalla Città metropolitana e dai comuni che le compongono, nonché per articolare in modo integrato le attività e i servizi regionali e metropolitani con quelli comunali".

Funzioni amministrative

Art. 2 (Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana di Milano)

- 1. "La <u>Città metropolitana esercita</u> le funzioni fondamentali di <u>cui</u> all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014".
- 2. "La <u>Città metropolitana esercita,</u> altresì, le <u>funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano,</u> fatto salvo quanto disposto dall'<u>articolo 3</u>".
- 3. "Le <u>funzioni</u> relative alla <u>protezione</u> <u>civile</u> e alla <u>disabilità</u> sensoriale sono esercitate ai sensi del <u>comma 2</u> nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale".
- **4.** "Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro sei mesi

Programmazione/Pianificazione

Art. 1 (Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione)

3. "In sede di Conferenza di cui al comma 2, la Regione e la Città metropolitana definiscono un'Intesa quadro che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione di cui al titolo II della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e il piano strategico della Città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

Art. 5 (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale della Città metropolitana di Milano)

1. "Il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, della Provincia di Milano conserva efficacia fino all'entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, di seguito denominato PTM, che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 56/2014, all'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo I, comma 44, lettera b), della legge 56/2014. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in attuazione della legge 56/2014, le disposizioni relative al PTCP di cui alla l.r. 12/2005 si intendono riferite al PTM, ivi comprese le procedure di approvazione di cui all'articolo 17 della medesima legge intendendosi sostituite le competenze del Consiglio provinciale con il Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei comuni e delle aree regionali protette con la Conferenza metropolitana integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi".

5. "In sede di monitoraggio dell'Intesa quadro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è altresì oggetto di valutazione l'andamento della gestione delle funzioni conferite ai sensi del comma 2, anche ai fini di eventuali proposte di riordino delle funzioni medesime".

Art. 3 (Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione)

- 1. "Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla Provincia di Milano nell'ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia, di cui all'allegato A".
- 2. "Restano confermati in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e la Città metropolitana".
- 3. "Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento".
- 4. "Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi del comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei <u>settori</u> agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, e che risulti in servizio presso la medesima Città metropolitana alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di l'adeguato svolgimento garantire delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale

territorialmente, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo".

- 2. "Il PTM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, previa specifica Intesa di cui all'articolo 1, comma 4, nonché di quanto previsto dal presente comma. Il PTR definisce criteri e indirizzi per il territorio della Città metropolitana, affinché lo stesso territorio costituisca elemento di attrattività regionale nello scenario internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali".
- 3. "Il PTM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le programmazioni settoriali delle politiche della Città metropolitana, nonché gli strumenti della pianificazione comunale di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2005".
- 4. "Per il territorio della Città metropolitana gli insediamenti di portata sovra comunale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), della l.r. 12/2005 sono definiti come tali dal PTM, in luogo dei piani di governo del territorio, di seguito denominati PGT, dei comuni. Le indicazioni fornite dal PTM su tali insediamenti hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/2005".
- 5. "Gli ulteriori contenuti e gli effetti del PTM sono regolati nell'ambito della disciplina in materia di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 12/2005, ferma restando la necessaria valutazione di coerenza del PTM con il PTR, espressa dalla Regione a seguito dell'adozione del PTM e prima della sua definitiva approvazione".

Art. 8 (Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città metropolitana di Milano)

1. "La Città metropolitana coordina e promuove lo sviluppo economico nell'ambito del territorio di sua competenza in coerenza con i contenuti del proprio Piano strategico anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 4. A tal fine, la Città metropolitana assicura le condizioni generali di contesto necessarie a garantire la competitività del sistema produttivo e l'attrattività, raccordandosi con la Camera di commercio di Milano".

Governance

Art. 1 (Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione)

1. "La Regione valorizza lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà".

Art. 4 (Principi e procedure per l'individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Milano)

2. "Le zone omogenee sono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali ai sensi

in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica connessa allo svolgimento delle funzioni trasferite e in essere alla data dell'8 aprile 2014".

- 6. "La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede con deliberazione della Giunta regionale all'organizzazione dei propri uffici e degli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali".
- 7. "La Città metropolitana cessa di esercitare le funzioni di cui al comma 1 alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 3. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni".
- 8. "La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione".

Art. 4 (Principi e procedure per l'individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Milano)

- 2. "Le zone omogenee sono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione".
- 3. "Nelle zone omogenee i comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le forme associative di cui alla parte I, titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)".

Art. 7 (Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)

1. "La Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge dell'articolo 14 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione".

Art. 8 (Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città metropolitana di Milano)

- **1.** "[...] [v. *supra*, sez. "Programmazione/pianificazione"]
- 2. "Al fine di valorizzare la competitività e promuovere l'attrattività del territorio, la Città metropolitana promuove gli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività). Ai sensi dello stesso articolo, tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese".
- 3. "Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2014, la Città metropolitana coordina la promozione di accordi presso i comuni che afferiscono all'area metropolitana milanese".
- 4. "La Città metropolitana collabora con la Regione e con il sistema camerale per l'attuazione delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2014". 5. "Al fine di attuare l'articolo 6 della l.r. 11/2014 in tema di semplificazione alle imprese, la Città metropolitana valorizza le attività relative ai SUAP di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e delle agenzie per le imprese accreditate, di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
- 6. "La Città metropolitana, in raccordo con le funzioni svolte dalla Camera di commercio di Milano, promuove le attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese artigiane e della manifattura innovativa, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici, attraverso specifici accordi".

con modificazioni, dalla <u>legge 6 agosto 2008, n.</u>

133), con l'obiettivo di garantire, nel rispetto della vigente normativa statale e delle competenze del

sistema camerale, uno standard uniforme di

servizio nel territorio dell'area metropolitana

milanese"

7. "La Città metropolitana, nell'ambito di quanto stabilito ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, valorizza e sostiene, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, i distretti del commercio di

56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto".

cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e le reti di imprese tra operatori di tutti i settori produttivi, mediante la realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale".

8. "Con riferimento ai servizi per il lavoro, le politiche attive e per la promozione del capitale umano, Regione Lombardia valorizza il ruolo della Città metropolitana e degli enti locali del territorio tramite specifici atti convenzionali in attuazione delle convenzioni tra Ministero e Regioni previste dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive".

Art. 1 (Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione)

2. "Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite di concerto con la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, previo protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano, prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali e le associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici maggiormente rappresentative".

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33

AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)

Art. 4 (Aziende sanitarie locali)

1. Sono istituite, sentite le province, le seguenti aziende sanitarie locali, di seguito denominate ASL, per ciascuna delle quali è indicata a fianco la sede legale provvisoria: a) ASL della Pr<u>ovincia di Bergamo, sede di</u> Bergamo; b) ASL della Provincia di Brescia, sede di Brescia; c) ASL di Vallecamonica-Sebino, sede di Breno; d) ASL della Provincia di Como, sede di Como; e) ASL della Provincia di Cremona, sede di Cremona; f) ASL della Provincia di Lecco, sede di Lecco; g) ASL della Provincia di Lodi, sede di Lodi; h) ASL della Provincia di Mantova, sede di Mantova; i) ASL di Milano, sede di Milano; j) ASL della Provincia di Milano 1, sede di Legnano; k) ASL della Provincia di Milano 2, sede di Melegnano; l) ASL della Provincia di Monza e Brianza, sede di Monza; m) ASL della Provincia di Pavia, sede di Pavia; n) ASL della Provincia di Sondrio, sede di Sondrio; o) ASL della Provincia di Varese, sede di Varese.

2. Gli ambiti territoriali delle ASL coincidono con le circoscrizioni delle province, fatta eccezione per il Comune di San Colombano al

Programmazione/Pianificazione

Art. 2 (Oggetto e disposizioni generali)

1. Il presente titolo disciplina il <u>servizio sanitario</u> <u>regionale</u> nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione e in conformità, fra gli altri, ai seguenti principi: a) rispetto della dignità della persona;

b) liberià di scelta; c) piena parità di diritti e di doveri fra soggetti accreditati di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della programmazione regionale, e concorso degli stessi, nonché dei soggetti in possesso dei soli requisiti autorizzativi, alla realizzazione dell'integrazione sociosanitaria; d) promozione dell'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di competenza degli enti locali.

2. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, controllo e supporto nei confronti delle aziende sanitarie e degli altri soggetti, pubblici o privati, che svolgono attività sanitarie, sociosanitarie e sociali.

Art. 3 (Piano sociosanitario regionale)

1. Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva, ogni triennio, il piano sociosanitario, quale strumento di programmazione unico e integrato, nel quale sono indicate, in particolare, le attività sanitarie e sociosanitarie da erogare per ognuno dei livelli essenziali di assistenza. Il piano definisce: a) il quadro previsionale dei bisogni della popolazione lombarda; b) gli indicatori in base ai quali sono

Lambro, che fa parte integrante della ASL di Lodi, e per i comuni all'ASL appartenenti Vallecamonica-Sebino, come indicato dal presente articolo.

3. Per le ASL della Provincia di Milano gli ambiti territoriali restano così definiti: a) ASL di Milano, con sede a Milano, comprende il territorio dei Comuni di Milano - Bresso -Cinisello Balsamo - Cologno Monzese - Cormano - Cusano Milanino - Sesto San Giovanni; b) ASL di Milano 1, con sede a Legnano, comprende il territorio dei Comuni di: Assago -Buccinasco - Cesano Boscone -Corsico - Cusago - Trezzano sul Naviglio - Bollate - Baranzate - Cesate - Garbagnate Milanese – Novate Milanese - Paderno Dugnano -Senago - Arese - Cornaredo - Lainate - Pero - Pogliano Milanese -Pregnana Milanese - Rho - Settimo Milanese - Vanzago - Arconate -Bernate Ticino - Buscate - Busto Garolfo - Canegrate - Casorezzo -Castano Primo - Cerro Maggiore -Cuggiono - Dairago - Inveruno -Legnano - Magnago - Nerviano -Nosate - Parabiago - Rescaldina -Robechetto Induno - S. Giorgio su Legnano - S. Vittore Olona - Turbigo – Villa Cortese - Vanzaghello Abbiategrasso - Albairate - Arluno -Bareggio - Besate - Boffalora Sopra Ticino - Bubbiano - Calvignasco -Cassinetta di Lugagnano - Cisliano -Corbetta - Gaggiano - Gudo Visconti - Magenta - Marcallo Casone -Mesero - Morimondo - Motta Visconti - Ossona - Ozzero - Robecco sul Naviglio - Rosate - S. Stefano Ticino -Sedriano - Vermezzo - Vittuone - Zelo Surrigone - Solaro; c) ASL di Milano 2, con sede a Melegnano, comprende il territorio dei Comuni di: Basiglio -Binasco - Casarile - Lacchiarella -Locate Triulzi - Noviglio - Opera -Pieve Emanuele - Rozzano - Vernate -Zibido S. Giacomo - Carpiano - Cerro al Lambro - Colturano - Dresano -Mediglia - Melegnano - Pantigliate -Paullo - Peschiera Borromeo - S. Donato Milanese - S. Giuliano Milanese - S. Zenone al Lambro -Tribiano - Vizzolo Predabissi -Bellinzago Lombardo - Bussero -Cambiago - Carugate - Cassano d'Adda - Cassina de' Pecchi -Cernusco sul Naviglio - Gessate -Gorgonzola - Inzago - Liscate - Melzo - Pessano con Bornago - Pioltello -Pozzuolo Martesana - Rodano -Segrate - Settala - Trucazzano -Vignate - Vimodrone - Basiano -Busnago - Caponago - Cornate d'Adda - Grezzago - Masate - Pozzo d'Adda - Roncello - Trezzano Rosa -Trezzo sull'Adda - Vaprio d'Adda.

determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli essenziali di assistenza; c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;

d) i progetti-obiettivo e le azioni programmate da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno e le relative modalità di finanziamento; e) <u>le linee di indirizzo del sistema regionale integrato</u> di prevenzione secondo criteri di efficacia e appropriatezza.

2. Il piano sociosanitario, ferma restando la valenza triennale, può essere aggiornato annualmente con le medesime procedure di approvazione, nei tempi previsti per l'approvazione del documento di programmazione economicofinanziaria regionale.

Governance

Art. 11 (Coinvolgimento degli enti locali nella programmazione sanitaria e sociosanitaria)

- 1. La conferenza dei sindaci, composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale di ciascuna ASL: a) concorre alla formulazione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività sociosanitaria e sanitaria; b) esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio delle ASL e trasmette alla Regione le relative osservazioni; c) verifica lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti delle ASL, trasmettendo le proposte e le valutazioni ai rispettivi direttori generali e alla Regione.
- 2. L'assemblea dei sindaci, istituita a livello distrettuale e composta da tutti i sindaci dei comuni compresi nel territorio del distretto, o una sua rappresentanza autonomamente determinata formula proposte e pareri alla conferenza dei sindaci in ordine alle linee di indirizzo e di programmazione dei servizi sociosanitari ed esprime il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. L'assemblea distrettuale dei sindaci, il cui funzionamento è disciplinato da provvedimenti della Giunta regionale, svolge le funzioni del comitato dei sindaci di distretto previsto dall'articolo 3-quater del d.lgs. 502/1992. A livello distrettuale è garantita la partecipazione dei cittadini.
- 3. Per l'esercizio delle sue funzioni la conferenza dei sindaci si avvale del consiglio di rappresentanza dei sindaci eletto dalla conferenza stessa. Il Consiglio regionale disciplina le modalità per l'elezione del presidente nonché per la convocazione e il funzionamento della conferenza, prevedendo che le votazioni avvengano a maggioranza, secondo il metodo del voto unico e ponderato. Con la stessa deliberazione sono disciplinati il funzionamento e le modalità di convocazione del consiglio di rappresentanza dei
- sindaci
- 4. In attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del d.lgs. 502/1992, è istituita la conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale quale sede istituzionale di partecipazione degli enti locali alle attività

- 4. La ASL di Vallecamonica-Sebino, con sede a Breno, comprende il territorio dei Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Piancamuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Pisogne, Temù, Vezza d'Oglio, Vione.
- 5. All'ASL di Vallecamonica-Sebino afferiscono i presidi ospedalieri di Edolo ed Esine e le strutture sanitarie situate nei comuni dell'ASL stessa.

Art. 5 (Aziende ospedaliere)

- 1. La <u>rete ospedaliera della Regione</u> è <u>organizzata secondo</u> criteri, indici e <u>modalità determinati dalle normative</u> <u>nazionali e regionali di riferimento.</u>
- 3. Il Consiglio regionale costituisce, modifica o estingue aziende ospedaliere di interesse regionale sulla base della sussistenza o meno dei seguenti requisiti: a) organizzazione dipartimentale; b) adozione di sistemi di contabilità economico-patrimoniale dei centri di costo secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale; c) disponibilità di patrimonio adeguato allo svolgimento delle attività istituzionali.
- 4. Per le finalità di cui al comma 3 si <u>tiene conto:</u> a) degli indici di funzionalità del singolo presidio o dei diversi presidi dell'azienda ospedaliera in termini quantitativi e qualitativi; b) degli indici di attrazione e dispersione per territorio di riferimento, con attenzione ai volumi delle attività erogate secondo criteri di qualità e appropriatezza delle prestazioni; c) della collocazione geografica del presidio e della struttura sanitaria con riferimento a ottimali criteri di accesso dell'utenza; d) del valore aggiunto per la riqualificazione della rete ospedaliera.

Art. 13 (Organizzazione delle aziende sanitarie)

4. Le aziende ospedaliere sono organizzate in aree omogenee, presidi, dipartimenti, servizi, unità operative e uffici, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Il presidio, se di dimensione significativa o di peculiarità specialistiche, può consistere in un singolo stabilimento ospedaliero o in una singola struttura

- regionali di programmazione sanitaria sociosanitaria e di raccordo tra comuni, province e Regione nella definizione e attuazione delle relative linee programmatiche. Della conferenza fanno parte: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'ASL coincida con quello del comune, il presidente della conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'ASL sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del comune, i presidenti dell'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia), dell'unione province lombarde (UPL) e della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCEM).
- 5. Nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3-bis, comma 7, del d.lgs. 502/1992 <u>alla conferenza partecipa il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda ospedaliera</u>.
- 6. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di costituzione e il funzionamento della conferenza, comprese le modalità per l'elezione del presidente, prevedendo la partecipazione alle sedute della conferenza dei componenti della Giunta regionale competenti per materia. Con lo stesso provvedimento è disciplinato l'eventuale raccordo della conferenza di cui al comma 4 con il consiglio delle autonomie locali.
- 7. La Regione e gli enti locali, ciascuno secondo le proprie competenze, assicurano le <u>risorse</u> finanziarie necessarie al <u>raggiungimento degli</u> obiettivi di integrazione sociosanitaria.

Art. 12 (Natura e organi delle aziende sanitarie)

1. Le ASL e le aziende ospedaliere hanno personalità giuridica pubblica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'autonomia delle aziende sanitarie si esercita nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione.

Art. 14 (Distretto)

 $\textbf{1.} \text{``[} \ldots \text{] [v. } \textit{supra}, \text{ sez. ``Territorializzazione'']}$

diagnostica o terapeutica. Negli altri casi, il presidio raggruppa più strutture ospedaliere o diagnostiche omogenee per collocazione geografica o per specificità. Al presidio è attribuita autonomia gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno dell'azienda.

Art. 14 (Distretto)

- 1. <u>Le attività sanitarie territoriali e</u> sociosanitarie di competenza delle ASL sono organizzate a livello distrettuale o interdistrettuale, in funzione della complessità dei servizi da erogare.
- 2. Il distretto è l'articolazione organizzativa su base territoriale il cui scopo è assicurare coordinamento degli operatori e delle relative funzioni, la gestione dell'assistenza sanitaria, dell'educazione sanitaria, dell'informazione e prevenzione e delle attività sociosanitarie e sociali di competenza delle ASL. Il distretto assicura l'analisi e l'orientamento della domanda sanitaria e sociosanitaria, al fine di verificare la qualità dei servizi erogati e di garantire il diritto di accesso all'insieme dei servizi offerti e la continuità assistenziale nei diversi luoghi di trattamento.
- 3. L'ASL articola nel proprio piano di organizzazione l'ambito territoriale in distretti comprendenti ciascuno una popolazione di norma non inferiore a 40.000 abitanti; nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è elevato fino a 100.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle zone a scarsa densità abitativa l'ambito territoriale può comprendere una popolazione minima di 15.000 abitanti. Nel piano di organizzazione, l'ASL articola, altresì, l'ambito territoriale in distretti di medicina veterinaria.

Funzioni amministrative

Art. 4 (Aziende sanitarie locali)

6. L'ASL assicura ai propri assistiti l'erogazione delle prestazioni specialistiche, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere, contemplate dai livelli essenziali di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e dalla programmazione regionale, a tutti coloro che ne hanno titolo, anche se residenti in ambiti territoriali diversi dalla Regione, attraverso contratti o convenzioni con strutture accreditate che disciplinano anche la remunerazione delle prestazioni e

> l'adozione del sistema di verifica della qualità, nonché attraverso la gestione diretta delle attività di competenza.

- 7. Fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino, le ASL erogano direttamente le prestazioni necessarie per soddisfare i livelli essenziali di assistenza non affidate ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, non acquisite dai soggetti erogatori pubblici o privati accreditati e non altrimenti assicurate da terzi.
- 8. Le ASL, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale, possono fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari, fermo restando, in ogni caso, il vincolo di pareggio del bilancio. Le ASL esercitano inoltre le funzioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).
- 9. Le ASL esercitano funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie e sulle unità d'offerta sociosanitarie. I funzionari delle ASL incaricati di svolgere funzioni di vigilanza e controllo, su indicazione delle direzioni generali competenti, operano anche al di fuori del territorio dell'azienda di appartenenza. Le ASL assicurano alla Giunta regionale e alle commissioni consiliari competenti il periodico aggiornamento sullo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma.
- 10. In situazioni di particolare rilevanza e impatto sul sistema sanitario o sociosanitario regionale, le direzioni generali competenti possono esercitare direttamente le funzioni di controllo avvalendosi di propri funzionari, eventualmente affiancati da personale delle ASL o da professionisti, anche di area sanitaria o sociosanitaria, in possesso di comprovata competenza ed esperienza.

Art. 5 (Aziende ospedaliere)

- 5. Nel caso di incorporazione di presidi o strutture sanitarie nelle ASL, le stesse assicurano i livelli essenziali di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale attraverso la gestione diretta delle attività sanitarie e sociosanitarie, nonché attraverso contratti o convenzioni.
- 6. Le <u>aziende ospedaliere erogano</u>
 <u>attività sanitarie ospedaliere e</u>
 <u>specialistiche</u>. Soddisfatte
 prioritariamente le esigenze del
 servizio sanitario regionale e fermo
 restando il vincolo del pareggio di

bilancio, possono fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria.

7. Nel rispetto della principale attività di ricerca loro affidata, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) concorrono ad assicurare la realizzazione dei livelli di assistenza definiti dal presente titolo.

Art. 12 (Natura e organi delle aziende sanitarie)

2. Le <u>aziende sanitarie sono</u>
responsabili dello svolgimento di tutte
le attività tecnico-operative,
gestionali, di raccolta ed elaborazione
delle informazioni, secondo modalità
finalizzate a realizzare l'efficacia degli
interventi per la tutela della salute e
l'efficiente impiego delle risorse. È
obiettivo delle aziende raggiungere
l'equilibrio economico di lungo
periodo.

Art. 13 (Organizzazione delle aziende sanitarie)

17. Gli atti amministrativi adottati dalle aziende sanitarie devono essere conformi, fra l'altro, agli atti regionali di programmazione e di indirizzo sanitari e sociosanitari, nonché agli altri provvedimenti di cui all'articolo 11 della l.r. 3/2008. Le direzioni generali competenti, anche su indicazione del collegio sindacale o del consiglio di rappresentanza dei sindaci dell'ASL, segnalano al direttore generale dell'azienda sanitaria gli atti ritenuti non conformi alla programmazione e agli indirizzi regionali, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di autotutela. Ferma restando la responsabilità patrimoniale e disciplinare derivante dall'adozione di atti illegittimi, il comportamento del direttore generale che non sia intervenuto in sede di autotutela è fonte di responsabilità contrattuale ed ha effetto ai fini della sua valutazione annuale.

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 23

AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)

Art. 1, c. 1, lettera k, 1 (Agenzie di tutela della salute) 1. Sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge.

Allegato 1 (articoli 6 e 7):

ATS della Città Metropolitana di Milano

Programmazione/pianificazione

Art. 1, c. 1, Lettera e (principi)

- 1. La programmazione, la gestione e l'organizzazione del SSR sono attuate, nell'ambito del SSL, con la gradualità e nei limiti delle risorse economiche disponibili e si conformano ai seguenti principi:
- a) rispetto della dignità della persona, centralità del ruolo della famiglia e dell'equità di accesso ai servizi ricompresi nel SSR;
- b) scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per la cura e la presa in carico, in un'ottica di trasparenza e parità

—IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

- —IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
- —IRCCS Ospedale Policlinico di Milano

—ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretto 2 della Zona 9 di Milano e l'Ospedale Niguarda

--ASST SANTI PAOLO E

CARLO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 4 e 5 delle Zone di Milano 5, 6 e 7 e gli Ospedali San Paolo e San Carlo Borromeo

-ASST FATEBENEFRATELLI

SACCO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 1, 2, 3 e 4 delle Zone 1, 2, 3, 4 e 8 di Milano e i Poli Ospedalieri:

- Ospedale Luigi Sacco
- Ospedale Fatebenefratelli
- Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
- Clinica Macedonio Melloni

—ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO,

comprendente gli Ospedali Gaetano Pini e CTO (Centro Ortopedico Traumatologico) e la rete ambulatoriale territoriale specialistica ortopedico traumatologica

—ASST OVEST MILANESE,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di

- Legnano
- Magenta
- Castano Primo
- Abbiategrasso

-ASST RHODENSE,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di

- Rho
- Garbagnate
- Corsico

-ASST NORD MILANO,

comprendente il territorio degli ex Distretti ASL 6 e 7 di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni,

- di diritti e doveri tra soggetti pubblici e privati che operano all'interno del SSL;
- c) orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso;
- d) separazione delle funzioni di programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione, svolte dal vertice dell'organizzazione all'articolazione territoriale del SSL:
- e) promozione della partecipazione consapevole e responsabile dei cittadini e delle comunità nei confronti dei corretti stili di vita e nei percorsi di prevenzione, di cura, di assistenza e di terapia farmacologica, anche prevedendo politiche finalizzate ad iniziative che favoriscano l'invecchiamento attivo;
- f) promozione dell'appropriatezza clinica, della trasparenza amministrativa, economica e organizzativa e della qualità prestazionale;
- g) garanzia dei controlli e piena applicazione dei costi standard;
- h) <u>sussidiarietà orizzontale</u> per garantire pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della programmazione regionale, in modo da garantire parità di diritti e di doveri di tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione della rete dell'offerta;
- i) promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato, che non devono essere considerate sostitutive di servizi:
- j) garanzia dell'universalità del SSL e della continuità terapeutica e assistenziale, attraverso l'implementazione della rete sanitaria e sociosanitaria ospedaliera e territoriale e l'integrazione con le politiche sociali di competenza delle autonomie locali, coinvolgendo tutti i soggetti pubblici e privati, insistenti sul territorio lombardo, nel rispetto delle relative competenze e funzioni;
- k) promozione delle forme di integrazione operativa e gestionale tra i soggetti erogatori dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali del SSL e attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale nell'individuazione delle soluzioni gestionali dei servizi a livello territoriale;
- l) promozione e sostegno all'attività di ricerca, sperimentazione e innovazione biomedica e sanitaria in tutte le componenti del SSL e collaborazione con le università con la finalità di promuovere la formazione del personale;
- m) valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie e sociali con l'obiettivo di ottenere una costante evoluzione della loro professionalità a beneficio del SSL:
- n) <u>attuazione dell'attività di prevenzione e di promozione della salute</u> in coerenza con il piano regionale della prevenzione.

$\begin{tabular}{ll} Art.~1, c.~1, Lett.~g~(Piano~sociosanitario~integrato~lombardo) \end{tabular}$

1. Il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva il <u>piano sociosanitario integrato lombardo (PSL)</u>, quale strumento unico e integrato di programmazione coordinata del SSL. <u>Il PSL definisce</u>, sulla base della valutazione epidemiologica territoriale, dei dati del sistema informativo e della rete dei servizi sanitari e sociosanitari regionali:

l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni e i Poliambulatori dell'ex AO ICP

—ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, comprendente il Territorio ed i relativi Poli Ospedalieri afferenti all'ex ASL di Milano 2

—ASST DI LODI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lodi

ATS DELL'INSUBRIA:

-ASST DEI SETTE LAGHI,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane finzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona) degli ex Distretti ASL di:

- Varese
- Arcisate
- Azzate
- Laveno
- Luino
- Sesto Calende
- Tradate

—ASST DELLA VALLE OLONA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Busto Arsizio
- Castellanza
- Gallarate
- Somma Lombardo
- Saronno

—ASST LARIANA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como, ad eccezione dell'ex Distretto ASL Medio Alto Lario

ATS DELLA BRIANZA:

—ASST DI LECCO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lecco

—ASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Monza
- Desio
- -ASST DI VIMERCATE,

- a) il quadro previsionale dei bisogni della popolazione, basato su una preventiva mappatura epidemiologica territoriale specifica che tenga conto dei problemi emergenti;
- b) gli indicatori in base ai quali sono determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli essenziali di assistenza, secondo il criterio dell'appropriatezza clinica e dei percorsi diagnostico terapeutici, di prevenzione ed assistenziali;
- c) gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, dell'appropriatezza e dell'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati:
- d) i progetti obiettivo e le azioni da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno e le relative modalità di finanziamento, anche in forma sperimentale attraverso l'integrazione con la rete del sistema sociale;
- e) le linee di indirizzo del sistema regionale integrato per la prevenzione e la promozione della salute, anche psicofisica, secondo criteri di efficienza, efficacia, qualità e appropriatezza clinica, a partire da una capillare e puntuale educazione sanitaria, precipuamente in ambiente scolastico, con particolare riferimento alla promozione dei corretti stili di vita e a progetti che incentivino la difesta della salute, anziché la cura della malattia;
- f) <u>le linee di indirizzo per l'elaborazione di modelli</u>
 che assicurino alla persona la continuità di cura e
 di assistenza, l'attivazione di percorsi
 personalizzati di presa in carico, rispettosi della
 libertà di scelta del cittadino anche su indicazione
 del medico di medicina generale e che promuovano
 un processo di integrazione tra le attività sanitarie,
 sociosanitarie e quelle sociali di competenza delle
 autonomie locali:
- g) <u>le linee d'indirizzo che garantiscano la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni, nonché dei percorsi di cura ed assistenza, anche attraverso il consolidamento di prassi e sperimentazioni, che permettano l'incremento del beneficio per la salute del cittadino, il miglioramento funzionale ed economico dei servizi erogati al cittadino;</u>
- h) <u>l'identificazione del contenuto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u> ai fini della riconduzione delle stesse alle categorie di tipo acuto, intermedio, sub acuto, post acuto o riabilitativo a media e bassa intensità nel rispetto della normativa nazionale.

 2. Il PSL, coerentemente con il piano sanitario nazionale (PSN), declina gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo (PRS), ha durata quinquennale e può essere aggiornato annualmente con il documento di economia e finanza regionale (DEFR)

Art. 1, c. 1, Lettera h (Piano regionale della prevenzione)

1. La Regione promuove le attività di prevenzione e di promozione della salute con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute fisica, mentale e sociale della popolazione, di eliminare i fattori di rischio individuali e ambientali, di ridurre le disuguaglianze favorendo l'accesso alle attività di prevenzione e indicata dalle linee guida sanitarie.

2. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, l'igiene degli

> comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Carate Brianza
- Seregno
- Vimercate

ATS DI BERGAMO:

—ASST PAPA GIOVANNI XXIII,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Bergamo
- Valle Brembana/Valle Imagna

—ASST DI BERGAMO OVEST,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Dalmine
- Bassa Bergamasca
- Isola Bergamasca

—ASST DI BERGAMO EST,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Est Provincia
- Valle Seriana/Valle di Scalve

ATS DI BRESCIA:

—ASST DEGLI SPEDALI CIVILI

DI BRESCIA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Brescia
- Brescia Est
- Brescia Ovest
- Val Trompia

-ASST DELLA

FRANCIACORTA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Sebino
- Monte Orfano
- Oglio Ovest
- Bassa Bresciana Occidentale

—ASST DEL GARDA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell'Ospedale di Montichiari, che rimane funzionalmente collegato agli Spedali Civili di Brescia, nell'ambito dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia) degli ex Distretti ASL di:

- Garda/Salò
- Valle Sabbia

alimenti e della nutrizione, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi individuali e ambientali, vengono svolte dal dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS di cui all'articolo 6, comma 6 che coordina anche la rete dei soggetti erogatori delle prestazioni di prevenzione specialistica, in coerenza con il piano regionale della prevenzione (PRP).

3. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli

3. Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, su proposta della Giunta regionale, tenuto conto dei dati rilevati dall'osservatorio di cui all'articolo 5 bis, approva il PRP. Le indicazioni di carattere organizzativo sono rinviate a specifici atti di programmazione.

4. Le attività di promozione della salute e di prevenzione primaria collettiva sono svolte dalle ATS e dalle ASST secondo le relative funzioni e attraverso le proprie articolazioni territoriali.
5. Il PRP ha durata triennale e definisce, in coerenza con il piano nazionale della prevenzione, in quale cornice di valori e principi si sviluppa la pianificazione della prevenzione, con particolare

riferimento a:
a) la centralità della salute, intesa come bene comune universale e quindi anche come diritto inalienabile di ogni individuo e interesse della collettività, da garantire non solo attraverso un razionale e appropriato sistema di assistenza e cura, ma anche e soprattutto praticando e potenziando la prevenzione;

b) processi di promozione della salute che attivino il ruolo delle politiche non sanitarie;

c) l'integrazione funzionale, intersettoriale e interistituzionale tra tutti i sottosistemi articolati del sistema sociosanitario e in particolare l'integrazione territoriale, indispensabile per la programmazione di interventi di prevenzione primaria; il lavoro di rete tra operatori, enti e istituzioni coinvolte, a vario titolo, nelle attività di prevenzione e promozione della salute;

d) l'efficacia e l'appropriatezza con l'applicazione della prevenzione basata su prove e di evidenza scientifica;

e) la responsabilizzazione e la partecipazione di tutti gli operatori, indispensabili per promuovere ai diversi livelli il perseguimento di obiettivi di salute e favorire la convergenza dei piani di azione dei singoli soggetti e l'integrazione dei diversi settori.

6. Il PRP individua, quali assi d'intervento prioritari rivolti anche alla riduzione delle disuguaglianze di salute all'interno del SSL in tutte le sue articolazioni:

a) il miglioramento dell'ambiente fisico, sociale ed economico;

b) l'intervento precoce per la diffusione di stili di vita, nelle sue diverse fasi, per una buona salute e la prevenzione delle malattie cronico-degenerative; c) la prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazioni secondo le indicazioni dei piani e dei calendari vaccinali;

d) una visione ampia della salute che ricerchi anche le interazioni migliori con i servizi che operano nel campo della salute mentale e per il contrasto alle dipendenze, in modo da rafforzare le azioni che consentono la sorveglianza di varie forme di disagio individuale e sociale e la loro prevenzione. 7. Il PRP inoltre deve:

- Bassa Bresciana Orientale
- Bassa Bresciana Centrale

ATS DI PAVIA:

—IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

—ASST DI PAVIA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Pavia

ATS DELLA VAL PADANA:

-ASST DI CREMONA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Cremona, ad esclusione dell'ex Distretto ASL di Crema

—ASST DI MANTOVA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Mantova

—ASST DI CREMA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL di Crema

ATS DELLA MONTAGNA:

–ASST DELLA VALTELLINA E

DELL'ALTO LARIO, che mantiene la propria autonomia e le proprie sedi, ospitando altresì le sedi operative dell' ATS e comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie:

- della provincia di Sondrio
- del Distretto Medio Alto Lario dell'ASL di Como

-ASST DELLA

VALCAMONICA, che mantiene la propria autonomia e le proprie sedi, ospitando altresì le sedi operative dell'ATS e comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ASL della Valle Camonica/Sebino".

Art. 1, c. 1, lettera m, 1-2 (Distretti)

- 1. In ogni ATS sono costituiti un numero di distretti pari al numero delle ASST comprese nelle ATS medesime.
- 2. La ATS si articola in distretti che hanno competenza sul territorio corrispondente a quello del settore aziendale territoriale delle ASST di cui all'Allegato 1 della presente legge. I distretti sono articolati dalla ATS in ambiti distrettuali, comprendenti ciascuno una

a) individuare evidenze scientifiche a sostegno delle scelte operative;

b) garantire il corretto utilizzo delle risorse, oltre che il conseguimento del risultato vero di salute; c) valutare quantitativamente e qualitativamente i risultati raggiunti anche dal punto di vista clinico; d) costituire strumento per la revisione e la conseguente riprogrammazione degli interventi

Art. 1, c. 1, lettera k, 2 (Agenzie di tutela della salute)

2. Le ATS sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Le ATS attuano la programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria competenza ed assicurano, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie. L'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata. Le ATS garantiscono l'integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie locali. Le ATS stipulano contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul relativo territorio di competenza e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSL. In particolare, le ATS devono garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h)

Art. 1, c. 1, Lettera i, 1-17 [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]

Art. 1, c. 1, Lettera k, 4-5, (Agenzie di tutela della salute)

- 4. Le ATS possono attivare un sistema di acquisti in rete attraverso forme di acquisizione aggregata, secondo modalità operative definite dalla Giunta regionale e nel rispetto del coordinamento e degli indirizzi di ARCA.
- 5. <u>Le ATS</u>, sentiti i consigli di rappresentanza dei sindaci e le assemblee dei sindaci di cui all'articolo 20 e secondo l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis, per <u>garantire l'integrazione della rete sanitaria e sociosanitaria con quella sociale si avvale del dipartimento di cui al comma 6, lettera f), e per <u>organizzare tale integrazione, anche attraverso i piani di zona</u> di cui alla <u>legge 8 novembre 2000, n. 328</u> (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e alla <u>legge regionale 12 marzo 2008, n. 3</u> (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario).</u>

Governance

Art. 1, c. 1, Lettera i, 8-17 [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]

Art. 1, c. 1, lettera k, 2 [...] [v. *supra*, sez. "Programmazione/pianificazione"]

popolazione di norma non inferiore a 80.000 abitanti. Nelle aree ad alta densità abitativa tale rapporto è elevato fino a 120.000 abitanti. Nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa, l'ambito può comprendere una popolazione minima di 25.000 abitanti. Per la Città Metropolitana di Milano i distretti e le relative articolazioni in ambiti distrettuali tengono conto delle articolazioni territoriali funzionali della stessa.

Funzioni amministrative

Art. 1,c. 1, lettera k, 3 (Agenzie di tutela della salute)

- **3.** Alle <u>ATS</u>, anche attraverso l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis, sono in particolare attribuite le seguenti funzioni:
- a) negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, secondo tariffe approvate dalla Regione, come previsto dall'articolo 5, comma 3; su richiesta dei comuni e ai fini di una migliore integrazione con le prestazioni sociosanitarie, le ATS possono estendere tali attività anche alle prestazioni sociali, i cui oneri non possono comunque gravare sul fondo sanitario regionale;
- b) governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, anche attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale;
- c) governo dell'assistenza primaria e del convenzionamento delle cure primarie;
- d) governo e promozione dei programmi di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione;
- e) promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria;
- f) prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo periodico impiantistico e tecnologico;
- g) sanità pubblica veterinaria;
- h) attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e protesica; i) vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d'offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali, come previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 502/1992, secondo le cadenze previste dai propri piani di controllo annuali e da quelli previsti dall'agenzia di controllo di cui all'articolo 11.

Art. 1, c. 1, Lettera k, 4-5 [...] [v. supra, sez. "Programmazione/pianificazione"]

Art. 1, c. 1, Lettera k, 6-11 (Agenzie di tutela della salute)

- 6. Ogni ATS adotta l'organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale, sottoponendola all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, articolandosi nei seguenti dipartimenti:
- a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria; b) dipartimento delle cure primarie;
- c) dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie
- e sociosanitarie; d) dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
- e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali;
- f) dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali, con la possibilità di attivare una cabina di regia con funzioni consultive rispetto alle attività del dipartimento, la cui composizione è determinata con provvedimento del direttore generale dell'ATS secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale, anche al fine di risolvere le situazioni di criticità di natura sociosanitaria riscontrate nel territorio di propria competenza
- 8. Le ATS ispirandosi ai principi di cui all'articolo 2, al fine di garantire un'efficace, efficiente, appropriata ed economica integrazione delle attività di erogazione dei servizi del SSL, prevedono che i soggetti erogatori di diritto pubblico che hanno sede ed operano sul territorio di propria competenza svolgano attività finalizzate ad ottenere il coordinamento e l'integrazione dell'erogazione di prestazioni che permettano di completare e ottimizzare l'erogazione dei propri servizi. 9. Quanto previsto dal comma 8 avviene mediante la stipula di specifici accordi che non possono modificare, né tutto né in parte, i criteri, le modalità l'ammontare delle remunerazioni delle prestazioni erogate oggetto dell'accordo, fatta salva la preventiva ed espressa autorizzazione della Regione. In ogni caso gli accordi di cui sopra acquistano efficacia se non ratificati dal direttore dell'assessorato generale competente.
- 10. Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi, le ATS possono autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati di cui all'articolo 8, purché in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta e previo espresso e preventivo consenso degli stessi soggetti privati. 11. Le ATS, coerentemente con il PSL di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, possono concordare con i soggetti erogatori che operano sul proprio territorio di competenza di modificare la propria offerta, al fine di rispondere con maggiore appropriatezza ai bisogni sanitari e sociosanitari dei cittadini. In mancanza di un'adeguata offerta territoriale, le ATS adeguano la propria attività di programmazione per rispondere alla domanda inevasa di prestazioni sociosanitarie e sanitarie.

Art. 1, c. 1, lettera m, 3-7 (Distretti) 3. I distretti delle ATS e le loro articolazioni territoriali di cui all'articolo 20, comma 1, con la direzione sociosanitaria delle ASST assicurano che <u>le ASST e i soggetti erogatori del SSL abbiano</u> risorse sufficienti per garantire l'omogeneità dell'erogazione delle prestazioni distrettuali. 4. I distretti partecipano alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f). 5. I distretti della ATS, nell'ambito delle risorse assegnate, hanno autonomia economicafinanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle funzioni assegnate e per il conseguimento degli obiettivi aziendali, compreso il coordinamento delle attività. <u>I distretti delle ATS</u> contribuiscono alla programmazione per la realizzazione della rete d'offerta territoriale, al fine

a) fornire informazioni alle ATS per l'analisi della domanda del territorio e per la programmazione delle attività, ai fini della stesura del POAS delle ATS:

b) partecipare alle azioni di governo della domanda del territorio di propria competenza in collaborazione con i professionisti di cui all'articolo 10;

c) contribuire a garantire le attività di informazione, educazione e orientamento all'utenza, nonché all'accoglienza e alla presa in carico delle persone fragili con problematiche complesse, prestando particolare attenzione alla famiglia e al suo contesto di vita;

d) coordinare la realizzazione degli interventi di promozione della salute e la realizzazione delle campagne di screening.

6. I distretti afferiscono direttamente alle direzioni generali delle ATS e interagiscono con tutti i soggetti erogatori insistenti sul territorio di competenza, al fine di realizzare la rete d'offerta territoriale, anche attraverso il coinvolgimento, per i servizi di competenza delle autonomie locali, delle assemblee dei sindaci dei piani di zona di cui alla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di contribuire a garantire le funzioni di cui all'articolo 3-quinquies d.lgs. 502/1992.

7. L'erogazione delle prestazioni relative alle funzioni distrettuali di cui al comma 6 sono affidate alle ASST ed ai soggetti erogatori del SSL, fatta eccezione per quelle prestazioni che le ATS, conformemente a quanto previsto dalle presente legge, possono erogare direttamente. In ogni caso, l'erogazione delle prestazioni distrettuali è garantita e assicurata dall'attività di programmazione e acquisto delle prestazioni e dei servizi da parte delle ATS.

Art. 1, c. 1, lettera m, (Distretti) [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione" e "Governance"]

Art. 1, c. 1, lettera q, (Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo)

1. La Regione istituisce <u>l'Agenzia di controllo del</u> sistema sociosanitario lombardo quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e

contabile.

- **2.** Sono <u>organi</u> dell'Agenzia di controllo che restano in carica non oltre la durata della legislatura:
- a) il direttore, nominato dal Presidente della Giunta regionale, individuandolo da un elenco stilato dal comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), tra i partecipanti ad un bando predisposto dalla Giunta regionale per la selezione di candidati con particolare esperienza di gestione dei sistemi sanitari e socio sanitari e di sistemi di qualità connessi all'attività sanitaria e sociosanitaria e con specifiche competenze legali e gestionali; il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, nel quale sono disciplinate gli aspetti retributivi e le cause di risoluzione:
- b) il collegio sindacale, secondo la composizione di cui all'articolo 3 ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992; c) il <u>comitato di direzione</u>, alle cui riunioni partecipa anche il direttore, è composto da tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale, individuati da un elenco stilato dal comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2008, tra i partecipanti ad un bando predisposto dalla Giunta regionale per la selezione di candidati con particolare esperienza di gestione dei sistemi sanitari e socio sanitari e di sistemi di qualità connessi all'attività sanitaria sociosanitaria e con specifiche competenze legali e gestionali. Il comitato tecnico consultivo, in particolare, individua nell'elenco le candidature più adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei profili ai fabbisogni organizzativi del SSL, in un numero tra il triplo ed il quadruplo dei membri da nominare, anche avvalendosi per la selezione, di test, questionari e/o colloqui individuali, e descrive le caratteristiche dei candidati individuati.
- 3. La <u>Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza</u> può conferire l'incarico di membro del comitato di direzione anche ad altro soggetto, purché inserito nell'elenco di cui alla lettera c).

 4. <u>L'Agenzia di controllo</u>, quale organismo tecnicoscientifico terzo ed indipendente, svolge le <u>seguenti funzioni:</u>
- a) predispone e propone alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale dei controlli e dei protocolli; la funzione di controllo delle strutture territoriali delle ATS deve essere svolta integrandosi e coordinandosi con il contenuto dei medesimi. Le strutture delle ATS preposte ai controlli dei soggetti erogatori del SSL s'intendono, esclusivamente per l'esercizio di tale attività, funzionalmente collegate con l'Agenzia di controllo, che ne coordina l'attività verificando la corretta applicazione dei protocolli da parte delle ATS;
- b) programma e coordina gli interventi delle strutture di controllo delle ATS, in accordo con le ATS di competenza su tutto il territorio regionale; c) definisce gruppi di lavoro multidisciplinari, attingendo dalle strutture di cui alla lettera a),

provenienti da più ATS, per l'effettuazione delle diverse tipologie di controlli, garantendo la completezza delle competenze necessarie;

d) individua e valuta un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli, non limitato all'esame a campione, ma articolato in un diffuso raffronto di dati e indicazioni per prestazioni omogenee che garantiscano la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche attraverso l'analisi dell'incidenza dei costi sui fattori di produzione dei soggetti erogatori;

e) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione della remunerazione delle funzioni non tariffabili e, in funzione degli esiti analitici, propone ulteriori indicatori alla Giunta regionale;

f) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione delle maggiorazioni tariffarie di cui all'articolo 27 bis; g) analizza i dati che derivano dall'attività di controllo e fornisce alla Giunta regionale elementi utili per l'aggiornamento del sistema degli indicatori di efficacia ed efficienza a supporto della programmazione, del sistema di valutazione delle performance, utilizzando metodologie di revisione ra pari e al fine di rendere, mediante un'adeguata informazione, la scelta del cittadino consapevole e responsabile;

h) valuta che le procedure di acquisto, effettuate in forma aggregata e/o da ARCA, nell'interesse del SSL, siano conformi ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità e appropriatezza;

i) raccoglie i dati oggetto della propria attività di controllo del SSL e le informazioni sulla soddisfazione degli utenti, anche in collaborazione con l'Agenzia di promozione del SSL di cui all'articolo 14, e con l'obbligo di presentare una relazione annuale al Consiglio regionale e di provvedere alla successiva pubblicazione integrale della relazione, completa di dati esaustivi, in modo puntuale e trasparente.

5. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), h) e i) del comma 4 sono in capo al comitato di direzione. Le funzioni di cui alla lettera b) sono in capo al direttore generale. Le funzioni di cui alla lettera c) sono in capo al direttore generale, sentito comitato di direzione. **6.** <u>Il comitato di direzione</u> valuta il raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati al direttore, anche ai fini della valutazione sulla retribuzione di risultato, e propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto nel caso in cui ravvisi la sussistenza di gravi inadempienze o violazioni di legge o dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa. 7. La Regione e tutti gli enti del sistema sono tenuti a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni utili all'espletamento dei compiti alla stessa affidati dalla presente legge. I risultati dell'attività del GATTS di cui all'articolo 5, comma 8, possono essere utilizzati dall'Agenzia di controllo per lo propria svolgimento della attività. 8. Qualora le ATS non si conformino alle richieste formulate dall'Agenzia, la stessa Agenzia invia alla Giunta regionale la segnalazione di tali omissioni, affinché quest'ultima provveda all'assunzione di provvedimenti opportuni nei confronti della ATS

inadempiente.

9. Ai fini della piena funzionalità dell'Agenzia, su proposta del comitato di direzione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le risorse professionali e finanziarie.

Art. 1, c. 1, lettera t, (Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario lombardo)

- 1. Al fine di promuovere il sistema sociosanitario lombardo sul territorio nazionale ed a livello internazionale, ivi compreso il reperimento di adeguate risorse finalizzate a sostenere l'innovazione e la ricerca nelle strutture di riferimento specialistico, anche provenienti da prestazioni erogate a cittadini beneficiari di fondi integrativi, mutue e prestazioni in solvenza, è istituita l'Agenzia per la promozione del sistema sociosanitario
- 2. L'Agenzia ha la funzione di produrre e gestire strumenti organizzativi e di comunicazione indispensabili alla promozione di prestazioni sanitarie per utenti paganti in proprio, con particolare attenzione nei riguardi di paesi emergenti nei quali non sono garantite prestazioni di eccellenza medica e tecnologica. L'Agenzia predispone annualmente un piano di sviluppo delle attività di promozione e ne propone l'approvazione alla Giunta regionale al fine di coordinare le azioni con tutte le iniziative di promozione regionale. 3. L'attività dell'Agenzia consiste anche nella sottoscrizione di accordi nazionali ed <u>internazionali</u> finalizzati all'erogazione delle prestazioni definite con i soggetti erogatori pubblici e
- 4. L'Agenzia istituisce <u>l'Osservatorio delle best practices</u> cliniche e dell'ottimizzazione dei processi aziendali e analizza i flussi globali della mobilità sanitaria, al fine di garantire le migliori performance di cura e di processo per la competizione in ambito sanitario mondiale.

 5. L'Agenzia istituisce un <u>Osservatorio sulla soddisfazione degli utenti,</u> che prevede la presenza di rappresentanti dei pazienti e delle famiglie, al fine di raccogliere informazioni sulla soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi offerti e alle prestazioni erogate.
- 6. Con la stessa finalità del comma 5, <u>l'Agenzia può promuovere presentazioni a livello internazionale del proprio sistema socio sanitario,</u> come veicolo per l'esportazione delle conoscenze prestazionali, logistiche ed organizzative nei confronti dei paesi interessati allo sviluppo dei propri modelli assistenziali, ivi comprese iniziative di formazione per il management dei sistemi sociosanitari e per la gestione delle buone pratiche cliniche.
 7. Le risorse economiche derivanti dall'attività dell'Agenzia, detratti gli oneri necessari al suo
- 7. Le risorse economiche derivanti dall'attività dell'Agenzia, detratti gli oneri necessari al suo funzionamento, sono destinate al sostegno della ricerca scientifica e al potenziamento del sistema SSL.
- 8. <u>Sono organi dell'Agenzia il direttore ed il collegio dei revisori.</u> Il direttore deve possedere adeguate capacità manageriali ed è coadiuvato da un comitato di indirizzo composto da rappresentanti dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati. L'Agenzia è costituita ed organizzata con deliberazione della Giunta

regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 23

AGENZIE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (ASST)

Territorializzazione

Art. 1, c. 1, lettera l, 1 (Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere)

1.Sono istituite le <u>aziende socio</u> sanitarie territoriali, di seguito denominate <u>ASST</u>, come da <u>allegato 1</u>.

Allegato 1 (articoli 6 e 7):

ATS della Città Metropolitana di Milano

—IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

—IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

—IRCCS Ospedale Policlinico di Milano

—ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretto 2 della Zona 9 di Milano e l'Ospedale Niguarda

—ASST SANTI PAOLO E

CARLO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 4 e 5 delle Zone di Milano 5, 6 e 7 e gli Ospedali San Paolo e San Carlo Borromeo

—ASST FATEBENEFRATELLI

SACCO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie ex Distretti 1, 2, 3 e 4 delle Zone 1, 2, 3, 4 e 8 di Milano e i Poli Ospedalieri:

- Ospedale Luigi Sacco
- Ospedale Fatebenefratelli
- Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
- Clinica Macedonio Melloni

—ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO,

comprendente gli Ospedali Gaetano Pini e CTO (Centro Ortopedico Traumatologico) e la rete ambulatoriale territoriale specialistica ortopedico traumatologica

—ASST OVEST MILANESE,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di

- Legnano

Governance

Art. 1, c. 1, lettera l, 2-3 (Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere)

2. Le <u>ASST</u>, dotate di <u>personalità giuridica</u> di diritto pubblico e di <u>autonomia organizzativa</u>, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'<u>erogazione dei LEA</u> e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare le ASST operano garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i). 3. Fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), <u>le ASST garantiscono e</u> valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni.

Art. 1, c. 1, lettera l, 9-10, 14-20 (Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere)

9. Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, in coerenza con il regolamento sugli standard ospedalieri. Questo settore è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede dell'offerta sanitaria specialistica. 10. <u>Il settore aziendale polo ospedaliero è</u> organizzato su più livelli che distinguono i presidi ospedalieri e/o i dipartimenti per complessità di cura, tecnologica e organizzativa in coerenza con la normativa nazionale. Nel settore aziendale polo ospedaliero le unità operative sono organizzate in strutture dipartimentali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai CCNL di riferimento; il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende e nei presidi individuati dalla programmazione regionale. La Giunta regionale dispone, nell'adozione del POAS, che in ogni ASST sia individuato il polo ospedaliero costituito da almeno un presidio ospedaliero.

14. Le ASST gestiscono i POT e i PreSST direttamente, ovvero anche mediante la stipulazione di accordi tra le stesse e altri soggetti erogatori accreditati, validati dalla competente ATS. Tali presidi possono essere preferibilmente organizzati in collegamento funzionale con le unità complesse di cura primarie, garantendo il coordinamento con l'attività degli specialisti ambulatoriali, anche attraverso il relativo elenco

- Magenta
- Castano Primo
- Abbiategrasso

-ASST RHODENSE,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di

- Rho
- Garbagnate
- Corsico

-ASST NORD MILANO,

comprendente il territorio degli ex Distretti ASL 6 e 7 di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, l'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni e i Poliambulatori dell'ex AO ICP

—ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, comprendente il Territorio ed i relativi Poli Ospedalieri afferenti all'ex ASL di Milano 2

—ASST DI LODI, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lodi

ATS DELL'INSUBRIA:

—ASST DEI SETTE LAGHI,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell'Ospedale di Angera, che in fase di prima attuazione rimane funzionalmente collegato all'Ospedale di Gallarate, nell'ambito dell'ASST della Valle Olona) degli ex Distretti ASL di:

- Varese
- Arcisate
- Azzate
- Laveno
- Luino- Sesto Calende
- Tradate

---ASST DELLA VALLE OLONA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Busto Arsizio
- Castellanza
- Gallarate
- Somma Lombardo
- Saronno

—ASST LARIANA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Como, ad eccezione

regionale per la specialistica ambulatoriale convenzionata (ERSAC). Tali presidi devono essere ben identificabili dal cittadino e costituiti all'interno di strutture, quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture territoriali e unità d'offerta sociosanitarie, collegate in via informatica con l'azienda di appartenenza e dotate di strumentazioni di base, che costituiscono sedi privilegiate per l'esercizio della medicina di iniziativa nei confronti delle cronicità e delle fragilità, e concorrono a garantire la continuità delle

15. <u>I POT</u> sono strutture multi servizio deputate all'erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto delle peculiarità territoriali come definite nel PSL, di prestazioni ambulatoriali e domiciliari.

16. <u>I PreSST</u> costituiscono una modalità organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono alla presa in carico della persona e delle fragilità. I PreSST:

a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità:

b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell'ATS territorialmente competente;

c) promuovono percorsi di sanità d'iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria.

17. I <u>PreSST</u> possono essere anche organizzati secondo le modalità previste per l'ospedale di comunità di cui al punto 10.1 dell'Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.

18. La Regione può istituire nuove aziende ospedaliere, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

19. Nell'ambito della ATS della Città Metropolitana di Milano e della ATS montagna, in ragione della peculiarità territoriale, possono essere individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le conferenze dei sindaci territorialmente competenti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali che consentono un miglioramento della rete dell'offerta e una sua razionalizzazione.

20. Fatto salvo quanto definito al comma 2, le singole funzioni disciplinate nel presente articolo possono, in ogni caso, essere svolte anche da soggetti di diritto privato di cui all'articolo 8.

Art. 1, c. 1, lettera l, 4 (Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere)

4. Le ASST si articolano in due settori aziendali rispettivamente definiti rete territoriale e polo ospedaliero, che afferiscono direttamente alla direzione generale. La responsabilità di garantire il coordinamento della gestione di ciascun settore aziendale spetta al direttore generale il quale, al fine di ottimizzare il funzionamento e la gestione dei settori aziendali, può attribuire esclusivamente al direttore sanitario la funzione di direzione del settore aziendale polo ospedaliero ed esclusivamente al direttore sociosanitario la

dell'ex Distretto ASL Medio Alto Lario

ATS DELLA BRIANZA:

—ASST DI LECCO, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Lecco

—ASST DI MONZA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Monza
- Desio

—ASST DI VIMERCATE,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Carate Brianza
- Seregno
- Vimercate

ATS DI BERGAMO:

—ASST PAPA GIOVANNI XXIII,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Bergamo
- Valle Brembana/Valle Imagna

-ASST DI BERGAMO OVEST,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- $\hbox{-} \ Dalmine$
- Bassa Bergamasca
- Isola Bergamasca

—ASST DI BERGAMO EST,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Est Provincia
- Valle Seriana/Valle di Scalve

ATS DI BRESCIA:

—ASST DEGLI SPEDALI CIVILI

DI BRESCIA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti ASL di:

- Brescia
- Brescia Est
- Brescia Ovest
- Val Trompia

-ASST DELLA

FRANCIACORTA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex funzione di direttore del settore aziendale rete territoriale. La remunerazione delle prestazioni connesse allo svolgimento di tali incarichi s'intende ricompresa nel compenso pattuito al momento del conferimento della nomina da parte del direttore generale delle funzioni e dell'incarico di direttore sanitario e direttore sociosanitario delle ASST.

Distretti ASL di:

- Sebino
- Monte Orfano
- Oglio Ovest
- Bassa Bresciana Occidentale

-ASST DEL GARDA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie (ad esclusione dell'Ospedale di Montichiari, che rimane funzionalmente collegato agli Spedali Civili di Brescia, nell'ambito dell'ASST degli Spedali Civili di Brescia) degli ex Distretti ASL di:

- Garda/Salò
- Valle Sabbia
- Bassa Bresciana Orientale
- Bassa Bresciana Centrale

ATS DI PAVIA:

—IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

—ASST DI PAVIA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Pavia

ATS DELLA VAL PADANA:

-ASST DI CREMONA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Cremona, ad esclusione dell'ex Distretto ASL di Crema

—ASST DI MANTOVA,

comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie della provincia di Mantova

—ASST DI CREMA, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie dell'ex Distretto ASL di Crema

ATS DELLA MONTAGNA:

—ASST DELLA VALTELLINA E

DELL'ALTO LARIO, che mantiene la propria autonomia e le proprie sedi, ospitando altresì le sedi operative dell' ATS e comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie:

- della provincia di Sondrio
- del Distretto Medio Alto Lario dell'ASL di Como

—ASST DELLA

VALCAMONICA, che mantiene la propria autonomia e le proprie sedi, ospitando altresì le sedi operative dell'ATS e comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e

sociosanitarie dell'ASL della Valle Camonica/Sebino". Funzioni amministrative Art. 1, c. 1, lettera l, 11 (Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere) 11. Il settore aziendale rete territoriale delle ASST, per quanto di propria competenza, eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992, coerentemente a quanto previsto nella presente legge. <u>Le ASST</u> favoriscono l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie 12. <u>Il settore aziendale rete</u> territoriale delle ASST, nei limiti e nelle forme della presente legge, eroga prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Il settore aziendale rete territoriale eroga, altresì, le prestazioni distrettuali fornite alle persone, che erano erogate dalla ASL, ad eccezione di quelle ora espressamente attribuite alle ATS. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari, eventualmente delegate dalle ATS o dalle autonomie locali, in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria, incluse la profilassi delle malattie infettive, la vigilanza e la tutela della salute collettiva dai rischi ambientali e individuali, sono svolte con il coordinamento del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, in coerenza con il PRP che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni. 13. Al settore rete territoriale, secondo l'articolazione distrettuale di cui all'articolo 7 bis è affidata l'erogazione delle prestazioni distrettuali nei limiti previsti dalla presente legge e al quale afferiscono: a) i presidi ospedalieri territoriali (POT); b) i presidi socio sanitari territoriali (PreSST). Governance LEGGE REGIONALE STATUTARIA Art. 4, c. 3 (Autonomie territoriali) 30 AGOSTO 2008, N. 1 La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina

COMUNITÀ MONTANE		l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
	<u>Territorializzazione</u>	Programmazione/Pianificazione
	Art. 1. Finalità ed ambito di	Art. 5 Strumenti di programmazione.
LEGGE REGIONALE	applicazione.	1. Sono <u>strumenti di programmazione</u> delle
2 APRILE 2002, N. 6	1. La presente legge, in attuazione del	comunità montane il piano pluriennale di sviluppo
	decreto legislativo 18 agosto 2000, n.	socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed
Disciplina delle	267 (Testo unico sull'ordinamento	<u>interventi</u> ; tali strumenti hanno durata
Comunità montane	degli enti locali) , <u>disciplina le</u>	rispettivamente decennale e triennale.
Comunita montane	comunità montane, definendo in	2. Per ogni area tematica, il <u>piano pluriennale di</u>
Corgram) Morman	particolare:	sviluppo socio-economico, in coerenza con gli
COMUNITÀ MONTANE	a) <u>i criteri e le procedure di</u> delimitazione delle zone omogenee;	obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione
	b) le modalità di approvazione degli	territoriale regionale, definisce gli <u>obiettivi da</u>
	statuti;	perseguire e le priorità d'intervento; contiene
	c) i contenuti e le modalità di	inoltre le indicazioni urbanistiche con cui
	approvazione degli strumenti di	concorrere alla predisposizione del piano
	programmazione;	territoriale di coordinamento provinciale.
	d) i rapporti con altri enti.	3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico,
	2. La Regione, nel processo di	pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della
	attuazione del decentramento	comunità montana e di ogni comune appartenente
	amministrativo ed in coerenza con il principio di sussidiarietà, individua le	alla comunità montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta
	comunità montane come destinatarie	giorni.
	di funzioni il cui adeguato	4. Previa valutazione ed eventuale recepimento
	espletamento sia connesso alla	delle osservazioni formulate, il <u>piano</u> viene
	<u>dimensione</u> territoriale delle	trasmesso alla provincia competente che lo approva
	<u>medesime</u> .	entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di
		verifica della compatibilità con gli obiettivi
	Art. 2. Criteri di delimitazione delle	generali della programmazione economica, sociale
	zone omogenee. 1. I criteri di delimitazione delle zone	<u>e territoriale della Regione e della provincia stessa;</u> trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni,
	omogenee sono i seguenti:	il piano s'intende approvato.
	a) inclusione del territorio di comuni	5. In caso di comunità montane interprovinciali e di
	contigui, di norma appartenenti alla	eventuale disaccordo tra le province interessate, la
	medesima provincia:	Giunta regionale, al fine di pervenire entro i
	1) interamente montani;	successivi trenta giorni all'approvazione del piano,
	2) <u>parzialmente montani, con</u>	provvede, su istanza della comunità montana, a
	popolazione residente in territorio montano superiore al 15% della	convocare una <u>conferenza dei servizi</u> cui partecipa un rappresentante legittimato delle
	popolazione complessiva;	un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine,
	b) <u>inclusione</u> , laddove necessario per	senza che le amministrazioni interessate siano
	un più efficace esercizio delle funzioni	pervenute ad un accordo per l'approvazione del
	e dei servizi svolti in forma associata,	piano, lo stesso si intende approvato.
	dei comuni limitrofi con popolazione	6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di
	non superiore a 2000 abitanti, che	sviluppo socio-economico si applicano le
	siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della	disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo
	comunità;	socio-economico, è approvato dalla comunità
	c) assetto territoriale tale da	montana il piano pluriennale di opere ed interventi,
	consentire un'adeguata realizzazione	di cui viene data comunicazione alla provincia.
	degli interventi per la valorizzazione	8. Il piano di cui al comma 7 ed i relativi
	della montagna ed un efficace	aggiornamenti annuali sono articolati in <u>progetti</u>
	esercizio associato delle funzioni	concernenti opere ed interventi che la comunità
	comunali. 2. I criteri di cui al comma 1 non si	montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di
	applicano, in fase di prima	prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.
	costituzione ai sensi dell'articolo 3,	9. I comuni che costituiscono la comunità montana
	per i comuni che già fanno parte di	concorrono alla formazione degli strumenti di
	comunità montane.	programmazione della comunità montana stessa,
	3. In caso di scissione di comunità	adeguando i propri piani e programmi.
	montana preesistente in più comunità	

comunità montane.
3. In caso di scissione di comunità montana preesistente in più comunità

montane si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 8. Norme transitorie e finali.

1. Qualora, a seguito della procedura di cui all'articolo 3, una comunità montana istituita in base alla legge regionale 19 aprile 1993, n. 13 (Ordinamento delle comunità montane) si scinda in più comunità montane ovvero subisca una modifica territoriale riguardante la metà più uno dei comuni interessati, si costituiscono organi rappresentativi ed esecutivi provvisori.

Governance

Art. 4. Autonomia statutaria.

- 1. Lo statuto della comunità montana contiene le norme fondamentali in materia di organizzazione; in particolare, recepisce i principi fondamentali dell'ordinamento degli enti locali, specifica le attribuzioni degli organi, ne definisce la composizione e le modalità di elezione, stabilisce le forme di tutela delle minoranze, indica le funzioni e i servizi da gestire in forma associata.
- 2. Lo statuto è <u>deliberato dall'organo</u> rappresentativo della comunità montana con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 3. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

Art. 6. Rapporti fra enti.

- 1. La comunità montana può stipulare <u>convenzioni</u> o costituire <u>consorzi</u> con altri enti locali per la gestione associata di funzioni e servizi.
- 2. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi disciplinate dalla Giunta regionale.
- 3. I comuni esclusi dalle comunità montane ai sensi di legge beneficiano comunque, per la parte di territorio montano, degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea, nonché da leggi statali e regionali.
- **4.** Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti e con la disciplina prevista dall'articolo 34 del D.Lgs. 267/2000.

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2007, N. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

COMUNITÀ MONTANE

Art. 3 (Classificazione del territorio montano)

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri: a) demografia; b) livello di benessere; c) dotazione di servizi e infrastrutture; d)

Programmazione/Pianificazione

Art. 5 (Attuazione degli interventi per la montagna)

1. Il programma regionale di sviluppo (<u>PRS</u>) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. Con specifico allegato al DPEFR sono definiti gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi.

- orientamento turistico; e) svantaggio morfologico - localizzativo; f) indice di ruralità territoriale.
- 2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee: a) zona 'A', corrispondente ai comuni con svantaggio basso; b) zona 'B', corrispondente ai comuni con svantaggio medio; c) zona 'C', corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.
- 3. La classificazione è aggiornata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.
- 2. La Giunta regionale destina le risorse del fondo regionale per la montagna alle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). A tal fine, ogni comunità montana presenta per il proprio territorio un programma integrato di sviluppo locale (PISL), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata montagna, ed è soggetto responsabile ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.(5)
- 3. I progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi di partenariato locale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2"Programmazione negoziata regionale"). I progetti individuati devono essere coerenti con la programmazione della comunità montana, presentare utilità per lo sviluppo del territorio e favorire le sinergie finanziarie con altri enti pubblici o privati. Ogni processo di partenariato locale prevede la convocazione, a cura del soggetto responsabile, di un tavolo di confronto cui partecipano i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico e sociale.(6)
- 4. Al fine di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna, nonché la ricerca delle opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) prevede e disciplina lo svolgimento, presso le sedi territoriali della Regione, di una fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle comunità montane, prima della loro approvazione e presentazione alla Regione.(7)
- 5. La proposta di PISL Montagna è approvata dall'assemblea della comunità montana e presentata alla Regione unitamente agli eventuali ulteriori interventi presentati e non inseriti nel PISL Montagna. La proposta deve contenere interventi definiti almeno a livello di studio di fattibilità.
- **6.** La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e bilancio, anche avvalendosi di ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste).
- 7. Fermo quanto disposto dall'articolo 22 del r.r. 18/2003, la Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione dello schema di PISL Montagna, fissa il termine massimo entro il quale il programma deve essere realizzato e determina le ulteriori conseguenze in caso di inadempimento.
- 7 bis. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, destina le <u>risorse</u> di cui al <u>comma 2</u> nell'anno successivo a quello in cui risultano liquidati al 30 aprile contributi per un importo pari ad almeno il 50 per cento della spesa complessivamente destinata al finanziamento dei PISL per il triennio di riferimento oppure risulta

concluso e liquidato al 30 aprile almeno il 25 per cento, con eventuale arrotondamento per eccesso, dei PISL per il triennio di riferimento.

Governance

Art. 7 (Comitato per la montagna)

- 1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.
- **2.** Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è <u>composto</u>:
- a) dal <u>Presidente della Giunta regionale o</u> <u>assessore o consigliere regionale delegato,</u> che assume le funzioni di presidente del Comitato;
- b) dal <u>presidente della Conferenza dei presidenti</u> <u>delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r.</u> 19/2008, <u>o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato;</u>
- c) <u>dal presidente dell'unione regionale delle</u> <u>province della Lombardia (UPL) o suo delegato;</u>
- d) <u>da tre componenti designati dal Consiglio</u> <u>regionale</u>, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
- e) <u>da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie</u> di cui alla <u>l.r. 1/2000</u>, scelti tra i suoi membri;
- f) <u>dal presidente della Federazione nazionale dei</u> consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
- g) <u>dal presidente di Unioncamere regionale o suo</u> <u>delegato</u>;
- h) <u>dal presidente della delegazione regionale del</u> <u>Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.</u>
- **3.** Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il <u>vice presidente e il segretario.</u>
- 4. Sono compiti del Comitato, in particolare:
- a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l'applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
- b) esprimere un <u>parere sugli interventi per la</u> montagna;
- c) <u>contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;</u>
- d) esprimere un <u>parere sui parametri per la</u> <u>classificazione del territorio montano</u> di cui all'articolo 3.
- **5.** Il comitato per la montagna approva annualmente una <u>relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.</u>
- 6. Il Comitato assume ogni <u>decisione a</u> <u>maggioranza semplice</u>; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.
- 7. Il Comitato può avvalersi della <u>collaborazione</u> scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle <u>aziende e degli enti regionali</u>. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l'apporto logistico e di personale necessario all'espletamento dei suoi compiti.

> LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2008, N. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

COMUNITÀ MONTANE

Territorializzazione

Art. 2 (Delimitazione delle zone omogenee)

- 1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi.
- 2. Le <u>modifiche della delimitazione</u> <u>delle zone omogenee</u> sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all'articolo <u>3</u> sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.
- 3. <u>In ciascuna zona omogenea è costituita una sola comunità montana.</u>
- 4. Sono esclusi dalla comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.
- 5. La delimitazione delle zone omogenee di cui al <u>comma 1</u> non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Funzioni amministrative

Art. 9 (Competenze della comunità montana)

- 1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
- 3. La <u>comunità montana</u>, oltre alle funzioni conferite dalla legge, <u>può</u> gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla <u>provincia</u>, dandone comunicazione alla Regione. Ogni

Programmazione/Pianificazione

Art. 8 (Strumenti di programmazione)

- 1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.
- 2. Per ogni area tematica, il <u>piano pluriennale di sviluppo socio-economico</u>, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, <u>definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.</u>
- 3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla stessa; entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni.
- 4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano è trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.
- 5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.
- **6.** Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
- 7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere e interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.
- 8. Il piano di cui al <u>comma 7</u> e i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti <u>opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare</u>, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.
- 9.1 comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando o coordinando i propri piani e programmi.

Governance

Art. 6 (Principi di organizzazione)

- funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.
- 3 bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
- 4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.
- 6. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, la comunità montana assicura l'efficienza, la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.

Art. 10 (Ricognizione delle funzioni conferite)

1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), è effettuata, annualmente, la ricognizione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane.

- 1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.
- 2. <u>La comunità montana ispira i propri</u> procedimenti e l'esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.

Art. 7 (Statuto)

1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.

Art. 14 (Rapporti tra enti)

- 1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.
- 2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.
- 3. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.
- 4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all'articolo 12 e formulano proposte riguardo all'individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo. La Conferenza approva a maggioranza assoluta un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economicofinanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2012).

Art. 15 (Rapporti con la Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, a fini di coordinamento finanziario e a garanzia del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esercita attività di monitoraggio e controllo, anche ispettivo, sulla gestione finanziaria delle comunità

montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, il conto consuntivo ed ogni altro dato o informazione richiesti. La Giunta regionale adotta disposizioni attuative delle previsioni contenute nei periodi precedenti.

Funzioni amministrative

LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 2008, N. 19

Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

UNIONI DI COMUNI

Art. 18 (Unioni di comuni

- 1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
- 2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombarda esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Governance

Art. 18 (Unioni di comuni lombarde)

- 3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni; le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione con le stesse procedure e maggioranza di cui al primo periodo. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.
- 4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.
- 5. Sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Gli statuti delle unioni possono prevedere che, oltre ai componenti elettivi di cui al precedente periodo, i sindaci dei comuni associati siano membri di diritto del consiglio dell'unione. Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.
- **6.** Lo <u>statuto</u> individua i <u>poteri degli organi</u> <u>dell'unione</u>, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.
- 7. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. Il consiglio elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.
- 8. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
- 9. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi a essa trasferiti.

10. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati. 11. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni e finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20. Programmazione/Pianificazione LEGGE REGIONALE 3 Art. 10, c. 2. (Disposizioni non finanziarie) AGOSTO 2011, N. 11 Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono apportate le seguenti Assestamento al bilancio modifiche: per l'esercizio a) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 è finanziario 2011 ed al soppresso; b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 sono bilancio pluriennale sostituiti dai seguenti: 2011/2013 a legislazione '2. La Giunta regionale destina le risorse del fondo vigente e regionale per la montagna alle zone omogenee di programmatico - I cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della provvedimento di Lombardia, disciplina delle unioni di comuni variazione con lombarde e sostegno all'esercizio associato di modifiche di leggi funzioni e servizi comunali). A tal fine, ogni regionali comunità montana presenta per il proprio territorio un programma integrato di sviluppo locale (PISL), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata COMUNITÀ MONTANE regionale), di durata triennale, denominato PISL Montagna, ed è soggetto responsabile ai sensi del del medesimo articolo. comma 3. I progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi di partenariato locale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 'Programmazione negoziata regionale'). I progetti individuati devono essere coerenti con la programmazione della comunità montana, presentare utilità per lo sviluppo del territorio e favorire le sinergie finanziarie con altri enti pubblici o privati. Ogni processo di partenariato locale prevede la convocazione, a cura del soggetto responsabile, di un tavolo di confronto cui partecipano i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico sociale. 4. Al fine di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna, nonché la ricerca delle opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) prevede e disciplina lo svolgimento, presso le sedi territoriali della Regione, di una fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle comunità montane, prima della loro approvazione e presentazione alla Regione. 5. La proposta di PISL Montagna è approvata dall'assemblea della comunità montana

> definiti almeno a livello di studio di fattibilità. 6. La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e bilancio, anche avvalendosi di ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste). 7. Fermo quanto disposto dall'articolo 22 del r.r. 18/2003, la Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione dello schema di PISL Montagna, fissa il termine massimo entro il quale il programma deve essere realizzato e determina le ulteriori conseguenze in caso di inadempimento.'; c) dopo il comma 7 dell'articolo 5 è inserito il seguente: '7-bis. A decorrere dal triennio 2014-2016, la

> presentata alla Regione unitamente agli eventuali ulteriori interventi presentati e non inseriti nel PISL Montagna. La proposta deve contenere interventi

> '7-bis. A decorrere dal triennio 2014-2016, la Giunta regionale approva ciascun PISL entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di operatività del programma.';

d) il comma 8 dell'articolo 5 è abrogato;

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1983, N. 86

Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale

PARCHI

Art. 16.Classificazione dei parchi regionali.

1. I parchi regionali sono classificati, in allegato A, lettera a) della presente legge, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali e territoriali, in una o più delle seguenti categorie:

a) <u>parchi fluviali</u>, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti planiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d' acqua, alla difesa dei fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;

b) parchi montani, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;

Programmazione/Pianificazione

Art. 17. Strumento di pianificazione del parco.

1. Per ogni parco regionale viene formato:

a) un piano territoriale di coordinamento, avente effetti di piano paesistico coordinato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) con i contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale; tale piano, in attuazione dell'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), reca, in apposita sua parte, avente altresì effetti di piano territoriale regionale, le previsioni di cui all'articolo 16 ter, comma 2, per le zone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), qualora individuate nell'ambito del parco regionale.

2. Il piano territoriale, per i problemi di tutela naturalistica e ambientale, deve essere <u>elaborato</u> con riferimento all'intero territorio dei comuni <u>interessati</u>; in esso sono enunciati altresì gli indirizzi - per i suddetti problemi - in ordine alla pianificazione territoriale delle parti di detto territorio esterne all'area del parco.

3. Il piano territoriale può disporre modifiche ed integrazioni alla delimitazione territoriale indicata nella legge istitutiva, per il conseguimento delle finalità ivi previste.

4. Il piano territoriale di coordinamento <u>definisce</u>:
a) l'articolazione del relativo territorio in <u>aree</u> <u>differenziate in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela</u> - ivi comprese eventuali aree di riserva e beni di rilevanza naturalistica o anche geologica -, nonché l'eventuale individuazione delle aree da destinare ad attrezzature di uso pubblico, anche ai sensi degli artt. 3, lettera c)</u>, 4 e 5 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

b) <u>l'indicazione dei soggetti e delle procedure per la pianificazione territoriale esecutiva e di dettaglio;</u>

c) <u>parchi agricoli,</u> destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali. mediante salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agrosilvo-colturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

d) <u>parchi forestali</u>, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva; e) parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la concessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.

Art. 16 bis Istituzione dei parchi regionali.

- 1. I parchi regionali sono istituiti, previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'art. 22, comma 1, lett. a) della legge 394/91, con legge regionale che stabilisce:
- a) la <u>delimitazione dell'area</u> <u>finalizzata all'applicazione delle</u> <u>misure di salvaguardia</u>;
- b) l'ente cui è affidata la gestione;
 c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano
- t'elaborazione delle proposte di piano del parco; d) le norme di salvaguardia da
- applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale; e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.

Art. 16 ter Individuazione dei parchi naturali.

c) eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità del parco, nonché l'individuazione degli interventi di cui al secondo comma del precedente art. 5;

d) i criteri per la difesa e la gestione faunistica; nell'ambito delle riserve naturali e delle aree a parco naturale identificate ai sensi del precedente art. 16 ter, l'esercizio della caccia è vietato ai sensi dell'art. 22, comma 6, della 1. 394/91 e dell'art. 43, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio"; per tali aree il piano territoriale di coordinamento definisce le modalità con cui devono essere effettuate, da parte dell'ente gestore, la salvaguardia e la gestione della fauna selvatica omeoterma, con particolare riguardo alla regolamentazione dei prelievi faunistici e degli abbattimenti selettivi ai sensi dell'art. 22, comma 6, della l. 394/91. Nelle rimanenti aree dei parchi regionali l'attività venatoria è disciplinata dalla l.r. 26/93; per dette aree i piani provinciali di cui agli artt. 14 e 15 della stessa legge regionale sono approvati dalla provincia interessata in conformità ai criteri per la difesa e la gestione faunistica stabiliti dal piano territoriale di coordinamento del parco, previo parere dell'ente gestore del parco; le aree a parco naturale e riserva naturale costituiscono aree sottoposte a protezione della fauna selvatica computabili ai fini della quantificazione delle quote stabilite dall'art. 13, comma 3, della l.r. 26/93; dette quote sono comunque individuate prevalentemente nell'ambito dei confini dei parchi regionali; nel rimanente territorio agro-silvopastorale si effettua la gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 28 e 34 della l.r. 26/93. Il piano territoriale di coordinamento può in funzione del recupero o della riqualificazione faunistica di aree agricole, boschive o incolte, stabilire forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni, con le organizzazioni agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale, i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia interessati, le aziende faunistiche-venatorie e agri-turistico-venatorie presenti sul territorio; (58)

- e) <u>i tempi e le modalità di cessazione delle attività</u> esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.
- 4 bis. <u>Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve istituite all'interno del parco con apposito azzonamento.</u>
- 5. <u>Il piano territoriale del parco contiene in</u> particolare le indicazioni di cui all'art. 8, terzo comma, lett. c), f), g), h), i), l), m), n) della L.R. 15 aprile 1975, n. 51.

Art. 18. Rapporti con altri strumenti di pianificazione territoriale.

1. Le previsioni contenute in piani territoriali di coordinamento comprensoriale, ove formati, o in piani urbanistici delle Comunità montane, che riguardino aree comprese nei parchi regionali, debbono essere adeguate alle esigenze di rispetto delle finalità del parco, e demandano al piano territoriale del parco, nell'ambito degli indirizzi

- 1. Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, con legge regionale, sono individuati all'interno dei confini dei parchi regionali, comunque, classificati, i parchi naturali di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) corrispondenti alla aree agroforestali o incolte del parco regionale caratterizzate dai più elevati livelli di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali.
- generali da essi definiti, <u>la disciplina del territorio</u> che vi è compreso per gli aspetti previsti dal precedente art. 17.
- 2. Sui piani territoriali di coordinamento comprensoriale e sui piani urbanistici delle comunità montane e sulle relative modifiche, che interessino aree comprese nei parchi regionali di interesse regionale, deve essere acquisito, prima della loro adozione, il parere dell'ente che gestisce il parco.
- 3. Il piano del parco può individuare zone riservate ad autonome scelte di pianificazione comunale; per queste zone il piano detta orientamenti e criteri generali per il coordinamento delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici.
- 4. Le previsioni urbanistiche del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.
- 5. I comuni apportano al proprio strumento urbanistico generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del piano del parco, le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel parco stesso; entro due anni dalla stessa data, i comuni procedono all'aggiornamento dello strumento urbanistico generale relativamente alle aree esterne al parco, tenendo conto degli indirizzi derivanti dal piano territoriale del parco, ai sensi del quinto comma del precedente art. 17.
- 5 bis. Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell'ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all'ente gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata e in accordo con i comuni confinanti, evidenziando, altresì, le difformità riscontrate nel perimetro del parco. L'ente parco, verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con deliberazione della comunità del parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul BURL è conseguentemente rettificato il perimetro del parco.
- 5 ter. I piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d'intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, <u>i confini del parco</u> individuati nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L'ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell'articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati

cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L'ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.
5 quater. La Giunta regionale specifica le modalità

attuative di quanto previsto al comma 5 bis.

- 6. Dalla data di pubblicazione della proposta di piano o relativa variante cessano di applicarsi le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) e, sino alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale approvazione e comunque per il termine massimo non prorogabile di diciotto mesi, è vietato ogni intervento in contrasto con la proposta adottata dall'ente gestore; per le aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) si applica il medesimo regime di salvaguardia sino all'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19 e comunque per il termine massimo non prorogabile di ventiquattro mesi.(64)
- 6 bis. Qualora il piano territoriale di coordinamento del parco regionale non sia approvato nel termine di diciotto mesi previsto dal comma precedente, spetta all'ente gestore del parco stesso un indennizzo pari al venti per cento dell'importo dei finanziamenti regionali corrisposti all'ente nell'anno precedente, da corrispondersi a carico del bilancio regionale per la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale e paesistica.
- 6 bis 1. Ai fini di quanto previsto dal precedente sesto comma, l'avviso deve essere pubblicato sul BURL immediatamente successivo alla data di ricevimento.
- 6 ter. La giunta regionale, restando ferme le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, previo parere della competente commissione consiliare e su parere obbligatorio e vincolante dell'ente gestore del parco, può autorizzare, in deroga al regime proprio del parco e purché non possano essere diversamente localizzate, la realizzazione di opere pubbliche previste dalla legislazione nazionale e di reti ed interventi infrastrutturali previsti negli strumenti di programmazione regionale di cui alla l.r. 34/1978; la deliberazione di autorizzazione della giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni ambientali non ripristinabili o recuperabili.

Art. 19. Procedure per l'approvazione dei piani dei parchi regionali.

1. Il provvedimento d'adozione del piano territoriale di coordinamento o delle relative varianti è pubblicato a cura dell'ente gestore negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi sessanta giorni, indi il piano controdedotto, deliberato dall'ente gestore, è trasmesso alla Giunta regionale entro gli ulteriori sessanta giorni. 2. Entro centoventi giorni dal ricevimento, <u>la</u> Giunta regionale verifica il piano controdedotto e determina le modifiche necessarie rispetto ai propri

> indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia; quindi, procede all'approvazione del piano territoriale di coordinamento o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

- 2 ter. La Giunta regionale delibera i criteri per la predisposizione dei piani territoriali di coordinamento e relative varianti e definisce, altresì, la documentazione minima da presentare a corredo della proposta.
- **4.** Qualora la proposta di piano territoriale non sia deliberata dall'ente gestore entro i termini previsti dalle singole leggi istitutive, vi provvede la Giunta regionale con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente secondo comma, in quanto compatibili.

Art. 19 bis Piano del parco naturale.

- 1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento.
- 2. Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile.
- 3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale.
- **4.** Per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19.

Art. 20. Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali.

- 1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento.
- 2. <u>Il regolamento o il piano di settore è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.</u>
- 3. Entro i successivi sessanta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento o del piano di settore.
- **4.** La deliberazione di approvazione del regolamento o del piano di settore o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
- 5. Il <u>regolamento o il piano di settore è pubblicato</u> nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
- 6. <u>Il piano di settore non può introdurre</u> prescrizioni differenti da quelle preventivamente individuate dalla pianificazione generale del parco

ed in caso di discordanza tra il piano di settore ed il piano territoriale di coordinamento prevale quest'ultimo.

7. La procedura di cui ai commi precedenti non si applica ai regolamenti di funzionamento di cui all'articolo 22 ter. comma 4.

Governance

Art. 22. Enti gestori dei parchi regionali.

- 1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
- 2. Lo <u>statuto dell'ente determina le forme di organizzazione</u>, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis.

Art. 22 ter, Organizzazione degli enti parco.

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di gestione;

c) la comunità del parco;

d) il revisore dei conti.

- **2.** <u>Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.</u>
- 3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.
- 4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:
- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali; e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
- 5. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni

	venatorie e piscatorie, un rappresentante delle
	associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici
	presenti all'interno del parco. Lo <u>statuto</u> definisce
	le modalità di attuazione del presente comma.
	6. Spetta alla comunità del parco:
	a) l'elezione e la revoca del presidente del parco;
	b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio
	di gestione;
	c) l'elezione del revisore dei conti;
	d) l'approvazione del bilancio di previsione e del
	rendiconto di gestione;
	e) le acquisizioni e le alienazioni relative al
	patrimonio immobiliare dell'ente;
	f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
	g) l'adozione degli strumenti di pianificazione
	territoriale e le relative varianti;
	h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione
	del parco naturale;
	i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei
	confini del parco;
	1) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di
	Rete Natura 2000;
	m) l'espressione del parere obbligatorio,
	preliminare all'approvazione degli atti di cui al
	comma 4, lettere a) e b).
	7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo
	parere della competente commissione consiliare,
	sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione
	delle <u>indennità</u> per il <u>presidente</u> e i membri del
	consiglio di gestione, nonché di quella spettante al
	revisore dei conti, tenendo conto del numero degli
	enti ricompresi nel parco, della dimensione
	demografica e della superficie.
	8. Ai membri della comunità del parco spetta
	esclusivamente un rimborso spese per la
	partecipazione alle sedute della stessa. 9. Per il presidente e per i membri del consiglio di
	gestione si applicano le cause di <u>incompatibilità e</u>
	ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e
	delle <u>aspettative</u> previsti rispettivamente per il
	sindaco e per i consiglieri comunali, di cui al
	decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
	unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
	Non possono essere eletti componenti del consiglio
	di gestione i membri della comunità del parco.
	Art. 22 quinquies, Partecipazione delle
	associazioni.
	1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e
	consultazione delle associazioni ambientaliste,
	agricole, venatorie e piscatorie operanti sul
	territorio del parco; la consultazione delle
	associazioni agricole e venatorie è garantita
l l	
	relativamente ai provvedimenti nelle materie di
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui.
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi medesimi.
	rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali. Art. 23. Coordinamento fra parchi contigui. 1. Al fine di coordinare l'elaborazione dei piani e la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti, la Giunta regionale promuove, anche mediante convocazione di apposite conferenze, le necessarie intese fra gli enti gestori dei parchi

LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2011, N. 12

Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)

PARCHI

Art. 6 (Modifiche alla <u>legge regionale 86/1983</u>) *g) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:*

Art.19-bis (Piano del parco naturale)

1. Per ogni parco naturale è approvato un piano; qualora i parchi naturali siano istituiti all'interno dei parchi regionali, tale piano costituisce un titolo specifico del piano territoriale di coordinamento. 2. Il piano del parco naturale articola il territorio in zone con diverso regime di tutela e diverse tipologie di interventi attivi per la conservazione dei valori naturali e ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali. Il piano individua le attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale e promuove un'attività agricola eco-compatibile. 3. Il piano del parco naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al piano paesaggistico regionale. 4. Per l'approvazione del piano del parco naturale si applicano le procedure previste dall'articolo 19. h) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

Art. 20 (Regolamenti dei parchi regionali)

- 1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti.
- 2. Il regolamento è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.
- 3. Entro i successivi trenta giorni, chiunque abbia interesse può presentare <u>osservazioni</u>, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento.
 4. La <u>deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.</u>
- **5.** Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Governance

Art. 6 (Modifiche alla <u>legge regionale 86/1983</u>)

i) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22 (Enti gestori dei parchi regionali)

- 1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad enti di diritto pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 22bis, composti dagli enti locali territorialmente interessati, nonché da quelli volontariamente aderenti.
- 2. Lo statuto dell'ente determina le forme di organizzazione, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis;
- j) dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis (Istituzione e organizzazione degli enti. Approvazione dello statuto)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di aree protette, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali individuati nella legge istitutiva, per la predisposizione dello statuto.

- 2. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una <u>proposta di statuto</u>, conforme alle disposizioni degli articoli 22-ter e 22-quater. La proposta di <u>statuto</u>, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali di cui al comma 1, è trasmessa alla Regione per la successiva approvazione.
- 3. L'<u>ente gestore</u> è istituito, entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che ne approva contestualmente lo statuto.
- **4.** Lo <u>statuto</u> diviene <u>efficace</u> il <u>giorno successivo</u> alla sua pubblicazione <u>sul Bollettino ufficiale della</u> Regione Lombardia.
- 5. Divenuto efficace lo statuto, entro trenta giorni, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.
- 6. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, le successive <u>modificazioni dello statuto</u> sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 7. Le <u>modifiche</u> allo statuto sono efficaci dal giorno regenessivo alla loro pubblicazione sul Bollettino pubblicazione pubblicazione sul Bollettino pubblicazione s
- successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 22-ter (Organizzazione degli enti parco)

1. Sono organi dell'ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di gestione;

c) la comunità del parco;

d) il revisore dei conti.

- 2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.
- 3. Il presidente, eletto dalla comunità del parco, è il rappresentante legale del parco, convoca e presiede il consiglio e la comunità del parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco.

 4. Il consiglio di gestione è composto dal presidente del deliberazioni del consiglio di gestione della comunità del parco.
- 4.11 <u>consiguo al gestione</u> e composto dai presidente e da due o quattro membri, eletti dalla comunità del Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco; compete al consiglio, in particolare:
- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali; e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
- 5. La <u>comunità del parco</u> è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del

sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Lo statuto definisce le modalità di attuazione del presente comma. 6. Spetta alla comunità del parco:

a) l'elezione e la revoca del presidente del parco;
b) l'elezione e la revoca dei componenti il consiglio

c) l'elezione del revisore dei conti;

di gestione;

d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;

f) l'adozione delle modifiche allo statuto;

g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;

i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;

l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;

m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).

7. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle <u>indennità</u> per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.

8. Ai membri della comunità del parco spetta

8. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un <u>rimborso spese</u> per la partecipazione alle sedute della stessa.

9. Per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.

Art. 22-quinquies (Partecipazione delle associazioni)

1. Lo statuto prevede forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.

LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2012, N. 6

Disciplina del settore dei trasporti

AGENZIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ATPL)

Territorializzazione

Art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)

- 1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano: a) Bergamo;
- b) Brescia;
- c) Como, Lecco e Varese;
- d) Cremona e Mantova;
- e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; f) Sondrio.
- 2.1 bacini possono aggregarsi fra loro mediante deliberazione delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati e previo parere favorevole della Giunta regionale, da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento delle deliberazioni degli enti interessati, trascorsi i quali il parere si intende favorevole.
- 4. Fermo restando il numero massimo dei bacini individuati al comma 1, i confini dei bacini possono essere modificati, nel rispetto degli obiettivi della presente legge, con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale o congiuntamente delle province e dei comuni capoluogo di provincia interessati.

Funzioni amministrative

Art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)

13. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e programmatico che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, <u>le agenzie costituiscono lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali di cui agli articoi 4, comma 2, e 6, comma 2, e svolgono le funzioni ed i compiti di seguito indicati:</u>

a) la definizione e la programmazione dei servizi di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13, nonché la loro regolazione e controllo:

Programmazione/Pianificazione

Art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)

12. Per garantire la corretta attuazione in ciascun bacino delle politiche strategiche regionali ed assicurare la coerenza tra la programmazione del servizio ferroviario regionale e quella delle altre modalità di trasporto, le agenzie e la Regione possono ricorrere agli strumenti della programmazione negoziata, definendo il concorso finanziario delle parti per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e di riqualificazione del trasporto pubblico locale.

Art. 9 (Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)

- 1. Gli strumenti di programmazione sono:
- a) il programma regionale della mobilità e dei trasporti;
- b) il programma dei servizi ferroviari;
- c) il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne;
- d) i programmi di bacino del trasporto pubblico locale

Art. 13 (Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)

- 1. I programmi di bacino del trasporto pubblico locale costituiscono la fonte di programmazione generale del trasporto pubblico locale in ciascuno dei bacini territoriali di cui all'articolo 7 e contengono, in coordinamento con quanto previsto dal programma regionale della mobilità e dei trasporti, le <u>disposizioni in materia di</u> programmazione, regolazione e controllo dei servizi e hanno durata pari al contratto di servizio, con possibilità di revisione in funzione di interventi significativi sulla rete o di variazione delle risorse disponibili per lo svolgimento dei servizi. I programmi di bacino comprendono i piani per la mobilità delle persone con disabilità previsti dall'articolo 26, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
- 2. In particolare, i programmi di bacino provvedono alla <u>ridefinizione della rete dei servizi</u> di cui all'<u>articolo 2, comma 1</u>, lettere b) e c), raccordandola con il programma regionale della mobilità e dei trasporti di cui all'<u>articolo 10</u>, se approvato, con gli strumenti di programmazione di competenza degli enti locali e con i servizi ferroviari disciplinati dal programma dei servizi ferroviari di cui all'<u>articolo 11</u> e con le altre modalità di trasporto, con gli <u>obiettivi</u> di:
- a) realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario in grado di garantire adeguati servizi a tutela dell'utenza pendolare;
- b) garantire l'ottimizzazione degli orari e delle frequenze;
- c) garantire la qualità e l'efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti;

- b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;
- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità al regolamento di cui all'articolo 44 e previa intesa, per i titoli integrati con i servizi ferroviari, con la Regione;
- d) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
- e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
- g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008), inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
- h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale sulla base della disciplina contenuta nel regolamento di cui all'articolo 44;
- i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile; j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
- 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
- 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
- 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
- k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza:
- l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle

- d) assicurare lo sviluppo dell'intermodalità e l'integrazione dei servizi, in conformità con gli indirizzi regionali e coinvolgendo i principali poli attrattori di traffico;
- e) sviluppare modelli di integrazione tariffaria, coerenti con gli indirizzi regionali.
- 3. I programmi di bacino definiscono in via prioritaria:
- a) l'offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino e le relative modalità di svolgimento, con l'obiettivo di incentivare l'attivazione di programmi di esercizio integrati con i servizi ferroviari individuati dal programma di cui all'articolo 11;
- b) la programmazione dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell'agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate e, per le destinazioni poste al di fuori del territorio regionale, degli altri enti interessati;
- c) le reti oggetto dei contratti di servizio e gli ambiti territoriali a domanda debole, nonché le modalità particolari di effettuazione dei servizi in tali ambiti; d) i criteri per migliorare l'accessibilità agli interscambi del trasporto pubblico locale e per incrementare la velocità commerciale dei servizi, anche mediante l'attuazione di interventi concordati con gli enti locali e le aziende concessionarie quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di corsie riservate, l'asservimento degli incroci semaforizzati al mezzo pubblico, la creazione di zone a traffico limitato (ZTL);
- e) le modalità di integrazione tra i servizi di trasporto pubblico e i servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6;
- f) i criteri per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
- g) gli indirizzi per la programmazione, da parte dei comuni, degli interventi nel campo della mobilità e del traffico volti a migliorare l'efficacia del trasporto pubblico locale;
- h) l'ammontare delle risorse disponibili per finanziare l'offerta programmata dei servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, nonché gli investimenti necessari per attuare la programmazione dei servizi;
- i) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza.
- 4. Nel rispetto delle funzioni di indirizzo politico e di programmazione che la legge attribuisce alla Regione ed agli enti locali, i programmi di bacino sono redatti dalle agenzie per il trasporto pubblico locale, previa concertazione con la Giunta $regionale, \, laddove \, questa \, non \, partecipi \, all'agenzia.$ I programmi di bacino sono redatti in conformità alle linee guida elaborate dalla Regione, tenendo conto delle risorse disponibili, nonché sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15 e previo espletamento delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma 13, lettera m); i piani di bacino sono approvati dalle agenzie previo parere favorevole della Giunta regionale.
- 5. All'attuazione dei programmi di bacino si procede previa consultazione delle conferenze

previste dall'articolo 45, con oneri a carico delle agenzie;

m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti da<u>ll'agenzia, con le associazioni dei</u> consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:

1) programmazione dei servizi;

2) contratti di servizio;

3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;

4) aspetti tariffari;

5) dati di monitoraggio;

n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15;

o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;

p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente.

14. Le agenzie possono svolgere le ulteriori funzioni che gli enti locali, ai sensi degli articoli 4, comma 7, 5, comma 3, e 6, comma 7, stabiliscano di esercitare in forma associata.

locali del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7, comma 13, lettera m).

Governance

Art. 7 (Istituzione e funzioni delle agenzie per il trasporto pubblico locale)

3. In ciascuno dei bacini territoriali di cui al comma 1 è istituita una agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; l'agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.

5. Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di cui al comma 1. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle agenzie sono disciplinati dallo <u>statuto</u> e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti dell'Unione Province Lombarde (UPL) e dell'Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia), linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle agenzie, nonché le relative attribuzioni.

9. L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono definiti dallo statuto, che disciplina altresì le modalità di nomina e di revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente, nonché, al fine di garantire il rispetto degli indirizzi politici e della programmazione degli enti locali, l'individuazione degli atti fondamentali delle agenzie che dovranno essere assunti a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti componenti dell'agenzia, nonché l'individuazione di forme e modalità di consultazione dei singoli enti consorziati nelle decisioni di specifico interesse. Lo statuto può disciplinare la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), designato dall'assemblea. In caso di conferimento di deleghe operative ai membri del consiglio di amministrazione, lo statuto può derogare alla disposizione del comma 6, lettera b). L'assemblea degli enti approva a maggioranza qualificata gli atti fondamentali delle agenzie, tra i quali il programma di bacino dei trasporti pubblici, le modalità di affidamento del servizio ai sensi

dell'articolo 22 e le procedure di vigilanza e di controllo.

10. Le agenzie sono costituite e partecipate dalle province e dai comuni competenti per territorio e, qualora attuata e limitatamente al bacino partecipato dalla Provincia di Milano, dalla città metropolitana, ferma restando la possibilità di operare almeno con l'adesione minima delle province e dei comuni capoluogo. Le quote di partecipazione degli enti sono determinate ila Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nell'ambito delle linee guida sulle agenzie, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) proporzionalità con le funzioni e l'entità dei servizi svolti, sotto il profilo della domanda e dell'offerta, con particolare riferimento al numero dei passeggeri trasportati, alle risorse investite dagli enti locali per i servizi e le infrastrutture e, per il bacino milanese, alle specifiche funzioni del Comune di Milano, garantendo in ogni caso che nessuno degli enti locali partecipanti ad una agenzia, che includa il territorio di più province, abbia, singolarmente considerato, una partecipazione superiore al 50 per cento;

b) perseguimento dell'esercizio associato delle funzioni in materia di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi; c) riconoscimento di un'adeguata rappresentanza ai diversi livelli istituzionali;

d) estensione territoriale dell'ente e morfologia del territorio.

Art. 9 (Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)

2. La Regione individua, quale modalità per favorire l'integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali, il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti. A tale scopo è istituita, presso la competente direzione generale, la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, che viene consultata al fine della elaborazione degli atti di competenza regionale di cui al presente Capo, nonché, su proposta dell'assessore regionale competente, in relazione alle ulteriori iniziative di rilevanza regionale e aventi un significativo impatto sul settore del trasporto pubblico locale sotto il profilo finanziario e operativo.

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

> DISTRETTI DEL COMMERCIO

Art. 5 (Distretti del commercio)

1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e

Governance

Art. 5 (Distretti del commercio)

1-2 [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]
2 bis. Nell'ambito degli interventi finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o in sede di politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione di accordi territoriali finalizzati a contemperare le esigenze dei consumatori e delle imprese in ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei diritti dei lavoratori alla pussa lavorativa settimanale, nonché con le esigenze dei comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2011, N. 3

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011

DISTRETTI DEL COMMERCIO

Art. 23 (Modifiche alla <u>l.r. 6/2010</u>)

1. Alla <u>legge regionale</u> 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'<u>articolo 5</u> è sostituito dal seguente:

Art. 5 (Distretti del commercio)

1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali.

2. L'ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.

Governance

Art. 23 (Modifiche alla l.r. 6/2010) [...] [v. *supra*, sez. "Territorializzazione"]

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO) Art. 47. (Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato).

- 1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti confini ai amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia. efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.
- 2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1bis, individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino denominate stesso <u>aree di</u> interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti.
- 2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), il Comune di Campione d'Italia è escluso dal campo di applicazione del presente articolo.

Funzioni amministrative

Art. 48. Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito.

- 2. L'ente di governo dell'ambito esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività:
- a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali

Programmazione/pianificazione

Art. 48. Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito.

- 4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente di governo dell'ambito trasmette alla Regione il testo del piano, comprensivo del parere della Conferenza dei comuni di cui al comma 3, per l'invio, entro i successivi sessanta giorni, di eventuali osservazioni della Regione nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute, nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche e la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale, in particolare al PTA; per l'adeguamento del piano alle osservazioni conformative di cui al secondo periodo del comma 4 bis, l'ente di governo dell'ambito non necessita di ulteriore parere ai sensi del comma 3.
- 4 bis. Trascorsi sessanta giorni dall'invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l'ente di governo dell'ambito approva il piano d'ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali. Le osservazioni tese a garantire la conformità al PTA sono vincolanti.

Governance

Art. 48. Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito.

- 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo.
- 1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province, di seguito indicati quali enti di governo dell'ambito, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotta di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente di governo dell'ambito prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre

> inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;(120)

> b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari; c) (121)

> d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;(122)

> e) la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;(123)(124)

f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente; (125)

g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni:

h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;

i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;)

j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la <u>realizzazione</u> delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al d.p.r. n. 327/2001, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.(116)

1 quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')", le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito del Comune di Milano sono trasferite all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano trasferisce all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

1 quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 quater o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.

1 sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1 quinquies, la Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario, lo statuto dell'Ufficio d'ambito e le convenzioni e la Conferenza dei comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di Milano, adegua il proprio regolamento il septies. Alla data di cui al comma 1 quinquies il consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni

appartenenti all'ATO della Città metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.

Art. 49. Organizzazione del servizio idrico integrato.

- 1. Le province e la Città metropolitana di Milano organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO
- **6.** Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, <u>l'ente di governo dell'ambito, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:</u>
- <u>a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun</u> <u>ATO;</u>
- b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- <u>c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.</u>

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2010, N. 21

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della Art. 1 (Modifiche agli articoli 2, 13 bis, 44, 47, 48, 49, 50 e 51 della <u>l.r.</u> 26/2003)

e) al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 47 le parole 'le Autorità d'ambito interessate' sono sostituite dalle parole 'gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma 1bis;

f) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 47 le parole 'le Autorità interessate' sono sostituite dalle parole 'gli enti responsabili interessati, di cui all'articolo 48, comma Ibis,' e al secondo periodo le parole 'A tale scopo' sono sostituite dalle parole 'In tal caso,';

Governance

Art. 1 (Modifiche agli articoli 2, 13 bis, 44, 47, 48, 49, 50 e 51 della <u>l.r. 26/2003</u>)

- g) la rubrica dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
- 'Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito';
- h) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
- 1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni

legge 23	dicembre	2009,
	n. 191	

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)

contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo';

i) dopo il comma 1 dell'articolo 48 sono inseriti i seguenti commi:

'1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L'ente responsabile dell'ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all'ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente responsabile dell'ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico gratuito.

1.ter. Il Comune di Milano adegua l'esistente Azienda Speciale dell'Autorità d'ATO della città di Milano, che permane, alle norme di cui alla presente legge.';

j) l'alinea del comma 2 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'L'ente responsabile dell'ATO esercita, tramite l'Ufficio d'ambito, le seguenti funzioni e attività:';

k) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 48 sono aggiunte, in fine, le parole 'inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato';

l) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 48 è abrogata:

m) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 48 le parole 'in conformità allo schema tipo regionale' sono soppresse e le parole 'l'Autorità' sono sostituite dalle parole 'l'ente responsabile dell'ATO';

n) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

'e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;';

o) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:

f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di

servizio, anche nell'interesse dell'utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l'ente responsabile dell'ATO e la società patrimoniale di cui all'articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell'integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;';

- p) la lettera i) del comma 2 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
- 'i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;';
- q) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
- '3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l'ente responsabile dell'ATO acquisisce il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza.Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l'espressione del parere, l'ente responsabile dell'ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e
- r) il comma 4 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:
- '4. Prima dell'approvazione del piano d'ambito o dei relativi aggiornamenti, l'ente responsabile dell'ATO ne invia il testo alla Regione che, nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull'utilizzo delle risorse idriche, entro i successivi sessanta giorni invia osservazioni tese a garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino.':
- s) dopo il comma 4 dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:
- '4bis. Trascorsi sessanta giorni dall'invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l'ente responsabile dell'ATO approva il piano d'ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali.
- t) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
- Art. 49 (Organizzazione del servizio idrico integrato)
- 1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d'ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall'articolo 23-bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti, acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni. 6. Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:

- a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
- b) l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
- c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 78 (Comprensori di bonifica e irrigazione)

- 1. Il territorio regionale non montano è classificato territorio di bonifica e irrigazione.
- 2. Il territorio di cui al comma 1 è suddiviso in comprensori di bonifica e irrigazione delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica di irrigazione e di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
- 3. La Giunta regionale provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione nonché alle relative modificazioni. A tal fine adotta una proposta e la trasmette ai comuni, alle province e ai consorzi di bonifica interessati affinché, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprimano parere; trascorso tale termine, esso si intende favorevole. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione nel burl.
- 4. La pubblicazione nel burl della deliberazione di delimitazione dei comprensori di bonifica e irrigazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.
- 5. Ai sensi degli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) le regioni interessate possono delimitare, nei bacini idrografici che

Programmazione/Pianificazione

Art. 80 (Funzioni dei consorzi di bonifica) [...] [v. *supra*, sez. "Funzioni amministrative"]

Art. 87 (Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)

- **1.** Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il <u>piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.</u>
- 2. <u>Il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale definisce</u>:
- a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
- b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
- c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
- d) le principali attività, opere e interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con i tempi e le risorse di massima necessari;
- e) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del d.lgs. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
- f) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative, promozionali e divulgative.
- 3. La Giunta regionale predispone la proposta del piano di cui al comma 1, ne dispone la pubblicazione per estratto nel burl e, prima dell'invio al Consiglio regionale, la sottopone al parere dei consorzi di bonifica e degli altri enti pubblici interessati che possono presentare giorni dalla pubblicazione.
- 4. Il piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali dell'attività di bonifica e irrigazione approvati dalla Giunta regionale e aggiornati annualmente in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

- ricadono nel territorio di più regioni, comprensori di bonifica e irrigazione interregionali.
- 6. La delimitazione dei comprensori interregionali di cui al comma 5 e la relativa disciplina sono stabiliti d'intesa tra le regioni interessate. A tal fine la Regione, sentiti gli enti locali e i consorzi interessati, predispone, in collaborazione con le altre regioni interessate, le proposte d'intesa, le quali sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate nel burl.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche ai consorzi di irrigazione di interesse interregionale che abbiano già ottenuto il riconoscimento di consorzio di miglioramento fondiario ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché la facoltà di svolgere con separata gestione le funzioni di bonifica su territori classificati ai sensi di legge; essi conservano la natura di consorzio di miglioramento fondiario e le competenze sui predetti territori attribuite ai consorzi di bonifica.
- 8. Nei territori montani le funzioni di bonifica e irrigazione sono esercitate dalla comunità montana; a tal fine essa può promuovere, relativamente ad aree omogenee, la costituzione di consorzi tra i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere di irrigazione. Tali consorzi hanno la natura giuridica dei consorzi di miglioramento fondiario.

Art. 79 bis (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione)

1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla <u>ridelimitazione</u> <u>dei comprensori</u> di cui all'articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell'intesa sulla proposta per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 78 bis (Adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio di cui all'articolo 78, comma 1, non incluso nei comprensori di bonifica e irrigazione ridelimitati in applicazione dell'articolo 79 bis, è accorpato al comprensorio più omogeneo sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica, in

- 5. Nell'elaborazione e attuazione della attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, previa acquisizione delle parti dei piani e programmi regionali e comprensoriali relative alle opere di cui all'articolo 77.
- 6. La Giunta regionale autorizza i consorzi di bonifica a eseguire interventi non previsti nel programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. L'autorizzazione è rilasciata su richiesta motivata degli interessati e a seguito di sopralluogo degli uffici regionali competenti.
- 7. La Giunta regionale può attuare, tramite concessione ai soggetti di cui al presente titolo, progetti speciali anche in deroga al piano generale, al programma triennale e ai piani comprensoriali. L'approvazione di tali progetti segue la procedura di approvazione dei piani di cui all'articolo 90 e costituisce variante al piano. I progetti speciali devono rivestire carattere di urgenza ed essere di interesse generale di più comprensori di bonifica.

Art. 88 (Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale)

- 1. Nei comprensori di bonifica e irrigazione l'attività di bonifica e irrigazione si svolge sulla base del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano comprensoriale è adottato dal consorzio in conformità al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, assicurando la partecipazione degli enti locali, dei soggetti irrigui e degli altri enti operanti nel comprensorio. Fino all'approvazione del piano generale i consorzi operano in base al piano comprensoriale provvisorio di bonifica predisposto sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale.
- 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano comprensoriale che ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Con provvedimento motivato, previo parere del consorzio interessato qualora gli interventi non siano realizzati direttamente dallo stesso, sono ammessi interventi in deroga al piano nei casi di:
- a) eventi imprevedibili o calamitosi;
- b) modifiche dipendenti da nuove disposizioni di leggi o di regolamenti;
- c) nuovi piani e programmi dello Stato, della Regione, dell'autorità di bacino e degli enti locali ai quali il piano comprensoriale non sia ancora stato adeguato.
- 3. Il piano comprensoriale è attuato mediante programmi comprensoriali triennali. Con provvedimenti della Giunta regionale sono definiti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano

> modo da risultare funzionale alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. La Giunta regionale adotta la proposta di adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione e la trasmette ai comuni, alle province, alla Città metropolitana di Milano e ai consorzi di bonifica interessati, che esprimono il parere di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, trascorso il quale il parere si intende favorevole; la Giunta regionale approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 84 (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado)

- 1. Tra i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario operanti all'interno di un comprensorio omogeneo, delimitato ai sensi dell'articolo 78 sotto il profilo idrografico e idraulico, in cui non sia già stato costituito un consorzio di bonifica che operi su una superficie corrispondente almeno al 10 per cento dell'intero comprensorio, al fine di rendere più organici e coordinati gli interventi dell'attività irrigua, può essere costituito <u>un consorzio di</u> miglioramento fondiario di secondo grado, disciplinato dall'articolo 863 del codice civile, in quanto applicabile.
- 2. L'iniziativa per la costituzione dei consorzi di cui al comma 1 può essere assunta dai soggetti interessati nonché dalla Regione. La Giunta regionale delibera la costituzione di tali consorzi e ne approva gli statuti, elaborati in base alle linee guide approvate dalla Giunta regionale cui gli stessi devono adeguarsi. Gli statuti definiscono i compiti, le finalità, la natura giuridica, la composizione degli organi e le norme di funzionamento.
- 3. I consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esercitano, nell'ambito dei piani di riordino irriguo, la funzione di vigilanza e coordinamento dell'attività dei consorzi che ne fanno parte e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore.

Funzioni amministrative

comprensoriale e dei programmi comprensoriali triennali. Gli atti e strumenti di programmazione degli enti locali tengono conto del piano comprensoriale e dei programmi triennali.

- 3 bis. Il consorzio adotta il piano comprensoriale, ai sensi del comma 1, entro il 30 giugno 2018 e lo trasmette, entro dieci giorni, alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi del comma 2, entro i successivi centoventi giorni.
- 3 ter. Il piano ha validità massima di dieci anni e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 quater, resta efficace fino all'approvazione del nuovo piano.
- 3 quater. L'efficacia del piano cessa comunque decorsi due anni dalla data di scadenza della relativa validità

Art. 90 bis (Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale) [...] [v. *supra*, sez. "Programmazione/pianificazione"]

1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la realizzazione e la relativa progettazione, manutenzione e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, li individua nel piano di classificazione di cui all'articolo 90 e provvede alle relative attività di riscossione e di introito. Le somme introitate sono destinate alla manutenzione e alla gestione delle opere e degli impianti da parte del consorzio, fatte salve le spese sostenute dal consorzio per l'individuazione degli oneri.

Art. 91 (Piano di riordino irriguo)

- 1. I consorzi di bonifica provvedono all'adozione e alla conseguente attuazione del piano di riordino irriguo.
- 2. Il piano di riordino irriguo, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste. Gli interventi previsti dal piano di riordino irriguo, comprese le espropriazioni, sono equiparati alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Il piano si intende approvato qualora la Giunta regionale non si pronunci nel termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione di adozione.
- 3. Ai fini del <u>comma 2</u> la <u>Regione</u>, nel rispetto della legislazione <u>vigente</u> e nell'ambito delle specifiche competenze in materia, approva i <u>provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano di riordino irriguo.</u>
- **4.** Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione e attuazione del piano di riordino irriguo.
- 5. Nell'ambito del riordino irriguo, allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la costruzione e la manutenzione delle opere e per la distribuzione delle acque irrigue, chiunque utilizza

Art. 77 (Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)

- 1. Ai fini del presente titolo, <u>nei</u> comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
- b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscono componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio;
- g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);
- h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico.
- 2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica.
- 3. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto utilmente funzionante, manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1, eseguite in dell'attività attuazione programmatoria prevista dal presente titolo spettano, per quanto di competenza, ai consorzi di cui al comma 2. I relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a carico dei soggetti consorziati.

Art. 78 (Comprensori di bonifica e irrigazione)

la rete dei canali irrigui è assoggettato a <u>contributo</u> <u>ordinario</u> in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine il <u>consorzio determina annualmente le aliquote di contribuzione</u> nella misura necessaria a coprire le spese per l'attuazione e la gestione delle opere irrigue.

6. Nei comprensori ove si attui il piano di riordino irriguo e siano presenti utenze di diritto, gratuite o agevolate, praticate in base ad antichi titoli, <u>il consorzio competente per territorio redige</u> per l'intero comprensorio, o per singoli settori di esso, <u>il piano di riordino delle utenze idriche</u> contenente, oltre agli interventi intesi a razionalizzare la distribuzione idrica, l'elenco delle utenze di diritto i cui titoli risultino ancora validi e, per ciascuna di esse, il loro valore attuale, ai fini del riordino delle utenze idriche. Il piano è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 95 (Finanziamenti regionali)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, per l'attuazione dei piani e programmi regionali e comprensoriali e per la realizzazione delle tipologie di opere di cui all'articolo 77 previste dai piani e programmi medesimi, la Regione concorre con contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 79.

Governance

Art. 78 (Comprensori di bonifica e irrigazione)

10. La comunità montana nomina propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dei consorzi di cui al comma 8 nel limite massimo del venti per cento dei componenti del consiglio.

Art. 79 (Consorzi di bonifica)

- 1. Per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione è istituito un unico consorzio di bonifica di primo grado, avente natura di ente pubblico economico a carattere associativo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 78, comma 7 bis. Il consorzio opera secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà ed assicura ai consorziati e alle comunità locali una costante informazione sulle attività svolte. Più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico consorzio di bonifica.
- 2. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari pubblici e privati dei beni immobili ubicati nei singoli comprensori, nonché i conduttori singoli o associati che per legge, per statuto consortile o per contratto sono tenuti a pagare i contributi consortili di cui all'articolo 90.
- 3. L'istituzione del consorzio di bonifica non priva di autonomia e di funzioni i preesistenti consorzi di irrigazione e i consorzi di miglioramento fondiario operanti all'interno dei comprensori di bonifica e non disciolti in applicazione della legge regionale 26 novembre 1984, n. 59 (Riordino dei consorzi di bonifica), ma comporta per questi l'obbligo di non realizzare opere incompatibili con le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di effettuare le opere di loro competenza individuate dal piano stesso e ammesse o ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 95. Qualora il consorzio di irrigazione o di miglioramento fondiario non

9. <u>I consorzi di cui al comma 8</u> <u>provvedono</u>:

a) ad assumere in consegna e a gestire le opere irrigue di interesse del loro comprensorio eseguite dalla comunità montana, divenendo responsabili della loro manutenzione e conservazione:

b) ad approvare il piano di riparto degli oneri consortili;

c) a riscuotere mediante ruoli i relativi contributi consortili, comprese le quote di spesa a carico dei proprietari per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica.

Art. 79 (Consorzi di bonifica)

5. I consorzi di bonifica esercitano, a decorrere dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta regionale, <u>le funzioni e i poteri</u> di consorzi per le opere di quarta, di quinta categoria e quelle non classificate che interessano il comprensorio consortile. A tal fine la Regione promuove la riforma dei consorzi idraulici esistenti ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie). In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria) i consorzi di bonifica esercitano le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria riferite ai corsi d'acqua che interessano il comprensorio consortile.

Art. 80 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. I consorzi di bonifica, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 76, esercitano nell'ambito del comprensorio di competenza le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 77 avute in concessione dalla Regione;

b) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali consortili e approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;

c) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione adempia ai suddetti obblighi, il consorzio di bonifica esercita il potere di sostituzione con facoltà di rivalsa di ogni spesa a carico del soggetto inadempiente.

4. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine di individuare tutti gli immobili situati nell'ambito del comprensorio. Nel catasto consortile sono registrate per ciascun immobile la titolarità della proprietà, nonché l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento. I conduttori che, ai sensi del comma 2, abbiano obblighi di contribuenza sono parimenti iscritti al catasto consortile. Le modalità di tenuta del catasto consortile sono stabilite con regolamento regionale.

7. La Giunta regionale, anche su richiesta dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra distinti consorzi di bonifica, qualora sussistano interessi comuni a più comprensori. Nell'organo amministrativo dell'ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero di utenti e dell'entità complessiva della contribuenza. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l'ammissione anche di altri soggetti pubblici e privati che abbiano interesse a garantire l'esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi comuni di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può inserire nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei soggetti pubblici e privati.

8. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa riguardante i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

Art. 81 (Statuto dei consorzi di bonifica)

1. La Giunta regionale approva le linee guida per la predisposizione degli statuti <u>dei consorzi di bonifica, anche di secondo grado, cui gli stessi devono adeguarsi al fine di uniformare le modalità di funzionamento degli organi di amministrazione e di gestione.</u>

2. Lo statuto del consorzio adottato dal consiglio di amministrazione è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel burl e negli albi dei comuni del comprensorio consortile.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel burl possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 82 (Organi)

- 1. Sono organi del consorzio di bonifica:
- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il <u>presidente</u>;
- c) il <u>revisore dei conti</u>.
- **2.** Gli organi del consorzio <u>durano in carica cinque</u> <u>anni</u>. Con apposito regolamento regionale è disciplinato il <u>procedimento elettorale</u>, garantendo: a) il carattere associativo dei consorzi;
- b) l'elezione da parte dei contribuenti del consiglio di amministrazione;

economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

d) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

e) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 76, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Regione, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché di attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle conoscenze circa la bonifica e l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;

f) espressione del parere sulle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere alla provincia o alla Città metropolitana di Milano previsto dall'articolo 36 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava). In caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta l'autorità competente può comunque dare seguito alle domande di concessione;

f bis) espressione del parere sul documento di polizia idraulica per l'individuazione del reticolo idrico minore di cui all'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') e relativi provvedimenti attuativi; in caso di mancato parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorità competente può comunque dare seguito alle attività finalizzate all'individuazione del reticolo;

- g) attuazione degli interventi di competenza anche in economia secondo uno specifico regolamento regionale.
- 2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali, nonché opere di protezione civile e opere di navigazione. Possono altresì

- c) la partecipazione delle minoranze al consiglio di amministrazione;
- d) l'elezione del presidente da parte del consiglio di amministrazione, scelto tra i propri componenti eletti:
- d bis) l'elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti:
- e) la designazione di rappresentanti dei comuni e delle province nel consiglio di amministrazione;
- e bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.
- 4. Il Consiglio regionale nomina per ciascun consorzio di bonifica il <u>revisore legale</u> e un supplente, al fine di assicurare la necessaria continuità nell'attività di controllo, iscritti regolarmente nel registro dei revisori legali, con i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il supplente sostituisce il revisore legale, per il tempo necessario, in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni, decadenza, morte o impedimento permanente, il revisore legale è sostituito dal supplente fino alla nomina del nuovo revisore legale ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale). Il revisore e il suo supplente vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato degli organi elettivi o del commissario regionale.
- 4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. A ciascuno di essi è corrisposta un'indennità annua di carica omnicomprensiva comunque non superiore a quella ordinaria spettante, in base alla normativa vigente, al sindaco di un comune con popolazione pari a diecimila abitanti.
- 4 ter. I <u>componenti del consiglio di amministrazione</u>, salvo quanto previsto al <u>comma 4</u> bis, partecipano a titolo gratuito alle sedute degli <u>organi</u>, con diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Art. 83 (Struttura organizzativa, bilancio e programmazione finanziaria)

- 1. La struttura organizzativa degli uffici del consorzio è individuata dal piano di organizzazione dei servizi consortili deliberato dal consiglio di amministrazione.
- 2. <u>La gestione amministrativa è attribuita al direttore</u>, assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e della contrattazione collettivo del consiglio di amministrazione. Ferma restando la funzione di vigilanza del revisore legale, di cui all'articolo 82, comma 4,

> altro esercitare ogni compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, tra cui in particolare la manutenzione diffusa del territorio, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale nonché alla tutela e gestione delle risorse idriche attribuito dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'autorità di bacino, delle province e dei comuni nell'ambito delle rispettive competenze.

> 3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica, dei programmi triennali e dei piani comprensoriali da parte dei consorzi di miglioramento fondiario, dei consorzi volontari di irrigazione e in genere da parte di tutte le utenze idriche operanti nel rispettivo comprensorio. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all'attuazione del piano comprensoriale da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati con decreto del competente direttore generale della Giunta regionale a eseguire interventi diretti per l'adeguamento delle opere e per il funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

- 4. <u>I consorzi provvedono altresì:</u>
- a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;
- b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni e al ripristino dello stato dei luoghi;
- c) al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica, come individuati ai sensi dell'articolo 85, comma 5.
- 5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con gli enti locali per l'erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.
- 6. I consorzi di bonifica possono essere autorizzati dalla Regione ad assumere le funzioni dei consorzi di utilizzazione idrica, qualora la Regione non ritenga opportuno costituire un consorzio di bonifica di secondo grado.
- 6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la

sull'osservanza delle disposizioni normative ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 123/2011, spetta al direttore il controllo di regolarità amministrativa degli atti del consorzio. Il direttore esercita, in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi, la gestione amministrativa attraverso gli uffici.

- 3. Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse dei consorzi di bonifica possono essere conferite, con atto dell'amministrazione consortile, a funzionari appartenenti all'area amministrativa in servizio presso i consorzi medesimi e in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di titolo equipollente.
- 4. L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria si ispirano ai principi di efficacia e di efficienza, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la Giunta regionale approva lo schema di bilancio e lo schema dei regolamenti di contabilità e gestione del servizio di economato, cui i consorzi di bonifica sono tenuti ad adeguarsi.
- 5. I consorzi adottano, entro i termini e con le modalità stabiliti dagli statuti, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 84 (Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado) [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]

Art. 90 bis (Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale) $[\dots]$ [v. supra, sez. "Programmazione/pianificazione"]

Art. 92 (Attività di direzione e vigilanza della Regione)

- 1. Al fine di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia all'attività di bonifica e irrigazione e di coordinare l'azione dei consorzi, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatoria e gestionale dei consorzi di bonifica nelle forme e nei modi di cui al presente articolo.
- 2. La Giunta regionale, tramite la competente direzione generale, può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti ed effettuare ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio, anche avvalendosi della consulenza di esperti o di società di servizi.
- 3. La Giunta regionale, sentiti i consorzi interessati, può procedere al raggruppamento di uffici di più consorzi, qualora tale raggruppamento porti a significativi risparmi e a maggiore efficacia e tempestività nell'attività dei consorzi stessi. La Giunta regionale può concedere contributi per le spese tecniche e organizzative necessarie per il raggruppamento e l'avvio dei nuovi uffici.
- 4. La Giunta regionale può sciogliere i consigli di amministrazione dei consorzi in caso di accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, dello statuto consortile e delle direttive regionali, nonché in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali dei consorzi.

Regione per la gestione del reticolo idrico principale.

- 5. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del consorzio e per l'indizione delle elezioni consortili ai fini della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. Il provvedimento di scioglimento stabilisce i compiti e gli indirizzi cui il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari di amministrazione devono essere ricostituiti entro un anno dal provvedimento di scioglimento.
- 6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede alla sostituzione del commissario regionale o alla proroga del suo incarico nel caso in cui l'amministrazione consortile non sia stata ricostituita; la proroga può essere disposta una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi.
- 7. Al <u>commissario regionale</u> è corrisposto lo stesso <u>trattamento economico</u> dello stipendio base della fascia media di inquadramento contrattuale collettivo dei dirigenti dei consorzi di bonifica. Qualora il commissario regionale non proceda alle elezioni e alla costituzione della nuova amministrazione consortile nel termine di cui al co mma 5 il trattamento economico è ridotto nella misura del cinquanta per cento.
- 8. Le <u>deliberazioni</u> assunte <u>dagli organi consortili</u> <u>ordinari</u> e dai <u>commissari regionali</u> sono pubblicate all'albo del consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 81, 88, 90, 91 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
- 9. <u>Il consorzio comunica alla Giunta regionale</u> entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni relative a:
- a) bilanci di previsione e loro variazioni;
- b) conti consuntivi;
- c) piani di organizzazione e regolamenti di servizi consortili.
- 10. Qualora i consorzi omettano di adottare atti obbligatori per legge la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede alla nomina di un commissario ad acta.
- 11. È costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il <u>sistema informativo per la bonifica</u>, l'irrigazione e il territorio rurale (SIBITER) che raccoglie, organizza e diffonde le informazioni necessarie per conoscere e migliorare l'attività programmatoria e gestionale degli enti di bonifica e irrigazione. La Giunta regionale può affidare la gestione operativa del SIBITER all'ERSAF o ad associazioni dei consorzi di bonifica riconosciute dalla Regione. Il SIBITER è raccordato e alimentato con i sistemi informativi regionali e dei singoli consorzi.

Art. 94 (Consulta regionale della bonifica e irrigazione)

1. È istituita presso la competente direzione generale regionale la <u>consulta regionale della</u> <u>bonifica e irrigazione</u>, organo consultivo della Regione per l'attuazione del presente titolo e per l'attività di bonifica e irrigazione.

2. La Giunta regionale determina la composizione della consulta assicurando la rappresentanza degli enti locali, dell'unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (URBIM) per la Lombardia, delle organizzazioni agricole sindacali, nonché la presenza delle direzioni generali della Giunta regionale competenti.

3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale competente per la bonifica e l'irrigazione o da un suo delegato e non comporta oneri economici per la Regione.

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2010, N. 7

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 13 (Inserimento dell'articolo 79 bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell'articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente: 'Art. 79 bis (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione)
1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla <u>ridelimitazione dei comprensori</u> di cui all'articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica

e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell'intesa sulla proposta per l'attuazione dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. Nelle more della ridelimitazione, gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 dicembre 2011.';

Funzioni amministrative

Art. 13 (Inserimento dell'articolo 79 bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell'articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 80 è così sostituita:

'b) all'accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di

Governance

Art. 13 (Inserimento dell'articolo 79 bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell'articolo 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')

c) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 82 è inserita la seguente:

'd bis) l'elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;':

d) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 82 è aggiunta la seguente:

'e bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.';

e) il comma 3 dell'articolo 82 è abrogato;

f) dopo il comma 4 dell'articolo 82 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre.';

bonifica, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni;';

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 2 (Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica.

Norme transitorie e finali) 1. I consorzi di bonifica di primo grado e i consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado esistenti alla data di efficacia della ridelimitazione dei rispettivi comprensori, effettuata ai sensi dell'articolo 79 bis della l.r. 31/2008,

sono soggetti a fusione e <u>singolarmente</u> <u>soppressi</u>, con assunzione delle relative funzioni da parte dei nuovi consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, secondo tempi, procedure e modalità definite dal presente articolo e dalle linee guida di cui al comma 2 e, in caso di comprensori interregionali, dalle intese tra le regioni interessate.

- 6. Dalla data di pubblicazione di ciascuna deliberazione di approvazione di cui al comma 5, diviene efficace la relativa ridelimitazione comprensoriale, ad eccezione dei comprensori interregionali, la cui efficacia è subordinata all'aggiornamento delle intese stipulate con le regioni interessate.
- 9. I consorzi di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, derivanti dalla fusione di preesistenti consorzi di bonifica di primo grado e di consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado, sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di approvazione di cui al comma 5. Dalla data indicata in ciascun decreto:
- a) sono soppressi i consorzi soggetti a fusione operanti nel comprensorio del nuovo consorzio e sono sciolti i relativi organi consortili, fatto salvo il revisore dei conti;

b) sono trasferiti al nuovo consorzio i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi inclusi gli incarichi in corso a tale data, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

12. Entro un congruo tempo $dall'in sediamento,\ stabilito\ nelle\ linee$ guida di cui al comma 2, i nuovi organi provvedono all'adeguamento dei piani, dei programmi e degli altri atti di competenza del consorzio anche in relazione alla ridelimitazione del comprensorio. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad

Governance

Art. 2 (Disposizioni in ordine al riordino dei consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)

- 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le <u>linee guida per la disciplina operativa e</u> organizzativa del processo di transizione dai consorzi soggetti a fusione alla costituzione dei nuovi consorzi, tenuto conto dei seguenti criteri: a) nei comprensori i cui perimetri non hanno subito modificazione a seguito ridelimitazione, di cui all'articolo 79 bis, comma 1, della legge 31/2008, e in quelli che hanno subito modificazioni inferiori al trenta per cento del territorio, continuano a operare, fino al rinnovo, gli organi in carica dei consorzi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008:
- b) per ogni comprensorio diverso da quello di cui alla lettera a), in cui operano consorzi privi delle caratteristiche di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008, con provvedimento della Giunta regionale è costituito un apposito organismo collegiale, composto dai presidenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di secondo grado in esso operanti e presieduto da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale.
- ${\bf 3.}\, L'organismo\ collegiale\ di\ cui\ al\ comma\ 2,\ lettera$ b), entro sessanta giorni dalla sua costituzione, effettua la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, relativi al personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione del consorzio di cui all'articolo 79, comma 1, della l.r. 31/2008 e predispone una relazione, da allegare all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi, nonché alla denominazione e alla sede del nuovo consorzio.
- 4. Entro dieci giorni dalla predisposizione, <u>la</u> ricognizione e la relazione sono trasmesse agli organi di amministrazione e al revisore dei conti dei consorzi soggetti a fusione per l'espressione di un parere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti; decorso inutilmente tale termine, il parere si intende favorevole.
- 5. La ricognizione e la relazione, unitamente ai pareri di cui al comma 4, sono trasmessi alla Giunta regionale che li approva nei successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURL entro dieci giorni dalla sua adozione.
- 7. In caso di mancata predisposizione della ricognizione e della relazione, previste dal comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, nomina un commissario che provvede in via
- 8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi consorzi, i consorzi soggetti a fusione non possono assumere personale, ad eccezione di quello avventizio. In caso di necessità di promuovere o assumere determinate professionalità, i consorzi ne danno preventiva motivata comunicazione alla Giunta

adempiere entro una data scadenza, nomina un <u>commissario</u>, che provvede in via sostitutiva entro il termine stabilito nel medesimo provvedimento di conferimento dell'incarico. Nelle more di tale adeguamento, continuano ad applicarsi i piani, i programmi e gli altri atti adottati dai preesistenti consorzi.

Art. 2 bis (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)

- 1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.
- 8. Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e i seguenti consorzi di bonifica:
- a) Est Ticino Villoresi;
- b) Muzza Bassa Lodigiana;
- c) Della Media Pianura Bergamasca;
- d) Dugali, Naviglio, Adda Serio;
- e) Oglio Mella;
- f) Chiese;
- g) Garda Chiese;
- h) Territorio del Mincio;
- i) Navarolo Agro Cremonese Mantovano;
- j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.
- 9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.

regionale ai fini di una valutazione di coerenza rispetto al complessivo processo di riordino. In tale periodo è inoltre vietata l'alienazione dei beni di titolarità dei consorzi interessati dal riordino. Per eventuali situazioni particolari è necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.

- 9. [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]
- 10. L'organismo collegiale di cui al comma 2, lettera b):
- a) assume la <u>temporanea gestione del nuovo</u> <u>consorzio</u>, limitatamente all'<u>ordinaria</u> <u>amministrazione</u> e per il compimento degli <u>atti</u> <u>indifferibili e urgenti</u>, fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e comunque non oltre il 1° gennaio 2013;
- b) provvede, avvalendosi degli uffici dei consorzi soppressi, alla <u>convocazione dell'assemblea degli</u> <u>utenti per l'elezione del consiglio di</u> <u>amministrazione</u> entro il 15 dicembre 2012;
- c) provvede, entro centoventi giorni dalla sua costituzione, all'adozione dello <u>statuto provvisorio</u> del nuovo ente.
- 11. La riscossione dei contributi consortili, di cui all'articolo 90 della l.r. 31/2008, continua ad effettuarsi in base al piano di classificazione degli immobili adottato dai preesistenti consorzi, fino all'approvazione del nuovo piano da parte della Giunta regionale.
- 12. [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]
- 13. I consorzi di bonifica procedono all'assunzione di personale attivando prioritariamente procedure di mobilità del personale in servizio presso gli altri consorzi di bonifica della Regione e, in subordine, di promozione di personale già in servizio in possesso di necessari requisiti. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contrattazione collettiva di lavoro.
- 14. Gli oneri per il riordino dei consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività dei commissari e dei componenti dell'organismo collegiale, di cui al comma 2, lettera b), sono a carico dei bilanci dei consorzi soggetti a fusione.
- 15. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le modifiche delle linee guida per la redazione degli statuti consortili e del regolamento regionale per la disciplina del procedimento elettorale di cui all'articolo 82 della l.r. 31/2008. Il nuovo statuto consortile può prevedere la suddivisione del comprensorio in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gestionali e amministrativi, fatte salve l'unicità del bilancio, della pianificazione e della programmazione del consorzio stesso. I consorzi operanti in comprensori interregionali adottano statuto e regolamento elettorale nel rispetto delle intese interregionali, nonché dei criteri dettati dall'articolo 82 della l.r. 31/2008 e del regolamento regionale, ove non in contrasto con tali intese.
- 16. A ciascuno dei <u>componenti dell'organismo</u> <u>collegiale</u> di cui al comma 2, lettera b), è attribuita un'<u>indennità</u> nella misura prevista dal secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 82 della l.r. 31/2008. In caso di nomina del commissario, nell'ipotesi di cui al comma 7, l'indennità dell'organismo collegiale è ridotta di un terzo.

		17. Il <u>compenso</u> spettante ai <u>commissari</u> di cui ai
		commi 7 e 12 è determinato dal Presidente della Giunta regionale nel decreto di conferimento
		dell'incarico.
		A-4 2 hi- (C
		Art. 2 bis (Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)
		2. <u>I tempi, le procedure e le modalità per la</u>
		soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi
		organi e per l'incorporazione nei consorzi di
		bonifica o nell'associazione di riferimento, sono
		disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centottanta giorni
		dall'entrata in vigore della legge regionale recante
		(Revisione della normativa regionale in materia di
		difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi
		d'acqua).
		3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione
		incorporanti i patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi
		soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso,
		nonché il personale dipendente con rapporto di
		lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari
		regionali nominati dal Presidente della Giunta
		regionale entro novanta giorni dall'approvazione
		del provvedimento di cui al <u>comma 2</u> . 4. Il <u>compenso</u> spettante ai <u>commissari regionali</u> di
		cui al comma 3 è determinato dal Presidente della
		Giunta regionale nel decreto di conferimento dell'incarico, sulla base di quanto previsto dal
		primo periodo del comma 7 dell'articolo 92 della
		<i>l.r.</i> 31/2008.
		5. <u>Con deliberazione della Giunta regionale è</u> approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono
		soppressi i consorzi che sono incorporati nei
		consorzi di bonifica o nell'associazione di
		riferimento. 6. La rappresentanza e la partecipazione dei
		territori dei consorzi di bonifica soppressi sono
		demandate alle prime elezioni degli organi del
		consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante.
		7. Gli <u>oneri per il completamento del riordino dei</u>
		consorzi di bonifica ai sensi del presente articolo,
		incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi
		soppressi e degli enti incorporanti, secondo
		modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.
		regionale ai cui ai comma 2.
		Programmazione/Pianificazione
		Art. 2 (Disposizioni in ordine al riordino dei
		consorzi di bonifica. Norme transitorie e finali)
		12. [] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]
	<u>Territorializzazione</u>	
LEGGE REGIONALE		
15 MARZO 2016, N. 4	Art. 29 (Esercizio, da parte dei	
	consorzi di bonifica, di ulteriori funzioni e attività in materia di	
Revisione della	difesa del suolo)	
normativa regionale in	1. La <u>Regione disciplina</u> , in	
materia di difesa del	applicazione dell'articolo 62 del d.lgs.	

suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

CONSORZI DI BONIFICA

- 152/2006, <u>l'attività dei consorzi di bonifica al fine di conservare il territorio, di tutelare e valorizzare il paesaggio rurale e urbano anche per la fruizione turistico-ricreativa esportiva, nonché per la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta.</u>
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, sono conferite ai consorzi di bonifica ulteriori funzioni e attività individuate all'articolo 30, concernenti la difesa del suolo, la realizzazione di opere idrauliche e il supporto per l'individuazione e la manutenzione dei reticoli idrici principale e minore.

Art. 30 (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011)

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 29, alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 76 è sostituita dalla seguente:
- 'e) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché la costruzione di corridoi ecologici e di percorsi per la mobilità lenta;';
- b) il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:
- '1. Ai fini del presente titolo, nei comprensori di bonifica e irrigazione, sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acque superficiali o anche di falda a uso irriguo e altri usi produttivi, nonché la sistemazione degli impianti e dei manufatti di regolazione dei canali di bonifica e irrigazione;
- b) le opere e gli impianti di difesa idraulica e idrogeologica;
- c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- d) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del d.lgs. 152/2006;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- f) le opere finalizzate al mantenimento e al ripristino della funzionalità idraulica che, per la loro importanza idraulica, paesaggistica e ambientale, costituiscon componente di salvaguardia e di valorizzazione del territorio:
- g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere da a) a f);

h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali rientranti nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

i) le alzaie e gli argini, anche utilizzati come percorsi pedonali, ciclabili o equestri, con salvaguardia della relativa funzionalità ai fini della manutenzione del reticolo idrico

c) dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:

Art. 78 bis (Adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione)

1. Il territorio di cui all'articolo 78, comma 1, non incluso nei comprensori di bonifica e irrigazione ridelimitati in applicazione dell'articolo 79 bis, è accorpato al comprensorio più omogeneo sotto il profilo della continuità idrografica e idraulica, in modo da risultare funzionale alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato. La Giunta regionale adotta la proposta di adeguamento delle delimitazioni dei comprensori di bonifica e irrigazione e la trasmette ai comuni, alle province, alla Città metropolitana di Milano e ai consorzi di bonifica interessati, che esprimono il parere di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, trascorso il quale il parere si intende favorevole; la Giunta regionale approva la proposta definitiva e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

2. Alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo e il quarto periodo del comma 15 dell'articolo 2 sono soppressi;

b) per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della presente legge, dopo l'articolo 2è inserito il seguente: 'Art. 2 bis

(Completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado)

1. Al fine di completare il riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, sono soppressi i consorzi di bonifica di primo grado ancora operativi e non interessati dall'azione di riordino

avvenuta nel 2012 in applicazione della presente legge. I consorzi soppressi sono fusi per incorporazione nei consorzi di bonifica di primo grado o nell'associazione di cui all'articolo 78, comma 7 bis, della l.r. 31/2008, di riferimento per ciascun comprensorio di bonifica e irrigazione, che ne assumono le funzioni.

- 2. I tempi, le procedure e le modalità per la soppressione dei consorzi di cui al comma 1 soggetti a fusione, per lo scioglimento dei relativi organi e per l'incorporazione nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento, sono disciplinati con provvedimento della Giunta regionale da approvare entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).
- 3. Sono trasferiti ai consorzi o all'associazione incorporanti patrimoni consorziali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi soppressi, ivi compresi gli incarichi in corso, nonché il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sulla base della ricognizione predisposta e adottata da commissari regionali nominati dal Presidente della Giunta regionale giorni entro novanta dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 2.

4. [...]

- 5. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ricognizione di cui al comma 3 e sono soppressi i consorzi che sono incorporati nei consorzi di bonifica o nell'associazione di riferimento.
- 6. <u>La rappresentanza e la partecipazione dei territori dei consorzi di bonifica soppressi sono demandate alle prime elezioni degli organi del consorzio di bonifica o dell'associazione incorporante.</u>
- 7. Gli <u>oneri per il completamento del riordino dei consorzi di bonifica</u> ai sensi del presente articolo, incluse le spese relative all'attività di commissariamento, sono a carico dei consorzi soppressi e degli enti incorporanti, secondo modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2.

 8. <u>Non sono soggetti al riordino ai sensi del presente articolo l'Associazione Irrigazione Est Sesia e</u> i seguenti consorzi di bonifica:
- a) Est Ticino Villoresi;
- b) Muzza Bassa Lodigiana;
- c) Della Media Pianura Bergamasca;
- d) Dugali, Naviglio, Adda Serio;

e) Oglio - Mella;

f) Chiese;

g) Garda Chiese;

h) Territorio del Mincio;

i) Navarolo - Agro Cremonese Mantovano;

j) Terre dei Gonzaga in Destra Po.

9. Ai fini del completamento del riordino dei consorzi di bonifica di primo grado, gli enti e l'Associazione elencati al comma 8 sono i consorzi e l'Associazione di riferimento richiamati nei precedenti commi.

Funzioni amministrative

Art. 30 (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 25/2011)

h) dopo l'articolo 90 è inserito il seguente:

Articolo 90 bis (Interventi dei consorzi di bonifica sul reticolo idrico principale)

1. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica, previa convenzione, la <u>realizzazione</u> e la relativa <u>progettazione</u>, <u>manutenzione</u> e gestione delle opere e impianti di cui all'articolo 77 che interessano corsi d'acqua del reticolo principale, purché previste nella programmazione di cui all'articolo 3 <u>della legge regionale</u> recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua). Il consorzio determina gli oneri in rapporto ai benefici conseguiti dagli immobili ubicati nel comprensorio di bonifica e irrigazione con la realizzazione delle opere, [...]

Territorializzazione

LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009, N. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

AGENZIE LOMBARDE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ALER)

Art. 11 (Art. 4, L.R. 13/1996) (Aziende lombarde per l'edilizia residenziale)

L'elenco ricognitivo di cui all'allegato A definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascuna ALER. Le ALER sono organizzate in strutture decentrate sul territorio attraverso le unità operative gestionali, di seguito denominate U.O.G., dotate di un bacino ottimale di alloggi per una gestione efficiente. U.O.G.sono strutture organizzative che ricoprono funzioni gestionali. organizzative, manutentive. amministrative, di accompagnamento, supporto all'abitare e monitoraggio dei quartieri, in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale dove svolgono la loro attività.

Programmazione/Pianificazione

Art. 11 (Art. 4, L.R. 13/1996) (Aziende lombarde per l'edilizia residenziale)

2 bis. Le ALER adottano un <u>programma triennale</u> <u>per la trasparenza e l'integrità</u>, da aggiornare annualmente, riguardante l'utilizzo di beni e risorse gestiti. Nell'ambito del programma sono indicati gli elenchi degli assegnatari e occupanti, i relativi canoni d'affitto o indennità di occupazione applicati. Ogni ALER ha l'obbligo di pubblicare il programma sul proprio sito istituzionale.

Governance

Art. 5 (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) (Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)

1. <u>La Regione coordina l'attività di edilizia residenziale pubblica e l'azione amministrativa delle ALER.</u>

Funzioni amministrative

Art. 5 (Artt. 1, 2, c. 3, 3 bis, 3 ter e 4, L.R. 13/1996; Art. 3, c. 42, L.R. 1/2000) (Coordinamento ed indirizzo delle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (ALER)

- 2. <u>La Regione, tramite le ALER di cui</u> all'articolo 11, assicura:
- a) <u>la gestione del patrimonio di</u> <u>edilizia residenziale pubblica</u> <u>conferito alle ALER dalle leggi</u> <u>istitutive</u>;
- b) <u>l'implementazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, mediante l'attuazione dei programmi annuali di cui all'articolo 3 con autonome iniziative finanziarie da attivare in relazione al patrimonio conferito e con contratti da stipulare col settore privato;</u>
- c) <u>la manutenzione e riqualificazione</u> <u>del patrimonio edilizio esistente</u> mediante progetti e programmi finanziati da specifiche componenti del canone di locazione;
- d) <u>la possibilità di gestione unificata</u> del patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio, previo accordo con i comuni proprietari di alloggi.
- 3. La Regione può attribuire alle ALER funzioni amministrative relative alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 12 (Art. 5, L.R. 13/1996) (Attività delle ALER)

- 1. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, nel quadro della programmazione regionale, provinciale, sovracomunale e comunale, anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale. In particolare le ALER:
- a) attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova anche costruzione, mediante l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, utilizzando anche risorse rese disponibili da altri soggetti pubblici b) gestiscono il patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia agevolata-

- 4. La Giunta regionale fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ALER nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, risorse e patrimonio gestito.
- 5. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare un rapporto sull'attività delle ALER, basato sulle evidenze del controllo di gestione e della relazione sull'attuazione degli obiettivi.
- 6. La Giunta regionale di intesa con le province predispone un sistema informativo abitativoterritoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al Consiglio regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi, sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione delle ALER.

Art. 11 (Art. 4, L.R. 13/1996) (Aziende lombarde per l'edilizia residenziale)

- 1. Le ALER, indicate nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 14. Le ALER per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo dei requisiti di accesso, permanenza e pagamento dei canoni di edilizia residenziale pubblica sono equiparate agli enti pubblici, anche ai fini della disciplina del trattamento dei dati. Le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli enti locali si avvalgono per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale.
- 2. [...] [v. supra, sez. "Territorializzazione"]
- **2 bis.** [...] [v. *supra*, sez. "Programmazione/pianificazione"]

Art. 14 (Art. 6, L.R. 13/1996) (Statuto delle ALER)

- 1. Il presidente dell'ALER adotta la proposta di statuto, sentito il consiglio territoriale, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale e la invia alla Giunta regionale per l'approvazione.
- 2. Qualora la Giunta regionale non si pronunci entro i successivi novanta giorni, lo statuto si intende approvato.
- 3. Sono approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo le modificazioni allo statuto.
- 3 bis, Lo statuto definisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ALER e, in particolare, definisce le attribuzioni e il funzionamento degli organi, le modalità di partecipazione degli utenti e del territorio, dei sindacati, degli inquilini e delle rappresentanze del terzo settore alla gestione dell'ALER, nonché le modalità di trasformazione e scioglimento delle stesse.

Art. 15 (Organi delle ALER)

1. Sono organi delle ALER:
a) il presidente;
b) il direttore generale;
c) il consiglio territoriale;

convenzionata da destinare ai soggetti in situazione di revoca o decadenza;

- c) acquisiscono nuovo patrimonio o dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi delle leggi di settore e dei piani di cessione approvati dalla Giunta regionale;
- d) possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi complessi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;
- e) possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dallo statuto dell'ALER previa stipulazione di apposta convenzione; f) possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- g) realizzano <u>piani</u> per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle <u>barriere</u> <u>architettoniche</u> e per il <u>risparmio</u> <u>energetico</u>;
- h) verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione. La verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- i) <u>pubblicano</u> sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio <u>bilancio</u>, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica;
- j) <u>svolgono ogni altro compito</u> attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti. [...]

Art. 13 (Art. 5 bis, L.R. 13/1996; Art. 5, c. 6, L.R. 36/2008) (Attribuzione di funzioni amministrative di competenza della Regione)

- 1. E' attribuita alle ALER, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, la competenza per la conclusione dei procedimenti di determinazione del finanziamento definitivo degli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di cui alla l. 457/1978, programmati anteriormente al PRERP 2002 2004.
- **2.** Entro i limiti delle risorse determinate secondo le modalità stabilite al comma 1, le ALER

d) il collegio dei sindaci

destinano le economie di spesa
riscontrate a conclusione dei singoli
procedimenti alle seguenti finalità:
a) interventi di ristrutturazione,
recupero e manutenzione
straordinaria del proprio patrimonio
di edilizia residenziale pubblica;
b) acquisizione di aree di fabbricati;
c) imprevisti e interventi per la
sicurezza del patrimonio immobiliare
e degli inquilini;
d) riqualificazione degli immobili per
interventi finalizzati all'abbattimento
delle barriere architettoniche.

4. PROFILO NORMATIVO DELLA ZONA OMOGENEA

L'idea di ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di determinate funzioni si rinviene oltre trenta anni or sono, all'interno della Carta europea delle autonomie locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre del 1985 e successivamente ratificata dal nostro ordinamento mediante la Legge 30 dicembre 1989, n. 43992. L'art. 4, comma 3, della Carta precorreva i tempi con lungimiranza, disponendo che "L'esercizio delle responsabilità pubbliche deve, in linea di massima, incombere di preferenza sulle autorità più vicine ai cittadini. L'assegnazione di una responsabilità ad un'altra autorità deve tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia". Tuttavia, nel corso degli anni, nell'ordinamento italiano, non si è riusciti a dar vita ad organismi di natura sovracomunale realmente in grado di gestire determinate funzioni in modo efficiente e capaci di attagliarsi alle differenti esigenze dei territori della nostra penisola.

Le nozioni di Zona omogenea e di ambito territoriale adeguato per l'esercizio delle funzioni compaiono a partire dal Testo Unico degli Enti Locali. L'art. 13, comma 2, del TUEL afferma che i Comuni, per l'esercizio di funzioni in ambiti territoriali adeguati, possono attuare forme di decentramento e cooperazione con gli altri Comuni e con la Provincia. L'art. 24, comma 1, TUEL stabilisce che la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli Enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, in una serie di materie, tra le quali la pianificazione territoriale, le reti infrastrutturali ed i servizi a rete, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e lo smaltimento rifiuti. Per quanto concerne poi le Comunità montane, l'art. 27, comma 3, prevede che la Regione individui gli ambiti o le Zone omogenee per la costituzione delle Comunità montane, per interventi tesi alla valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Il concetto di Zone omogenee, in riferimento alla Comunità montane, viene successivamente ripreso dalla Legge regionale 27 giugno 2008, n. 19, concernente: "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali". In particolare, l'art 2, comma 1, stabilisce che: "Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla Legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi". L'allegato A della stessa legge individua poi ventitré Zone omogenee e i relativi Comuni che in esse sono compresi.

⁹² Per un approfondimento sull'applicazione in Italia della Carta europea delle autonomie e su alcune questioni di ordine costituzionale si veda: M. BELLOCCI, R. NEVOLA (a cura di), *L'applicazione in Italia della Carta europea dell'autonomia locale*, in www.cortecostituzionale.it, ottobre 2011.

La nozione di Zona omogenea si rinviene, altresì, all'interno della Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, recante la "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)". Tale testo, al primo comma dell'art. 7, sancisce che: "[...] è istituito, per ogni Provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l'esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell'ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica".

Recentemente, la già citata Legge 7 aprile 2014, n. 56, ha previsto, rispettivamente, all'art. 1, comma 11, lettera c) e all'art. 1, comma 57, che le Città metropolitane e le Province di seconda generazione con territorio interamente montano possano costituire delle Zone omogenee. Per quanto concerne le Città metropolitane, la possibilità di istituire le Zone omogenee è rimandata allo statuto su proposta, o comunque d'intesa, con la Regione. Come noto, in Lombardia, la Città metropolitana di Milano, nel proprio statuto, ha espressamente previsto all'art. 29 l'ipotesi di costituzione delle Zone omogenee, da istituirsi mediante successiva delibera del Consiglio metropolitano⁹³. Attualmente, l'area metropolitana milanese è ripartita in sette Zone omogenee, contraddistinte da peculiarità territoriali, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali; ogni Zona è concepita in modo da organizzare al meglio le attività sul territorio, al fine di addivenire anche ad una stretta integrazione tra i servizi erogati dalla Città metropolitana e quelli forniti dai Comuni⁹⁴. La lettera c) del comma 11 della "Legge Delrio" prevede, infatti, che il territorio delle Città metropolitane venga ripartito in Zone sulla base di specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali. Tale previsione non si configura come una semplice forma di decentramento all'interno della Città metropolitana, bensì consente a quest'ultima "di esercitare le sue funzioni attraverso forme organizzative ad ambito territoriale limitato, definendo anche i rapporti tra questi organismi decentrati e gli organi della Città metropolitana"95.

Per quanto riguarda le Province con territorio interamente montano, l'art. 1, comma 57, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sancisce che gli statuti possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di Zone omogenee per specifiche funzioni, mediante organismi di collegamento con

⁹³ Vedi CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO, Atti n. 163328\2015\1.10\2015\3.

⁹⁴ Per approfondire la ripartizione in Zone omogenee della Città metropolitana di Milano e i Comuni che ne fanno parte v. http://www.cittametropolitana.mi.it./portale/territorio/zone_omogenee/.

⁹⁵ F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali, Milano, 2015, p. 36.

gli organi provinciali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica⁹⁶. Spetterà agli statuti definire la zonizzazione, la composizione di questi organismi, e le forme e le modalità di collegamento con gli organi provinciali. Ciascuno statuto è libero di prevedere forme e modalità diverse, sia per quanto attiene alla composizione di questi organismi, sia per ciò che concerne il loro funzionamento. In sostanza, il rapporto tra Zone e Province potrà configurarsi secondo le forme che meglio si attagliano alle caratteristiche demografiche, morfologiche, geografiche, nonché alle identità storico culturali appartenenti a ciascuna Provincia.

In tale contesto, le Zone omogenee non rappresentano dei veri e propri Enti, tantomeno dei livelli amministrativi, bensì si configurano come una forma associativa innovativa finalizzata all'esercizio associato di funzioni e all'erogazione dei servizi da parte dei Comuni. Tale esigenza di nuove forme di collaborazione intercomunale è particolarmente avvertita dai Comuni piccoli e piccolissimi, i quali si trovano a dover fronteggiare una cronica carenza di risorse economiche e di personale e sono alla ricerca di nuovi strumenti amministrativi atti a garantire servizi adeguati ai propri cittadini. La parola chiave di questo modo d'intendere l'erogazione dei servizi è "flessibilità"; in particolare, i Comuni governano direttamente le strutture di erogazione dei servizi, informando concretamente la loro azione ai principi di sussidiarietà, adeguatezza ed economicità. Alle Zone omogenee che si costituiranno potrà essere conferito il compito di provvedere all'esercizio – in luogo dei Comuni di appartenenza – di funzioni di competenza regionale o d'area vasta, avendo tuttavia cura di assegnarvi anche l'adeguata copertura finanziaria, di mezzi e di personale al fine di far sì che tali Zone si configurino come "la nuova frontiera per lo sviluppo di forme d'integrazione e coordinamento dei servizi di livello comunale coordinando ed aggregando l'esercizio di specifiche funzioni comunali"97. Tutti gli organismi previsti dal TUEL, come le Unioni di Comuni, gli ambiti e le Zone, dunque, potranno legittimamente esercitare in maniera coordinata le funzioni di cui sono titolari i Comuni, "alla condizione, però, che tali organismi, e la loro azione amministrativa, siano e restino una proiezione degli indirizzi politici dei Comuni associati"98.

I confini territoriali delle Zone omogenee dovranno essere tracciati tenendo in considerazione l'uniformità presentata da una serie di indicatori morfologici, orografici, demografici, economici sociali e culturali. La dimensione delle Zone omogenee potrà variare a seconda delle caratteristiche specifiche di ciascun territorio; ogni Comune lombardo dovrà, comunque, essere ricompreso all'interno di una Zona. Inoltre, è opportuno che il processo di costituzione di tali Zone abbia un carattere partecipato "dal basso" coinvolgendo tutti gli Enti che governano a vario titolo il territorio di riferimento, dai singoli Comuni sino alla Regione.

⁹⁶ Cfr. F. MAURI, Le Province montane di confine e il concetto di specificità montana, tra legislazione statale e attuazione regionale, in Forum Quad. Cost., 8 febbraio 2016.

⁹⁷ ANCI, UPI, La riforma delle autonomie locali in Lombardia, Milano, 26 aprile 2016, p. 9.

⁹⁸ Cfr. M. MASSA, *Associazioni, aggregazioni e assetto costituzionale dei Comuni*, in *Ist. Federalismo*, n. 1/2014, p. 110.

⁹⁹ REGIONE LOMBARDIA, La proposta regionale per il riordino istituzionale territoriale della Lombardia, 13 luglio 2016, p. 7.

5. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- AA.VV., La Padania. Una regione italiana in Europa, Torino 1992.
- AA.VV., Legge generale sull'amministrazione locale, Padova 1977.
- A. ACQUARONE, L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965.
- N. AICARDI, La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n. 1/1997, pp. 1 ss.
- P. AIMO, Stato e poteri locali in Italia: dal 1848 ad oggi, Roma 2010.
- L. AMMANNATI, D. AMIRANTE, *Le forme stabili della collaborazione interregionale*, in L. VANDELLI (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, Milano 1992, pp. 33 ss.
- ANCI, UPI, La riforma delle autonomie locali in Lombardia, Milano, 26 aprile 2016, in http://temi.provincia.milano.it/upl/documentazione/.
- ANCI PIEMONTE, Per un manifesto delle autonomie locali in Piemonte, Cuneo, 18 marzo 2016.
- F. ANNOVAZZI, F. OSCULATI, La trasformazione delle Province. Poca politica, tanto asfalto, in Astrid-Rassegna, n. 6/2015.
- L. ANTONINI, Le macro Regioni: una proposta ragionevole ma che diventa insensata senza un riequilibrio complessivo dell'assetto istituzionale, Federalismi.it, n. 3/2015.
- L. ANTONINI, La sfida dei tempi: dal campanilismo alla gestione efficiente, in Il Diritto della Regione, n. 1-2/2012.
- G. ARMANI, Carlo Cattaneo una biografia. Il padre del Federalismo italiano, Milano 1997.
- C. BACCETTI, Il capro espiatorio. La Provincia nell'evoluzione del sistema politico italiano, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2014, pp. 285 ss.
- E. BALBONI, L'approvazione dello Statuto della Città Metropolitana di Milano, in Federalismi.it Osservatorio Città metropolitane, n. 1/2015.
- M. BARBERO, E. VIGATO, *Il sindaco di diritto e l'elezione a suffragio universale e diretto nelle città metropolitane*, in *Federalismi.it*, n. 7/2015.
- M. BARBERO, Golden rule, non è tutto oro quel che luccica, in Le Regioni, n. 4/2005, pp. 675
- C. A. BARBIERI, Dall'istituzione all'azione della Città metropolitana di Torino: il ruolo di una nuova pianificazione, in Il Piemonte delle autonomie, n. 2/2015.
- P. BARRERA, La nuova legge elettorale per i comuni e le province. La sfida della democrazia locale, Roma 1993.
- M. BELLETTI, F. MASTRAGOSTINO, L. MEZZETTI, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia Romagna, Torino 2016.
- M. BELLOCCI, R. NEVOLA (a cura di), *L'applicazione in Italia della Carta europea dell'autonomia locale*, in www.cortecostituzionale.it, ottobre 2011.
- J. BERCELLI, La riorganizzazione per ambiti ottimali del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il caso del Veneto, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 1/2016, pp. 227 ss.

- E. BETTINELLI, L'ordinamento repubblicano, Como Pavia 2014.
- S. BIANCHINI, *Il* (*ri*)accentramento delle funzioni amministrative: la reazione centripeta di un ordinamento in crisi, manoscritto in corso di pubblicazione.
- S. BIANCHINI, Lo Statuto della Città metropolitana di Bologna, in Le Istituzioni del Federalismo, N. s. 2014, pp. 59 ss.
- R. BIN, Il referendum come alibi, in Le Regioni, n. 2/2016, pp. 221 ss.
- R. BIN, Risiko e Regioni: con quale macroregione va la Kamchatka?, in Astrid-Rassegna, n. 14/2016.
- R. BIN, Riforma costituzionale e Regioni: ancora troppi equivoci, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo Titolo V della Costituzione, Bolzano 2015, pp. 15 ss.
- R. BIN, Il nodo delle province, in Le Regioni, n. 5-6/2012, pp. 899 ss.
- R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2009.
- L. BLANCO, Territorio e amministrazione: appunti di lavoro sul tema delle circoscrizioni amministrative nell'Italia unita, in P. AIMO, E. COLOMBO, F. RUGGE, Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea, Pavia 2014, pp. 25 ss.
- G. CAIA, Finalità e problemi dell'affidamento del servizio idrico integrato ad aziende speciali, in Foro amm. TAR, n. 2/2012, pp. 663 ss.
- P. CALAMANDREI, Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori, in P. CALAMANDREI, A. LEVI, Commentario sistematico alla Costituzione italiana, Firenze 1950.
- CAMERA DEI DEPUTATI, Sanità: quadro costituzionale, in www.camera.it.
- CAMERA DEI DEPUTATI, *Titolo V e giurisprudenza costituzionale*, in http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/01/01_cap05_sc h02.htm.
- Q. CAMERLENGO, Stato, Regioni ed enti locali come «istituzioni parimenti repubblicane». Dai «livelli di governo» agli «anelli istituzionali», in Le Regioni, n. 1/2016, pp. 47 ss.
- F. CAMMARANO, G. GUAZZALOCA, M.S. PIRETTI, Storia contemporanea, Milano 2009.
- M. CAMMELLI, Governo delle città. Profili istituzionali, in G. DEMATTEIS (a cura di), Le grandi città italiane. Società e territori da ricomporre, Venezia 2011, pp. 365 ss.
- P. CARETTI, Sui rilievi di incostituzionalità dell'introduzione di meccanismi di elezione indiretta negli organi di governo locale, in Astrid-Rassegna, n. 19/2013.
- G. CARPANI, I parchi interregionali nel riparto di competenze tra Stato e regioni a Statuto ordinario, in L. VANDELLI (a cura di), Le forme associative tra enti territoriali, Milano 1992, pp. 127 ss.
- R. CARPINO, Testo unico degli enti locali commentato, Santarcangelo di Romagna 2016.
- E. CARUSO, L'accreditamento nei servizi sanitari e socio-sanitari fra esigenze di sistema e prospettive di liberalizzazione, manoscritto in corso di pubblicazione in Le Istituzioni del Federalismo.
- L. CASTELLI, *Il territorio degli enti locali in Italia: caratteri, dimensioni, mutamenti*, in *ISSiRFA*, http://www.issirfa.cnr.it/, luglio 2013.

- M. CASULA, Come le Regioni possono guidare il processo di riordino territoriale. Il caso della Regione Emilia-Romagna, in Le Regioni, n. 5-6/2015, pp. 1177 ss.
- C. CATTANEO, *La città considerata come principio ideale delle istorie italiane*, 1858, ed. a cura di G.A. BELLONI, Firenze 1931.
- V. CERULLI IRELLI, R. CAMELI, *L'autonomia delle Province nel nuovo quadro istituzionale*, in www.upinet.it, 2004.
- O. CHESSA, La forma di governo provinciale nel D.D.L. n. 1542: profili di incostituzionalità e possibili rimedi, in Federalismi.it, n. 25/2013.
- P. CHIRULLI, P.I. D'ANDREA, *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni*, in *Federalismi.it Osservatorio di diritto sanitario*, n. 0/2014.
- S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua trasformazione, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/2011, pp. 467 ss.
- R. COGNO, La finanza locale nel 2013 e 2014. Verso sistemi regionali di governo locale, in AA.VV., La finanza territoriale. Rapporto 2015, Milano 2015, pp. 21 ss.
- A. COLOMBO, C. MONTALEONE, Carlo Cattaneo e il Politecnico, Milano 1993.
- M.C. COLOMBO, F.C. RAMPULLA, L.P. TRONCONI, *I modelli di amministrazione nell'evoluzione dei caratteri funzionali dell'azione pubblica*, Santarcangelo di Romagna 2007.
- CONFINDUSTRIA PAVIA, *Studio sugli effetti dell'adesione di Vigevano alla Città Metropolitana di Milano*, Pavia 2016, in http://www.confindustria.pv.it/.
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IL PRESIDENTE, *Una proposta dalla Lombardia in tema di riforme istituzionali. Contributo per la discussione*, Documento presentato alla Conferenza Capigruppo ex articolo 23 del Consiglio regionale della Lombardia il 3 febbraio 2014 e alla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali italiani il 6 febbraio 2014.
- G. CORDINI (a cura di), *Le modifiche alla parte seconda della Costituzione*. Quaderni della Rivista *Il Politico*, Milano 2005.
- G. CORDINI, Tutela dell'ambiente idrico in Italia e nell'Unione europea, in Rivista giuridica dell'ambiente, n. 5/2005, pp. 699 ss.
- CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE, La spesa per il personale degli Enti territoriali, Deliberazione n.25/sezaut/2016/frg.
- CORTE DEI CONTI, *Il riordino delle Province*. *Aspetti fondamentali e riflessi finanziari*, Deliberazione n. 17/sezaut/2015/frg.
- CORTE DEI CONTI, Parificazione del rendiconto generale della Regione Lombardia, 29 giugno 2015.
- P. COSTANZO, Non c'è nulla come il diffuso consenso per smuovere lo spirito di contraddizione, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.
- F. COVINO, Costituzione e federalismo fiscale in nove ordinamenti dell'Unione europea, in Federalismi.it, n. 16/2005.
- A. D'ATENA, La specialità regionale, tra deroga ed omologazione, in Rivista AIC, n. 1/2016.
- G. DE CESARE, L'ordinamento comunale e provinciale in Italia dal 1862 al 1942, Milano 1977.

- E. DE MARCO, Il regime costituzionale delle autonomie locali tra processi di trasformazione e prospettive di riforma, in Rivista AIC, n. 2/2015.
- G.C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 1/2014, pp. 21 ss.
- G.C DE MARTIN, *Per una riforma razionale del sistema delle autonomie locali*, Appello alle Commissioni Affari Costituzionali e ai Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sottoscritto da quarantaquattro Professori Ordinari in materie giuspubblicistiche in relazione al Disegno di legge A.C. 1542, consultabile all'indirizzo http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/abolire_province/dwd/appello_costituzionalisti .pdf, 11 ottobre 2013.
- G.C. DE MARTIN, Un ente strategico ancorché misconosciuto: la Provincia, in Federalismi.it, n. 17/2009.
- C. DE SETA, Città e territorio in Carlo Cattaneo, in Studi Storici, n. 2/1975, pp. 439 ss.
- P. DELL'ANNO, E. PICOZZA, Trattato di diritto dell'ambiente, III, Padova 2015.
- R. DICKMANN, Osservazioni sulla nuova organizzazione del processo legislativo dopo la riforma costituzionale, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.
- G. DI COSIMO, Verso le macroregioni?, in Astrid-Rassegna, n. 14/2016.
- M. DI FOLCO, L'ordinamento comunale riportato nel T.U.E.L. (D. Lgs. N. 267/2000 e succ. modifiche), Lezione n. 1, in SSPAL Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, giugno 2008.
- C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1994.
- EUPOLIS LOMBARDIA, Le ragioni della Lombardia, Milano 29 giugno 2016.
- F. FABRIZZI, La provincia: storia istituzionale dell'ente locale più discusso. Dall'assemblea costituente ad oggi, in Federalismi.it, n. 23/2008.
- E. FALCITELLI, Le principali novità contenute nella legge di riordino piemontese delle funzioni amministrative provinciali (l. r. 23/2015), in Il Piemonte delle Autonomie, n. 3/2015.
- G. FALCON, Inattuazione e attuazione del nuovo Titolo V, in Le Regioni, n. 1/2003, pp. 3 ss.
- F. FANIZZA, L'abolizione delle province in Italia: Riflessioni sull'autorità e la sua crisi, Roma Bari 2014.
- R. FERRARA, Rapporti Stato-Regioni in materia di sanità, in Il libro dell'anno del diritto, Roma 2012.
- A. FRASCHINI, F. OSCULATI, *La teoria economica dell'associazionismo tra enti locali*, in *Working paper n. 71*, Dipartimento di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive POLIS, Università del Piemonte Orientale 2006.
- E. FURNO, *Il nuovo governo dell'area vasta: Province e Città metropolitane alla luce della c.d. legge Delrio nelle more della riforma costituzionale degli enti locali*, in *Federalismi.it*, n. 1/2015. S.B. GALLI, *La libertà in Carlo Cattaneo*, in *Confronti*, n. 1-2/2011, pp. 33 ss.
- G. GARDINI, Brevi note sulla incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 19/2016.

- G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/2015, pp. 533 ss.
- G. GARDINI, Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un ordinamento in crisi, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 1/2013, pp. 5 ss.
- G. GARDINI, *Le autonomie ai tempi della crisi*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 3/2011, pp. 5 ss.
- O. GASPARI, ANCI e UPI nel secondo dopoguerra. Continuità e mutamenti nella ricerca dell'affermazione dell'autonomia locale, in P.L. BALLINI, Le autonomie locali. Dalla resistenza alla I legislatura della Repubblica, Soveria Mannelli 2010, pp. 165 ss.
- M.S. GIANNINI, *Il riassetto dei poteri locali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, n. 2/1971, pp. 451 ss.
- M.S. GIANNINI, *I Comuni*, Venezia 1967.
- F. GIGLIONI, La riforma del governo di area vasta tra eterogenesi dei fini e aspettative autonomistiche, in Federalismi.it, n. 1/2014.
- T. F. GIUPPONI, Autonomie territoriali e processi di riforma: le forme associative degli enti locali tra legge statale e legge regionale, in AA.VV., Scritti in onore di Giuseppe Palma, I, Torino, 2012, pp. 757 ss.
- G. GRECO, Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino 2003.
- G. GUSTAFSSON, Symbolic and Pseudo Policies as Responses to Diffusion of Power, in Policy Sciences, n. 3/1983, pp. 269 ss.
- L. HOOGHE, G. MARKS, Does efficiency shape the territorial structure of government?, in Annual Review of Political Science, n. 12/2009, pp. 225 ss.
- IRES, Politiche Piemonte, speciale Province, all'interno del convegno "Dentro il Piemonte: verso una nuova geografia amministrativa", svoltosi nell'ambito della Settimana della Ricerca per la Relazione Socioeconomica e Territoriale del Piemonte, il 15 giugno 2016, adesso consultabile anche in http://www.ires.piemonte.it/poli-di-ricerca/69-comunita-e-spazi-locali/342-dentro-il-piemonte-verso-una-nuova-geografia-amministrativa.
- ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO, Legge 9 giugno 1947, n. 530, contenente modifiche al T. U. 1934 della legge comunale e provinciale e successive modificazioni: istruzioni, Roma 1947.
- V. ITALIA, M. BASSANI, Le autonomie locali. Legge 8 giugno 1990, n. 142, Milano 1990.
- E. JORIO, Le contraddizioni e i limiti applicativi dell'art. 119 della costituzione, in Federalismi.it, n. 14/2007.
- F. LEDDA, Nuove note sugli accordi "di diritto pubblico" e su alcuni temi contigui, in Giurisprudenza Italiana, 1998, pp. 394 ss.
- LEGAUTONOMIE, L'attuazione della Legge Delrio e la riallocazione delle funzioni delle Province, Firenze luglio 2015.
- A. LUCARELLI, Le Autonomie locali e la riforma Renzi-Boschi: effetti immediati, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.
- A. LUCARELLI, F. FABRIZZI, D. MONE, Gli statuti delle Città metropolitane, Napoli 2015.

- A. LUCARELLI, Le Macroregioni "per funzioni" nell'intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato, Federalismi.it, n. 6/2015.
- A. LUCARELLI, La sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015. Considerazioni in merito all'istituzione delle città metropolitane, in Federalismi.it, n. 8/2015.
- A. LUCARELLI, Ripensare la forma di stato ed il ruolo di regioni ed enti locali: il modello a piramide rovesciata, in Federalismi.it, n. 13/2014.
- N. LUPO, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?, Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.
- F. MANGANARO, M. VIOTTI, *La Provincia negli attuali assetti istituzionali*, in *Federalismi.it*, n. 4/2012.
- S. MANGIAMELI, *Le Città metropolitane per le politiche dell'innovazione e della crescita*, in *ISSiRFA*, http://www.issirfa.cnr.it/download/, 28 novembre 2014.
- S. MANGIAMELI, Brevi note sulle garanzie delle autonomie locali e sui limiti alla potestà legislativa statale, in Astrid-Rassegna, n. 19/2013.
- S. MANGIAMELI, Il significato della riforma a dieci anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, n. 6/2010, pp. 1235 ss.
- F.S. MARINI, *I tentativi di riforma del governo dell'area vasta in Italia*, in A. STERPA (a cura di), *Il nuovo governo dell'area vasta*, Napoli 2014, pp. 3 ss.
- M. MASSA, Associazioni, aggregazioni ed assetto costituzionale dei Comuni, in Le Istituzioni Federalismo, n. 1/2014, pp. 97 ss.
- E. MAURI, G.C. RICCIARDI, Nuove prospettive di valorizzazione delle aggregazioni territoriali? L'esperienza lombarda delle fusioni comunali nel contesto macroregionale alpino, in Le Regioni, n. 4/2015, pp. 986 ss.
- F. MAURI, Le Province montane di confine e il concetto di specificità montana, tra legislazione statale e attuazione regionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 8 febbraio 2016.
- G. MELIS, Storia dell'amministrazione italiana (1861-1993), Bologna 1996.
- F. MERLONI, Semplificare il governo locale? Partiamo dalle funzioni, in S. MANGIAMELI (a cura di), Le autonomie della Repubblica: la realizzazione completata, Milano 2012, pp. 87 ss.
- F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del titolo V, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2014, pp. 215 ss.
- P. MESSINA, Riforme istituzionali e governo dell'area vasta come strategia di sviluppo del territorio: tra deficit democratico e percorsi partecipativi, in Il Diritto della Regione, numero unico del 2015 marzo 2016.
- MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, Nota n. 1/2014, 23 ottobre 2014.
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE, Circolare n. 1/2015.
- G. MOR, Profili dell'amministrazione regionale, Milano 1974.
- A. MORRONE, Uno, nessuno, centomila referendum costituzionali?, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.

- C. NAPOLI, *Province: tutto (o niente) da rifare?*, in *Federalismi.it*, n. 21/2013.
- G. NASCETTI, *Le intese tra regioni in materia di comprensori di bonifica interregionali*, in L. VANDELLI (a cura di), *Le forme associative tra enti territoriali*, Milano 1992 pp. 103 ss.
- R. NOBILE, Assegnazione delle competenze residuali e possibile reviviscenza delle giunte: due problemi posti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in Lexitalia, settembre 2014.
- N. NUGENT, Governo e politiche dell'Unione europea, Vol. I, Bologna 2008.
- M. OLIVETTI, Nuovi statuti e forma di governo delle regioni: verso le costituzioni regionali?, Bologna 2002.
- M. ORLANDO, Le funzioni fondamentali delle nuove Province: genesi storica, contenuti operativi e questioni interpretative ancora aperte, in http://www.accademiautonomia.it/file/repository, maggio 2015.
- V.G. PACIFICI, La provincia nel Regno d'Italia, Roma 1995.
- C. PADULA, *L'autonomia: un principio di scarso valore? La Carta europea dell'autonomia locale e le recenti riforme degli enti locali (legge "Delrio" e d.l. 95/2012)*, Relazione al Convegno annuale dell'Associazione Gruppo di Pisa, Bergamo 6-7 giugno 2014, in www.gruppodipisa.it.
- L. PALADIN, Diritto regionale, Padova 1992.
- G. PALOMBELLI, L'evoluzione delle circoscrizioni provinciali dall'Unità d'Italia ad oggi, in http://www.upinet.it, 2012.
- G. PALUDI, *I quadranti del Piemonte*, all'interno del convegno IRES "*Dentro il Piemonte: verso una nuova geografia amministrativa*", Torino 15 giugno 2016.
- F. PELLIZZER, I contratti per la realizzazione di lavori pubblici. Strumenti tipici previsti dall'ordinamento generale e legislazione settoriale, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), Tipicità e atipicità nei contratti pubblici, Atti del Convegno SPISA, 6 febbraio 2006, Bologna 2007, pp. 47 ss.
- F. PELLIZZER, L'esecuzione interregionale di un'opera pubblica: analisi di una esperienza, in
- L. VANDELLI (a cura di), Le forme associative tra enti territoriali, Milano 1992, pp. 173 ss.
- G. PERICU, *L'attività consensuale della pubblica amministrazione*, in L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, *Diritto Amministrativo*, Bologna 1993.
- A. PIRAINO, *La dimensione europea della riorganizzazione macroregionale*, in *Federalismi.it*, n. 3/2015.
- F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali, Milano 2015.
- F. PIZZETTI, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livello locale e livello sovranazionale, in Federalismi.it, n. 12/2015.
- F. PIZZETTI, La Legge Delrio: una grande riforma in un cantiere aperto. Il diverso ruolo e l'opposto destino delle Città metropolitane e delle Province, in Rivista AIC, n. 3/2015.
- F. PIZZETTI, Centocinquanta anni di dibattito sui confini regionali, in Federalismi.it, n. 3/2015.
- F. PIZZETTI, Città metropolitane e nuove province. La riforma e la sua attuazione, in Astrid-Rassegna, n. 13/2014.

- F. PIZZETTI, Una grande riforma istituzionale: la legge n. 56 del 2014 (legge Delrio), in Astrid Rassegna, n. 9/2014.
- F. PIZZETTI, Una grande riforma. Riflessioni su Città metropolitane, Province, Unioni di comuni: le linee principali del ddl Delrio, in Astrid-Rassegna, n. 3/2014
- F. PIZZETTI, Una grande riforma di sistema. Scheda di lettura e riflessioni su Città Metropolitane, Province, Unioni di Comuni: le linee principali del ddl Delrio, in http://www.affariregionali.gov.it/media/149105/ e in www.astrid-online.it, 24 gennaio 2014.
- F. PIZZETTI, Piccoli comuni e grandi compiti: la specificità italiana di fronte ai bisogni delle società mature, in D. FORMICONI (a cura di) Comuni, insieme, più forti, Poggio Torriana 2008, pp. 61 ss.
- A. POGGI, I profili costituzionali del riordino territoriale regionale, in Federalismi.it, n. 3/2015. A.M. POGGI, Sul disallineamento tra il ddl Delrio e il disegno costituzionale attuale, in Federalismi.it, n. 1/2014.
- G. POLA, Recenti sviluppi attinenti il livello intermedio di governo, in Europa e altrove, in AA.VV., La finanza territoriale. Rapporto 2016, pp. 259 ss.
- L. PORTALURI, Osservazioni sulle città metropolitane nell'attuale prospettiva di riforma, in Federalismi.it, n. 1/2014.
- U. POTOTSCHNIG, *Per una nuova legislazione comunale e provinciale*, in ID., *Scritti scelti*, Padova, 1999, pp. 553 ss.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Proposta di riparto dei tagli e dei contributi a Province e Città metropolitane*, *Nota metodologica riparto taglio contributi Province 2016*, consultabile in http://www.upinet.it/docs/contenuti/ e in http://www.conferenzastatocitta.it/Documenti, luglio 2016.
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *Nota n. 1/2014. Legge 7 aprile 2014, n. 56. Chiarimenti in merito a talune problematiche sulle funzioni dei nuovi organi*, 23 ottobre 2014, in http://www.affariregionali.it.
- P. PREVITALI, P. FAVINI., Welfare locale tra continuità e innovazione, Pavia 2016.
- P. PREVITALI, P. FAVINI (a cura di), *L'organizzazione dei Piani di Zona in provincia di Pavia*, Pavia 2016.
- P. PREVITALI, A. SANTUARI, A. VENTURI, Il nuovo accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie in Regione Lombardia: profili giuridico-organizzativi, in Sanità Pubblica e Privata, n. 5/2012, pp. 48 ss.
- P. PREVITALI, A. VENTURI, Sanità e decreto legislativo 231/2001: l'evoluzione dei modelli organizzativi in Regione Lombardia, in Sanità Pubblica e Privata, n. 6/2011, pp. 53 ss.
- F.C. RAMPULLA, Il governo e la gestione del servizio idrico integrato alla luce delle novità legislative, in Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente, n. 6/2010, pp. 363 ss. F.C. RAMPULLA, Accordi e contratti in sanità: le parti, l'efficacia degli strumenti pattizi e la loro natura giuridica, in F.C. RAMPULLA, L.P. TRONCONI, Accordi e contratti nel "rinnovato" sistema di remunerazione delle prestazioni e delle funzioni ospedaliere, Santarcangelo di Romagna 2010, pp. 117 ss.

- F.C. RAMPULLA, *Il governo e la gestione del ciclo integrato delle acque*, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, n. 2/2009, pp. 255 ss.
- F.C. RAMPULLA, Le associazioni di Comuni tra autonomia locale e autarchia regionale, Padova 1984.
- REGIONE EMILIA ROMAGNA, *La situazione aggiornata delle Unioni in Regione Emilia Romagna*, febbraio 2016, in http://autonomie.regione.emilia-romagna.it.
- REGIONE LOMBARDIA, *La riforma delle autonomie locali in Lombardia*, Milano marzo 2016. REGIONE LOMBARDIA, *La proposta regionale per il riordino istituzionale territoriale della Lombardia*, Milano 13 luglio 2016.
- REGIONE LOMBARDIA, Province lombarde, profili organizzativi e contabili, Milano 2016.
- G.C. RICCIARDI, Rapporto sulla finanza territoriale in Italia 2014. Resoconto ragionato e brevi riflessioni di matrice giuspubblicistica a margine del Seminario di presentazione, in Il Politico, n. 2/2016, pp. 195 ss.
- G.C. RICCIARDI, L'antidoto avverso la frammentazione: fusione di Comuni, partecipazione e trasparenza nell'ottica del consolidamento amministrativo. Il caso della Lombardia, in Federalismi.it, n. 21/2015.
- G.C. RICCIARDI, La legge 7 aprile 2014, n. 56 e i centralismi straripanti: riflessione introduttiva nell'ottica del referendum costituzionale, in corso di pubblicazione su volume curato da G.C. RICCIARDI e A. ZATTI, Pavia 2017.
- G.C. RICCIARDI, *Dalle leggende alle Città metropolitane*, manoscritto in corso di pubblicazione su volume curato da G.C. RICCIARDI e A. ZATTI, Pavia 2017.
- L. ROSA BIAN, Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali (Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18), in Il Diritto della Regione, n. 1-2/2012.
- E. ROTELLI, *L'alternativa delle autonomie*, Milano 1978.
- E. ROTELLI, Le trasformazioni dell'ordinamento comunale e provinciale durante il regime fascista, in S. FONTANA, Il fascismo e le autonomie locali, Bologna 1973, pp. 145 ss.
- A. RUGGERI, Nota minima in tema di referendum costituzionali "parziali": un rebus risolvibile solo spostando il tiro dal piano della normazione al piano dei controlli?, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.
- G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, in Federalismi.it, n. 7/2015.
- G.M. SALERNO, Sulla soppressione-sostituzione delle Province in corrispondenza all'istituzione delle Città metropolitane: profili applicativi e dubbi di costituzionalità, in Federalismi.it, n. 1/2014.
- F. SALVIA, Manuale di diritto urbanistico, Padova 2012.
- P. SANTINELLO, La pianificazione territoriale intermedia fra piani urbanistici e piani di settore, Milano 2002.
- C. SCHILARDI, Gli organi elettivi dei Comuni e delle Province, in Pubblicazione della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno (SSAI), Roma 2001, http://ssai.interno.it.

- SENATO DELLA REPUBBLICA AFFARI COSTITUZIONALI, Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Bressa, sulla stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, Roma 12 ottobre.
- D. SERVETTI, Il riordino delle funzioni provinciali nella legge Delrio e nel primo anno di attuazione, in Il Piemonte delle Autonomie, n. 2/2015.
- D. SERVETTI, Province: illegittimo il riordino con decreto-legge. Prime osservazioni sulle conseguenze della sentenza n. 220/2013 della Corte costituzionale: indicazioni per il futuro prossimo e reazioni immediate alla decisione, in OPAL, n. 2/2013 e in www.dirittiregionali.org, 2013.
- SOSE, *Nota metodologica. Riduzione risorse 2015 art. 1, comma 418 legge 190/2014*, Roma 30 marzo 2015.
- A. SPADARO, Le Città metropolitane, tra utopia e realtà, in Federalismi.it, n. 1/2015.
- A. SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2014. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, in Rivista AIC, n. 2/2015.
- L. SPADONE, L. 56/2014: il presidente della provincia tra la soppressa giunta e il nuovo consiglio. Prime brevi linee operative, in www.diritto.it, 2014.
- E. SPAGNA MUSSO, Scritti di diritto costituzionale, volume I, Bologna 2008.
- F. SPALLA, Il governo locale in Italia, Milano 2012.
- F. SPALLA, Deframmentazione istituzionale e cooperazione sistemica locale. Comuni e province in trasformazione, in Il Politico, n. 1/2013, pp. 184 ss.
- F. STADERINI, P. CARETTI, P. MILAZZO, Diritto degli enti locali, Padova 2014.
- F. STADERINI, Diritto degli enti locali, Padova 2006.
- S. STAIANO, Una sola moltitudine. Il quesito referendario e il suo oggetto nella revisione in corso, in Federalismi.it Focus Riforma costituzionale, n. 4/2016.
- S. STAIANO, Tecniche normative e qualità della formazione: il caso della Città metropolitana, in Federalismi.it Osservatorio Città metropolitane, n. 3/2014.
- S. STAIANO, Il ddl Delrio: considerazioni sul merito e sul metodo, in Federalismi.it, n. 1/2014.
- A. STERPA, Un giudizio in movimento: la Corte costituzionale tra attuazione dell'oggetto e variazione del parametro di giudizio. Note a margine della sent. n. 50/2015, in Federalismi.it, n. 8/2015.
- A. STERPA, Quali macroregioni e con quale Costituzione?, in Federalismi.it, n. 3/2015.
- G. TESAURO, Diritto dell'Unione Europea, Padova 2010.
- D. TRABUCCO, Il territorio delle Province: tra riordini generali e puntuali. Dal Decreto Legge n. 95/2012 alla Legge ordinaria dello Stato n. 56/2014, in Federalismi.it Osservatorio Città metropolitane, n. 1/2015.
- D. TRABUCCO, Le variazioni territoriali ex art. 132, 2° comma Cost. Tra popolazioni interessate, quesiti referendari unitari e fonte competente, in www.diritto.it, 18 settembre 2008. UPI, Audizione Commissioni Bilancio Camera e Senato in occasione della presentazione della legge di bilancio 2017, Roma 4 novembre 2016.

- UPI, Audizione presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Roma 27 luglio 2016.
- UPI, *Documento economico e di finanza*. Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, Roma 21 aprile 2016.
- UPI, *Riparto del contributo della manovra finanziaria 2015 per Province e Città metropolitane*. Nota dell'Unione delle Province d'Italia alla Conferenza Stato Città Autonomie locali, 31 marzo 2015.
- L. VANDELLI, Qualche appunto e qualche osservazione sulla riforma costituzionale approvata dal Senato, in Le Regioni, n. 1/2015, pp. 283 ss.
- L. VANDELLI, La legge "Delrio" all'esame della Corte: ma non meritava una motivazione più accurata?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 30 aprile 2015.
- L. VANDELLI, L'innovazione del governo locale alla prova: uno sguardo comparato agli Statuti delle Città metropolitane, in Le Istituzioni del Federalismo, N. s. 2014, pp. 213 ss.
- L. VANDELLI, Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, Santarcangelo di Romagna 2014.
- L. VANDELLI, *Ordinamento delle autonomie locali, commento alla legge 8 giugno 1990, n. 142*, Santarcangelo di Romagna 1991.
- A. VENTURI, *La proiezione interregionale dell'autonomia*, in L. VIOLINI, Q. CAMERLENGO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia*, Torino 2014, pp. 365 ss.
- G. VESPERINI, Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, in Giornale di diritto amministrativo, n. 8-9/2014, pp. 786 ss.
- G. VESPERINI, *Poteri locali e Regioni: le dinamiche del cambiamento*, in *Le Carte e la Storia*, 2012, e in www.irpa.eu.
- G. VESPERINI, *La legge sulle autonomie locali venti anni dopo*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 4/2010, pp. 953 ss.
- L. VIOLINI, *Gli statuti delle Città metropolitane di Milano e Venezia*, Relazione al Seminario *Le Città metropolitane: Statuti a confronto*, Firenze 5 febbraio 2015.
- L. VIOLINI, Q. CAMERLENGO, *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia*, Torino 2014.
- L. VIOLINI, *La riforma e il nuovo Senato*, in REGIONE LOMBARDIA IL CONSIGLIO, *Gli snodi della riforma costituzionale su Senato*, *Titolo V, e assetto degli Enti locali*, Milano 28 novembre 2014, p. 17.
- L. VIOLINI, Regionalismo differenziato e utilizzazione dell'art. 116.3 Cost. (con particolare riguardo al regime dei diritti sociali), in Le Istituzioni del Federalismo, n. 1/2008, pp. 87 ss.
- L. VIOLINI, Le proposte di attuazione dell'art. 116, III comma, in Le Regioni, n. 2/2007, p. 199 ss.
- L. VIOLINI, Meno supremazia e più collaborazione nei rapporti tra i diversi livelli di governo? Un primo sguardo (non privo di interesse) alla galassia degli accordi e delle intese, in Le Regioni, n. 5/2003, pp. 601 ss.

A. ZATTI, *Tra Città Metropolitana di Milano, nuove Aree vaste e future Zone omogenee: cosa ci insegna il caso del Comune di Vigevano*, manoscritto in corso di pubblicazione in volume curato da G.C. RICCIARDI e A. ZATTI, Pavia 2017.

SITOGRAFIA

comuni/avvisi/copy2_of_UnioniRegioneERdic2015.pdf.

http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-

http://bur.regione.veneto.it.

http://gao.unipv.it/, ora www.gaolombardia.it.

http://salute.regione.emilia-romagna.it.

http://sistat.istat.it.

http://storia.camera.it/norme-fondamentali-e-leggi/nf-statuto-albertino.

http://storia.camera.it/presidenti/rattazzi-urbano.

http://www.cittametropolitana.mi.it./portale/territorio/zone_omogenee/

http://www.consiglio.regione.lombardia.it, Sezione Bilanci.

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213777810330&childpagename=R

egione%2FDetail&pagename=RGNWrapper

http://www.tuttitalia.it/emilia-romagna.

http://www.tuttitalia.it/Piemonte.

http://www.tuttitalia.it/veneto.

www.servizi.regione.emilia-romagna.it.

6. ALLEGATI FINANZIARI

6.1 Caso-studio. Analisi finanziaria della Provincia di Pavia

La specificazione delle modifiche finanziarie e di assetto di bilancio apportate agli Enti provinciali di Pavia può servire come caso-studio, non come campione rappresentativo, ma come esempio significativo sia per le dimensioni demografiche (circa l'1% della popolazione italiana) e geografiche, sia per alcuni indici sociali (occupazione e disoccupazione) ed economici (reddito pro capite). Pavia infatti, sotto vari aspetti, si colloca attorno alla media nazionale. Nel contesto regionale, invece, Pavia non spicca tra le prime pur posizionandosi tra le più significative.

La Tab. 3 dimostra – da 1 a 7 - il crescendo di tagli cui è stato sottoposto l'Ente in questione.

Tabella 3 – Provincia di Pavia. Entrate: voci maggiormente significative. 2010-2015: accertamenti e impegni di competenza da consuntivo. 2016: stanziamenti di competenza. Euro.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.Addizionale energia elettrica	7.800.000	8.470.562	0	0	0	0	0
2.Compartecipazione Irpef	12.221.927	8.329.946	0	0	0	0	0
3.lva trasporti	772.382	535.223	0	0	0	0	0
4.Fondo sperimentale di	0	0	6.544.233	- 1.694.092			
riequilibrio al netto di DL 95							
5.Effetti DL 16, 95, 66	0	0	0		-5.416.060	0	0
6.Come in (5) più effetti leggi	0	0	0	0	0	-20.768.000	0
stabilità 2015							
7.Come in (6) più effetto legge	0	0	0	0	0	0	33.310.512
stabilità 2016							
8.Totale da 1 a 7	20.794.309	17.335.731	6.544.233	-1.694.092	-5.416.060	-20.768.000	-33.310.512
9.lpt	9.964.945	11.064.706	12.508.783	14.000.403	13.720.407	14.854.029	15.965.000
							(previsioni)
10.Rc auto	17.700.000	18.083.878	24.761.054	22.882.914	19.835.000	18.576.709	18.370.000
							(previsioni)
11.Tefa	2.743.747	2.859.132	2.870.000	2.850.000	2.530.000	2.497.712	2.700.000
							(previsioni)
12.Totale da 9 a 11	30.408.692	32.007.716	37.272.707	39.733.317	36.085.407	35.928.450	37.035.000
13.Entrate correnti totali (*)	83.473.361	77.900.573	73.968.125	72.258.922	68.564.626	68.981.362	77.191.784
							(previsioni)
14.Spese correnti totali (al lordo	74.924.580	67.544.969	62.725.943	65.757.472	64.828.905	67.032.849	91.029.553
del contributo allo Stato) (**)							(previsioni)
							(***)
15.14 meno 8 (se negativo	74.924.580	67.544.969	62.725.943	64.063.380	59.412.845	46.264.849	57.719.041
							(previsioni)

- (*) Per rendere la serie omogenea, le entrate correnti sono al netto delle entrate accertate per sanzioni amministrative da codice della strada coperte da fondo svalutazione crediti in spesa che confluisce nell'avanzo. Ciò avviene dal 2015. Precedentemente per tali entrate valeva il criterio dell'accertamento per cassa.
- (**) La spesa corrente 2015 e 2016 è al netto degli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Quella del 2016 è al netto del fondo svalutazione crediti. Questo fondo relativamente al 2015 non è compreso tra le spese correnti perché confluito nell'avanzo vincolato.
- (***) I dati 2016 sono previsionali e non omogenei con quelli precedenti. I dati a consuntivo di solito sono inferiori agli stanziamenti; difficilmente gli impegni raggiungono il 100% dello stanziato.

Le righe da 8 a 11 indicano, invece, la relativa stabilità del gettito autonomo provinciale, almeno a partire dal 2012, anno in cui furono incrementate al massimo possibile le aliquote del tributo RC auto. Secondo i normali criteri del federalismo fiscale, la stabilità nel tempo del gettito delle imposte locali è un aspetto da considerare positivamente.

Relativamente agli importi, invece, la tabella indica l'estremo livello di eccentricità cui si è giunti sempre rispetto ai normali canoni della finanza e dell'amministrazione locale. Nel 2016 l'Ente di area vasta raccoglierà circa 37 milioni di gettito che verranno girati in misura di 33,3 milioni (di cui 24,6 milioni per effetto soltanto del comma 418). In questo modo, a Pavia come altrove, l'Ente funzionerà da esattore al servizio dello Stato. Come è noto, secondo le idee principali del federalismo fiscale ovvero del pluralismo istituzionale il soggetto pubblico che "ci mette la faccia" nell'applicare il tributo poi utilizza i proventi del medesimo (o gran parte di essi) per finanziare spese di proprio interesse, sebbene entro i canali delle competenze assegnate. In fondo, relativamente a quanto avviene per le ex Province, sarebbe il caso di tirare in ballo il principio "no taxation without representation", che non è propriamente una novità degli ultimi tempi, per aggiornarlo in "no representation with taxation". Possiamo anche accettare o, ancor più, condividere e approvare che la Provincia sia trasformata in un Ente di secondo grado, ma se nei fatti essa viene mortificata in un ufficio periferico dello Stato tanto vale riconoscere allo Stato centrale la responsabilità della sua condotta.

Quanto alla spesa, occorre ovviamente scorporare il prelievo operato dallo Stato e quindi il dato significativo è quello dell'ultima riga della Tab. 3. Essa testimonia il netto dimagrimento subito dalle erogazioni correnti dal 2010 al 2014. Nel complesso possiamo intendere che la riduzione – pari al 20.7% - della spesa intervenuta nel periodo sia stata dovuta ai vari provvedimenti, sopra descritti, riconducibili alle finalità di *spending review*. Nel 2015 interviene rispetto all'anno precedente un ulteriore calo della spesa pari al 22%. Questo passaggio dovrebbe essere attribuito alla applicazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56, la quale peraltro nel 2015 era ancora incompleta almeno per la parte dei costi del personale.

Nel 2015 la Provincia di Pavia ha impegnato spese correnti di competenza, al netto dei trasferimenti allo Stato, per 46,3 milioni (Tab.3). Questo importo come può essere giudicato? Può essere il livello fisiologico *post* Legge n. 56/2014? Difficile pensarlo perché la transizione verso il nuovo modello di Ente intermedio non era ancora *in fieri* e perché funzionavano ancora la giunta e il consiglio. Nel 2016 la transizione si è trovata in uno stadio più avanzato, sebbene

non ancora completa. Per capirne di più può essere utile la Tab. 4, terza colonna, tratta dal "Parere dell'organo di revisione" per il bilancio 2016.

Anche in questa ultima tabella il dato riguarda le previsioni di competenza, scomposte secondo i "macro aggregati" previsti dal D. Lgs. n. 118/2011. Per essere indicativo esso deve essere corretto dalle poste che non si ripeteranno in futuro, successivi punti 1 e 2, e delle spese riguardanti le funzioni delegate, punto 3. Al tirar delle somme, punto 4, cercheremo almeno di indicare un rapporto attendibile tra spese per il personale e spese di altra natura relative le une e le altre alle funzioni fondamentali.

Il totale della spesa corrente 2016, pari a 102,9, contiene 6,9 milioni di fondo svalutazione crediti e 5 milioni di fondo pluriennale vincolato. In particolare, il fondo svalutazione crediti, anche se totalmente corrispondente ad accertamenti, non potrà finanziare servizi erogati nel 2016 ma confluirà nell'avanzo. Lasciando da parte queste somme si scende al valore di 91 milioni (lo stesso di Tab. 3). L'importo, dunque, esclude poste condizionate da specifiche regole contabili e contempla, accanto a voci non soggette a scelte discrezionali (come per esempio le spese per il personale e per interessi), erogazioni manovrabili nell'anno o libere, sebbene riferibili e necessarie alla normale attività dell'Ente.

Tabella 4 – Provincia di Pavia. Spese correnti (Titolo1). Rendiconto 2015 e previsioni 2016. Euro.

Macroaggregati	Rendiconto 2015	Previsione 2015
Redditi da lavoro dipendente	14.995.801	13.570.389
Imposte e tasse	1.144.860	992.210
Acquisto di beni e servizi	28.470.401	32.137.600
Trasferimenti correnti	28.397.518	41.607.831
Interessi passivi	1.276.748	3.086.957
Rimborsi e poste correttivi	245.745	107.353
Altre spese correnti	1.230.609	11.426.012
Totale	75.761.685	102.928.355

Fonte: documentazione di bilancio dell'Ente.

- 1. Anzitutto da "Acquisto beni e servizi" e dal totale dovremmo espungere le spese "per la politica" che si quantificano arrotondando in questa occasione come nelle successive di questo conteggio sostanziale e non formale in 0,2 milioni.
- 2. In secondo luogo, dobbiamo depurare da voci di spesa relative a funzioni ancora (parzialmente) svolte dalla Provincia ma in futuro assegnate alla Regione o ad altro Ente. È il caso della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" per un importo di 2,1 milioni (al netto di già impegnato e di quanto inserito nel fondo pluriennale vincolato; si veda nel bilancio di previsione). È anche la situazione della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" il cui trasferimento all'agenzia nazionale per il lavoro dovrebbe completarsi entro il corrente anno. Sono spese per ulteriori 1.7 milioni (sempre al netto delle voci prima indicate).

Passando dal linguaggio per "missioni" del bilancio alla terminologia per "macro aggregati" della Tab. 4, ci si potrebbe chiedere cosa sarà dei costi degli edifici provinciali che continueranno ad essere occupati dal personale addetto alle due menzionate missioni. Di fatto non si avrà alcuna incidenza sulla spesa per interessi, ma altre spese, dal riscaldamento alle pulizie, rimarranno a carico dell'Ente e saranno inserite in altre missioni.

Parte consistente delle spese per agricoltura e mercato del lavoro nella classificazione della Tab. 4 incidono nella posta "Redditi da lavoro dipendente", che, per stimare quanto potrà essere dopo la transizione in atto, va depurata di 1,7 milioni.

- 3. All'interno degli importi di Tab. 4 convivono le spese attribuibili alle funzioni fondamentali e le spese derivanti dalle funzioni delegate dalla Regione. Queste ultime nel bilancio di previsione 2016 ammontano a 20 milioni, di cui 0,9 milioni relativi alla missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" (costituite prevalentemente da interventi nel campo dei rifiuti e delle risorse idriche). La maggior parte, 18,6 milioni, è però connessa al "Trasporto pubblico locale" ("Programma 2" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità"). Questo importo è per la maggior parte costituito dal contratto di servizio con i gestori delle linee di autobus interurbane e pertanto esso, nella terminologia della Tab. 4, si inserisce in "Acquisto di beni e servizi". Tolto tale contratto, quasi tutto della spesa delle missioni 9 e 10 rientra per un importo stimabile in 1,4 milioni in "Redditi da lavoro dipendente".
- 4. Per quanto indicato nei punti 2 e 3 la spesa per il personale di Tab. 4 scende da 13,6 milioni a 10,5 milioni. Di fatto, a regime (dal 2017?) l'Ente spenderà di meno sia perché nel 2016 erano ancora in atto alcune procedure di mobilità, sia perché anche nel 2017 si avranno alcune cessazioni dal servizio senza possibilità di *turn over*. Se nel 2014 le spese di personale superavano i 16,2, nel 2017 esse si aggireranno attorno ai 9,5. Ma, con riguardo alle sole funzioni fondamentali, una volta che la transizione indotta dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 sia completata, il personale inciderà per 8 milioni o poco di più.

Gli 8 milioni vanno rapportati ad un aggregato di spesa che non conterrà più gli elementi indicati dal punto 1 al 3, al netto delle specifiche spese per il personale addetto alle funzioni delegate dalla Regione (attorno a 1,4 milioni). Si tratta di complessivi 22,6 milioni da sottrarre alla cifra complessiva di partenza pari a 91 milioni. Tra i "Trasferimenti" di Tab. 4 sono compresi i 33,3 milioni già indicati in Tab. 3 (riga 8) come contributo allo Stato: la posta di bilancio assolutamente incongrua rispetto al ruolo di un ente locale, come già precedentemente sottolineato. Se dalla cifra complessiva (91 milioni) sottraiamo queste due poste (22,6 e 33,3 milioni) scendiamo a 35,1 milioni, che conteggiano ancora l'intera spesa 2016 per il personale (13,6 milioni, di cui permanenti solo 8, per funzioni fondamentali, e 1,4, per funzioni delegate), nonché 4 milioni di voci di spesa quali tributi e interessi.

Riguardo agli interessi, però, preme rilevare che la situazione 2015 e 2016 è stata perturbata rispetto al *trend* per effetto delle Leggi di Stabilità (Legge n. 190/2014, art.1 comma 430 e Legge n. 208/2015, art. comma 759) che hanno consentito la rinegoziazione dei mutui con rimodulazione del piano di ammortamento. In pratica l'Ente nel 2016 si è giovato di un'entrata straordinaria pari a 2,4 milioni, ma di un aggravio di spesa pari a 1,9 a titolo di interessi (rinviati) sui mutui in essere

(da tempo l'Ente non si indebita, ma rimborsa anticipatamente parte delle rate residue). Si può porre che a regime la spesa per tributi e interessi scenda a 3 milioni complessivi.

Come ultimo passaggio, riconsideriamo la cifra di 35,1 che sappiamo contenere ancora 1,4 milioni di spesa per il personale attribuibile alle funzioni delegate. Residuano così 33,7 milioni, di cui 8 sono spese per il personale. Nella contabilità nazionale il valore dei servizi erogati dall'ente comprende tutti i 33,7 milioni, ma, almeno in prima approssimazione, dal punto di vista della percezione dei cittadini e dell'utilità intrinseca dei servizi cambierebbe molto se a fronte di prestazioni come la manutenzione delle strade e degli edifici scolastici all'interno dei 33,7 milioni le uscite per il personale passassero a 16 milioni oppure a 6 milioni. In concreto, nel caso di Pavia si sta verificando una situazione nella quale a fronte di 8 (o poco più) milioni di spesa per il personale si erogano (altre) spese di funzioni fondamentali per un importo complessivo attorno ai 25,6 milioni.

È indice di virtuosità o accettabilità o normalità un rapporto di 1 a 3 tra costi degli apparati, che riduciamo agli oneri per il personale, e tutto il resto della spesa? Difficile rispondere anche se disponiamo di qualche dato aggiuntivo. Nel bilancio 2016 tra gli stanziamenti di spesa maggiormente significativi, gli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, che sono poco meno di 40, non superano lo 0,9 milione; quelli per le strade, che si estendono per poco meno di 2.000 chilometri (compresi cinque problematici ponti sul Po), i 2,5 milioni (compresi i contratti per lo sgombro neve); il trasporto scolastico (Pavia ha un'estensione considerevole) meno di 0,2 milione. Gli edifici scolastici e qualche altra sede di uffici, però, determinano 5,7 milioni di esborsi soltanto per utenze e canoni di locazione, le assicurazioni 1 milione, la gestione degli autovelox 1,4 milioni, il contributo (imposto da una legge regionale risalente) 0,4 milioni.

Tutto ciò indica che l'Ente è ridotto ad un livello di operatività minimo.

Accanto a tutto ciò si dipana l'aspetto più paradossale costituito dalla possibilità di garantire un livello accettabile di funzionamento con entrate proprie. Nel bilancio 2016 i gettiti sono cifrati come segue: RC auto 18,4 milioni, IPT 16 milioni, TEFA 2,7 milioni. Complessivamente le tre fonti tributarie ammontano a 37,1 milioni che è un ordine di grandezza da mettere in rapporto con i 33,7 milioni di spesa corrente per funzioni ordinarie di cui sopra. Si aggiunga che tra le entrate ordinarie si inseriscono anche circa 3 milioni quali proventi da sanzioni per codice della strada e qualche centinaia di migliaia di euro quali diritti di istruttoria, diritti di segreteria, diritti per autocertificazioni impianti termici.

6.2 Dati finanziari delle Province lombarde utili per i Bilanci di previsione 2016



Ente selezionato: BERGAMO (BG)

Codice Ente: 1030120000

Estrazione dati al 10/11/2016 16:28:06

(girinporti sono espressi in Edio)	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-10.454.313,15
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	14.269.649,82
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-151.187,29
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	-8.752.852,76
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-15.819.922,92
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-31.728.085,41
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-18.567.478,04
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-13.160.607,37
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	5.175.932,52
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	0,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-1.273.864,94
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2 , DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-8.219.528,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-7.992.625,11
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-1.012,15
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-225.890,74



Ente selezionato: BRESCIA (BS)

Codice Ente: 1030150000

Estrazione dati al 10/11/2016 16:31:52

(gir importi sono espressi in Euro)	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-12.578.656,01
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	15.554.658,06
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-172.348,16
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	-5.847.552,37
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-22.113.413,54
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-45.820.456,38
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-23.484.851,28
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-22.335.605,10
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	8.529.721,56
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	1.888.151,19
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-1.334.747,49
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2 , DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-12.627.626,93
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-12.506.091,45
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-9.109,31
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-112.426,17



Ente selezionato: COMO (CO)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030240000

Estrazione dati al 10/11/2016 17:39:55

F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-12.171.025,22
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	7.493.842,12
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-81.877,51
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	-7.941.183,58
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-11.641.806,25
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-19.512.802,97
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-9.894.858,17
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-9.617.944,80
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	3.601.332,79
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	130.124,27
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-207.451,04
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2	
DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-4.566.789,01
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-4.472.412,88
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-15.182,19
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-79.193,94



Ente selezionato: CREMONA (CR)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030260000

Estrazione dati al 10/11/2016 16:26:16

F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	1.616.220,68
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	9.101.030,56
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-49.998,42
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	0,00
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-7.434.811,46
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-17.557.519,97
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-8.737.569,48
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-8.819.950,49
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	3.274.142,92
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	0,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-663.186,61
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2, DL 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-3.221.456,54
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-3.180.999,66
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per	-11.133,60
autovetture	-11.133,60



Ente selezionato: LECCO (LC)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030980000

Estrazione dati al 10/11/2016 17:41:00

(gii importi sono espressi in Euro)	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-3.667.988,44
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	4.671.365,66
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-46.766,60
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	0,00
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-8.292.587,50
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-10.488.071,98
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-3.790.831,28
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-6.697.240,70
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	2.474.890,27
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	83.882,96
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-350.838,94
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2,	
DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-4.266.583,63
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-4.234.016,72
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-15.688,26



Ente selezionato: LODI (LO)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030990000

Estrazione dati al 10/11/2016 17:41:40

(8) Imports some copy case in Law of	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-1.482.936,33
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	4.134.915,42
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-31.202,79
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	0,00
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-5.586.648,96
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-9.337.058,12
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-3.354.605,20
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-5.982.452,92
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	2.212.440,63
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	307.589,51
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-234.056,40
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2,	
<u>DL. 66/2014</u> (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-2.622.426,83
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-2.613.388,14
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-4.554,66
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-4.484,04



Ente selezionato: MANTOVA (MN)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030450000

Estrazione dati al 10/11/2016 16:27:21

F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	185.933,88
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	9.872.471,66
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-56.841,95
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	0,00
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-9.629.695,83
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-19.611.097,39
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-11.225.246,49
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-8.385.850,90
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	3.149.241,34
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	0,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-981.778,65
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2 , DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-3.917.118,98
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-3.795.491,55
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-506,07
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-121.121,36



Ente selezionato: MILANO (MI)

Tipo Ente: CITTA' METROPOLITANA

Codice Ente: 1033490000

Estrazione dati al 10/11/2016 17:43:07

(gn import sono espressi in Edio)	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-87.583.720,69
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	33.292.006,80
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-424.942,51
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	-64.358.797,48
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-56.091.987,50
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-43.613.645,05
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-27.698.486,99
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-15.915.158,06
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	15.915.158,06
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	0,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-2.258.536,83
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2, DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-25.295.711,79
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-25.235.934,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-506,07
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-59.271,72



Ente MONZA E DELLA BRIANZA


selezionato: (MB)

Tipo AMMINISTRAZIONE Ente: PROVINCIALE

Codice Ente: 1031040000

Estrazione dati al 10/11/2016 17:43:44

(gii importi sono espressi in Euro)	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-17.163.103,98
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	7.930.545,24
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-117.555,13
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	-15.810.310,76
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-9.165.783,33
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-30.824.799,82
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-19.386,463,83
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-11.438.335,99
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	4.085.676,45
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	0,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-847.202,15
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2,	
DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-4.828.481,67
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-4.817.468,48
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-1.012,15
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-10.001,04



tall makes a serie cap case, and a	
F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-2.360.630,51
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	11.723.585,10
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-74.562,48
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	0,00
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-14.009.653,13
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-24.606.488,57
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-13.297.294,95
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-11.309.193,62
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	4.333.325,53
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	389.270,52
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-1.272.663,58
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2, DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-5.080.329,12
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-4.912.218,60
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-506,07
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-167.604,45



Ente selezionato: SONDRIO (50)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030770000

Estrazione dati al 10/11/2016 16:32:48

F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-968.897,14
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	3.608.329,02
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-25.026,16
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	0,00
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-4.552.200,00
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-6.490.720,90
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-1.957.636,04
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-4.533.084,86
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	1.686.280,52
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	829.329,20
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-358.512,89
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2 ,	
DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-2.999.624,47
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-2.984.948,35
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-14.676,11
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	0,00



Ente selezionato: VARESE (VA)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 1030860000

Estrazione dati al 10/11/2016 16:29:27

F.S.R. 2016 al netto delle riduzioni e dei recuperi	-22.187.835,03
Totale assegnazioni F.S.R. 2016 lorde	8.955.128,03
Riduzione art. 2, c. 183, L 191/2009 (art. 9 DL 16/2014)	-121.186,19
Recuperi per somme a debito da art. 61, co. 1 e 2, D.Lgs 446/1997, art. 8, co. 5, L.124/1999, art. 10, co. 11, L. 133/1999	-14.945.344,58
Riduzione da art. 16, c. 7, DL 95/2012	-16.076.432,29
Concorso finanza pubblica totale cumulato 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-5.074.177,01
Concorso finanza pubblica 2015 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	-5.074.177,01
Concorso finanza pubblica incremento 2016 Art. 1, c. 418, l. 190/2014	0,00
Contributo Art. 1, c. 754, l. 208/2015	554.820,49
Contributo Art. 1, c. 764, l. 208/2015	2.335.516,56
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 69 mln Art. 19, c. 1 , DL. 66/2014	-561.981,00
Contributo alla finanza pubblica 2016 per complessivi 516,7 mln Art. 47, c. 2,	
DL. 66/2014 (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-6.875.797,73
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 510 mln per riduzione della spesa per beni e servizi	-6.764.407,30
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 1 mln per riduzione della spesa per autovetture	-14.676,11
Contributo alla finanza pubblica 2016 di 5,7 mln per riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e collaborazioni (Aggiornato al DM del 7/10/2016)	-96.714,32